ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Provincia di Torino

Accordo di programma per la realizzazione della viabilita' di accesso al termovalorizzatore del Gerbido

Premessa

L'Accordo di Programma, che la Provincia di Torino propone, ha l'obiettivo di dare attuazione agli interventi di viabilità individuati nello studio di microlocalizzazione dell'impianto di termovalorizzazione a servizio della zona sud della provincia di Torino (in attuazione della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56902 del 28/04/2005), approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 955-348277 del 26/07/2005 (punto 5.3.1.1 - Viabilità), con contributi a carico della Società proponente.

Gli interventi oggetto dell'accordo sono stati studiati e definiti concordemente tra i soggetti firmatari al fine di preservare il traffico privato da un ulteriore aggravio legato ai mezzi di servizio all'impianto di termovalorizzazione e, nel contempo, garantire l'utilizzo della rete autostradale/tangenziale in orari tali da non coincidere con le ore di maggiore intensità di traffico.

Le soluzioni individuate insistono sui territori comunali di Torino e Orbassano ed utilizzano aree di proprietà della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (per le strade laterali allo scalo ferroviario ed il sottopasso di collegamento tra le stesse) e del S.I.TO. (per il resto della viabilità di accesso).

Si indicano, di seguito, ulteriori interventi riferiti al contesto territoriale "svincolo di SITO", la cui attuazione non è oggetto del presente accordo, che dovranno essere realizzati dai soggetti preposti (ATIVA, S.I.TO., Provincia di Torino, ecc.) al fine di migliorare le condizioni di accessibilità e transitabilità dello svincolo autostradale:

- Interventi sull'accesso allo svincolo SITO: Per migliorare la sicurezza stradale si ritiene opportuno che vengano effettuati due interventi: l'allargamento della strada di accesso alle rampe di ingresso in tangenziale direzione Milano e la realizzazione di una rotonda sempre su tale strada.

- Riprogettazione dello svincolo SITO: Lo svincolo, inizialmente realizzato per le esigente SITO, non è oggi funzionale all'incremento dei flussi che si è registrato i questi anni (ampliamento attività SITO, apertura CAAT, nuove aree industriali). Si conviene che lo svincolo possa essere ridefinito per adeguarlo agli attuali e futuri utilizzi, ridiscutendo altresì le modalità di gestione dello stesso.

- Collegamento alla SP 174: Per migliorare la viabilità ordinaria si ritiene opportuna la realizzazione del collegamento tra la viabilità di cui al presente accordo e la SP174.

Lo studio di microlocalizzazione, sopra citato, ha altresì definito che la modalità di trasporto dei rifiuti debba essere, ove possibile, quella del trasporto ferroviario.

La realizzazione del termovalorizzatore a ridosso dello scalo ferroviario di Orbassano e la presenza in tutta l'area torinese di un rilevante reticolo ferroviario, oltre alla consistenza dei volumi da movimentare, sono tutti elementi sviluppati dal "progetto di logistica integrata di trasporto dei rifiuti dalle aree territoriali definite dal PPGR (aggiornamento 2005) al previsto termovalorizzatore della zona sud della provincia di Torino e delle scorie da questo prodotte alla discarica di servizio", effettuato dalla Soc. Ecolog per conto della Provincia di Torino e da quest'ultima approvato con deliberazione della Giunta n. 630-184687 del 27/06/2006.

Tale progetto consente di:

- verificare su quali linee sia possibile trasportare i rifiuti dai punti di pretrattamento all'impianto di termovalorizzazione;

- verificare la presenza d'infrastrutture ferroviarie idonee allo sviluppo del servizio ovvero definire il bisogno di infrastrutture ferroviarie dove necessarie;

- definire il costo per il trasporto ferroviario confrontato con le altre modalità di trasporto;

- individuare le soluzioni tecniche con le quali poter dare luogo ad innovative metodologie di trasporto intermodale (gomma/ferro) che risultino competitive in termini di livello di servizio, di costo e sicurezza del trasporto, soprattutto nei confronti delle problematiche legate all'ambiente.

Le risultanze del suddetto progetto approvato dalla Provincia di Torino costituiranno indirizzo alla società affidataria per l'organizzazione e la gestione del trasporto dei rifiuti.

I contenuti dell'accordo di programma sono stati approvati dalla Provincia di Torino con deliberazione del Consiglio n. 165-383511 del 12/12/2006; dalla Città di Torino con deliberazione della Giunta n. 10976/120 del 19/12/2006; dalla Città di Orbassano con deliberazione del Consiglio n. 18 del 20/03/2007; da T.R.M. S.p.A. con deliberazione dell'Assemblea ordinaria del 21/12/2006; da S.I.TO S.p.A. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20/11/2006.

R.F.I. S.p.A., con nota prot. DLTO/Patr.145 del 27/03/2007 ha comunicato il proprio assenso ai contenuti dell'accordo e confermato la disponibilità a sottoscrivere i separati atti convenzionali richiamati nel testo del presente accordo.

1) Obiettivi e contenuti dell'accordo

Promotore dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 è la Provincia di Torino. L'accordo concerne la realizzazione/adeguamento di viabilità di interesse provinciale e di opere connesse e complementari al termovalorizzatore del Gerbido.

L'impianto di termovalorizzazione - previsto dal Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR2005) approvato con DCP n. 74269 del 27/4/05- localizzato in Torino area Gerbido - DGP 955-348277 del 26/7/05 - prevede una serie di opere di adeguamento delle infrastrutture di accesso all'area stessa.

Tali opere, ricomprese nel piano degli investimenti di TRM - società affidataria ex DCP 279129 del 24/5/05 - vengono rese funzionali e, nello stesso tempo, compatibili rispetto all'assetto territoriale del comprensorio su cui insistono, attraverso gli interventi di seguito indicati, la cui realizzazione è definita all'interno di questo stesso accordo di programma.

Costituiscono oggetto dell'accordo:

- Intervento A - Viabilità di accesso allo svincolo del SITO

Per il collegamento dell'area del Termovalorizzatore allo svincolo della tangenziale del SITO si rendono necessari una serie di sotto-interventi che per maggiore chiarezza sono distinti nei seguenti punti.

Intervento A1 - Realizzazione di un nuovo cappio di collegamento al sottopasso esistente

Intervento A2 - Adeguamento del sottopasso 1 esistente

Intervento A3 - Nuova rotatoria R1 e rimodellamento planoaltimetrico dei collegamenti alle viabilità esistenti

Intervento A4 - Adeguamento del sottopasso 2 esistente

- Intervento B - Adeguamento della connessione alla strada del Portone della strada delle ferrovie

- Intervento C - Adeguamento e completamento della connessione da e per la direzione Rivalta / Ospedale San Luigi per la strada delle ferrovie

Tra le opere di adeguamento delle infrastrutture di accesso all'area stessa, ma che non costituiscono oggetto del presente accordo di programma in quanto seguono l'iter autorizzativo connesso al progetto definitivo presentato alla Provincia di Torino con la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale al Servizio Valutazione Impatto Ambientale ed Attività Estrattiva ex art. 12 L.Reg. 40/98 e s.m.i., sono inoltre compresi i seguenti interventi:

nell'ambito della viabilità di accesso allo svincolo del S.I.TO.:

- l'intervento A5 - Nuova rotatoria R2 e rimodellamento plano altimetrico dei collegamenti alle viabilità esistenti;

- l'intervento D - Completamento della via Gorini fino al nuovo ingresso est del complesso.

L'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma, riporta su planimetria gli interventi sopra descritti.

L'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma, riporta, per ciascun intervento, la scheda tecnica riportante i dati numerici, l'ammontare del contributo, l'indagine patrimoniale ed i soggetti interessati.

Rispetto a tali contenuti, costituiscono oggetto dell'accordo di programma gli impegni di ciascuno dei soggetti che vi partecipano attraverso lo sviluppo della progettazione, il rilascio di tutte le autorizzazioni di competenza ed i finanziamenti e la realizzazione delle opere previste.

Rispetto agli interventi indicati in premessa e riferiti al contesto territoriale "svincolo di SITO", non compresi nell'oggetto del presente accordo, le Parti concordano sulla natura prioritaria dei seguenti:

- nuova rotatoria nell'area a sud dell'Interporto (in sostituzione dell'attuale incrocio a più strade);

- nuova rotatoria nell'area a nord della Tangenziale sulla pista confluente il transito della zona sud verso l'area nord (e di conseguenza verso città di Torino, Grugliasco e area metropolitana;

- allargamento della strada di accesso alle rampe di ingresso in tangenziale direzione Milano e realizzazione di una rotonda sempre su tale strada.

Rispetto a tali interventi la Provincia di Torino si impegna ad avviare il procedimento finalizzato al reperimento dei finanziamenti ed all'individuazione del soggetto attuatore.

2) Specificazioni delle caratteristiche, dei costi e dei tempi

I tempi realizzativi degli interventi di cui al presente accordo di programma sono correlati a quello del termovalorizzatore, per il quale si prevede il completamento delle opere entro il 2011.

Gli interventi di cui al punto 1) sono precisati nei termini seguenti:

Intervento A - Viabilità di accesso allo svincolo del S.I.TO.

Per il collegamento dell'area del termovalorizzatore allo svincolo della tangenziale del SITO si rendono necessari una serie di sotto-interventi che per maggiore chiarezza vengono distinti nei seguenti punti.

Intervento A1 - Realizzazione di un nuovo cappio di collegamento al sottopasso esistente

L'intervento si rende necessario per il collegamento della viabilità esistente lungo lo scalo ferroviario dell'intercentro di Orbassano con il sottopasso esistente, che nelle condizioni attuali termina su una strada sterrata non facilmente utilizzabile.

Il cappio è previsto con una sezione stradale di tipo F2, per una larghezza di 8,5 metri di carreggiata, a cui vanno aggiunti gli elementi marginali della strada per ulteriori 1,5 metri per lato. Nel suo complesso la larghezza complessiva della sede stradale (escluse le scarpate) risulta di 12,5 metri.

L'intervento andrà ad insistere in parte su area di proprietà S.I.TO S.p.A. e in parte su area di proprietà R.F.I. S.p.A.

La Provincia di Torino si impegna a curare tutte le fasi della progettazione e a realizzare l'opera.

La cessione delle aree di proprietà SITO S.p.A. alla Provincia di Torino sarà oggetto di una specifica convenzione tra Provincia, Comune di Orbassano, SITO, esecutiva del presente accordo di programma. Tale convenzione disciplinerà anche gli aspetti patrimoniali e manutentivi delle opere risultanti.

Il Comune di Orbassano si impegna a recepire nel proprio PRG la realizzazione dell'intervento A1 così come descritto.

TRM erogherà, per la realizzazione dell'intervento A1, un contributo per un importo pari a euro 294.993,00. Tale importo trova copertura nel Quadro Economico - Sezione Somme a disposizione della Stazione Appaltante, alla voce "Contributi" del Progetto Definitivo presentato da TRM ai fini autorizzativi in data 26/06/2006.

Qualora il quadro economico risultante dal progetto definitivo per la realizzazione dell'intervento A1 superasse la copertura sopra indicata, la differenza sarà sostenuta dalla Provincia di Torino.

La Provincia di Torino otterrà da RFI S.p.A. in comodato l'area di proprietà di quest'ultima interessata dall'intervento.

La Provincia di Torino si impegna a verificare l'opportunità che il comodato sia esteso a ricomprendere anche l'area compresa tra l'intervento A1 e la strada del Portone a lato dello scalo di Orbassano sino alla confluenza con la strada provinciale posta a nord dello scalo stesso.

Intervento A2 - Adeguamento del sottopasso 1 esistente

In base a quanto disposto dalla nuova normativa delle strade urbane ed extraurbane (D.M. del 5/11/2001) il sottopasso esistente, che si presenta con una sezione di 7 metri circa di larghezza, non può essere destinato ad una strada a doppio senso.

In accordo con i principi stabiliti dalla suddetta normativa, infatti, la larghezza minima per una strada a doppio senso di marcia (due corsie) è quella corrispondente alla strada di tipo F in ambito urbano:

In corrispondenza dei sottopassaggi di lunghezza oltre 20 metri (che la norma equipara a tutti gli effetti a gallerie) è obbligatorio prevedere almeno un marciapiede da 1,5 metri.

Si provvederà pertanto alla realizzazione di una sezione stradale a senso unico alternato, regolamentata da semaforizzazione, composta da un marciapiede da 1,50, una corsia da 3,50 e due banchine da 1,00 ai lati, per una larghezza complessiva di 7,00m.

La Provincia di Torino si impegna a curare tutte le fasi della progettazione e a realizzare l'opera.

Per la concessione dell'uso del sottopasso di proprietà RFI, già assentita da quest'ultima con nota DLTO/Patr.145 del 27/03/2007, si prevede una specifica convenzione tra Provincia e RFI, esecutiva del presente accordo di programma.

La Provincia di Torino acquisirà in comodato l'opera stradale (con esclusione del manufatto, che resterà di proprietà e in manutenzione di RFI) e ne curerà la manutenzione.

TRM erogherà, per la realizzazione dell'intervento A2, un contributo per un importo pari a euro 112.613,00. Tale importo trova copertura nel Quadro Economico - Sezione Somme a disposizione della Stazione Appaltante, alla voce "Contributi".

Qualora il quadro economico risultante dal progetto definitivo per la realizzazione dell'intervento A2 superasse la copertura sopra indicata, la differenza sarà sostenuta dalla Provincia di Torino.

Intervento A3 - Nuova rotatoria R1 e rimodellamento planoaltimetrico dei collegamenti alle viabilità esistenti

Si prevede la realizzazione di una rotatoria per la regolazione dei flussi in transito provenienti dallo svincolo del SITO e dalla zona sud di Rivalta / H San Luigi per la strada delle ferrovie.

La Provincia di Torino si impegna a curare tutte le fasi della progettazione e a realizzare l'opera.

Il Comune di Orbassano si impegna a recepire nel proprio PRG la realizzazione dell'intervento A3 così come descritto.

L'area destinata alla realizzazione dell'intervento verrà in parte resa disponibile dal Comune di Orbassano attraverso specifico accordo con il soggetto attuatore del PEC insistente sull'area;

Per la acquisizione dell'area di proprietà RFI (a titolo di proprietà o di comodato) già assentita da quest'ultima a favore della Provincia di Torino con nota prot. DLTO/Patr.145 del 27/03/2007 si prevede una specifica convenzione tra i soggetti interessati, esecutiva del presente accordo di programma.

La rotatoria verrà acquisita dalla Provincia di Torino nel proprio patrimonio.

TRM erogherà, per la realizzazione dell'intervento A3, un contributo per un importo pari a euro 686.290,00. Tale importo trova copertura nel Quadro Economico - Sezione Somme a disposizione della Stazione Appaltante - del progetto definitivo, alla voce "Contributi".

Qualora il quadro economico risultante dal progetto definitivo per la realizzazione dell'intervento A3 superasse la copertura sopra indicata, la differenza sarà sostenuta dalla Provincia di Torino.

Intervento A4 - Adeguamento del sottopasso 2 esistente

Il sottopasso 2 si presenta nelle condizioni attuali di larghezza sufficiente ad ospitare una sezione stradale di tipo F2 con un marciapiede da 1,50 m, per una larghezza complessiva della carreggiata di progetto di 10,0 metri.

L'adeguamento necessario riguarda pertanto soltanto la segnaletica orizzontale e verticale (altezza massima) e il marciapiede laterale.

La Provincia di Torino si impegna a curare la progettazione e a realizzare l'opera.

La Provincia di Torino (attualmente comodataria) ne curerà la manutenzione.

Tra Provincia di Torino ed RFI verrà stipulata apposita appendice integrativa all'intesa Rep n. 9962 del 16/11/2005, al fine di estendere il comodato gratuito in essere sulla strada di servizio allo scalo di Torino-Orbassano, nel tratto compreso tra strada del portone e SP 174 di Borgaretto, al mappale 292, Foglio 4 in Comune di Orbassano, interessato parzialmente dall'intervento A4.

TRM erogherà, per la realizzazione dell'intervento A4, un contributo per un importo pari a euro 19.305,00. Tale importo trova copertura nel Quadro Economico - Sezione Somme a disposizione della Stazione Appaltante - del progetto definitivo, alla voce "Contributi".

Qualora il quadro economico risultante dal progetto definitivo per la realizzazione dell'intervento A4 superasse la copertura sopra indicata, la differenza sarà sostenuta dalla Provincia di Torino.

Intervento B - Adeguamento della connessione alla strada del Portone della strada delle ferrovie

L'intersezione della strada delle ferrovie con la Strada del Portone è inadeguata al tipo di collegamento tra le due strade, in vista del considerevole aumento previsto di traffico pesante, anche dopo gli interventi effettuati in Strada del Portone stessa.

Allo stato attuale dell'analisi, ed in seguito ad un confronto con la Provincia di Torino nell'ambito delle predisposizioni del Piano di Azione Ambientale ex D.G.P. n. 955-348277 del 26/07/2005 e sentita la Divisione Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino, la soluzione preferita prevede una rimodellazione totale dell'area interessata dall'innesto della strada delle ferrovie configurando, in una situazione definitiva, la disposizione di una rotatoria ad ampio raggio.

Questa soluzione consente una ottimale sistemazione di un incrocio particolarmente articolato, razionalizzando la distribuzione dei flussi nello schema di una rotatoria, nel rispetto degli interventi già programmati dalla Città di Torino relativamente alla sistemazione degli incroci di Strada del Portone con Via Gorini e di Via Gorini con Via Pancalieri.

L'intervento B si riduce quindi, rispetto a quanto inizialmente previsto, alla realizzazione di un'unica rotatoria veicolare su Strada del Portone all'innesto con la Strada delle FFSS.

La suddetta soluzione consente inoltre la rilocalizzazione dell'impianto di distribuzione del metano, attualmente situato presso il deposito GTT, su parte del parcheggio AMIAT con accessibilità da Strada del Portone.

La sezione stradale della Strada del Portone, a doppia corsia per senso di marcia rimarrebbe inalterata e troverebbe naturale sviluppo nella rotatoria.

La Città di Torino si impegna a curare tutte le fasi della progettazione e a realizzare l'opera.

L'innesto per le particelle catastali di competenza RFI sarà ottenuto in comodato dalla Provincia di Torino.

La Città di Torino acquisirà l'opera nel proprio patrimonio e ne curerà la manutenzione.

TRM erogherà, per la realizzazione dell'intervento B, un contributo per un importo pari a euro 900.000,00 Tale importo trova copertura nel Quadro Economico - Sezione Somme a disposizione della Stazione Appaltante - del progetto definitivo, alla voce "Contributi".

Qualora il quadro economico risultante dal progetto definitivo per la realizzazione dell'intervento B superasse la copertura sopra indicata, la differenza sarà sostenuta dalla Città di Torino.

Intervento C - Adeguamento e completamento della connessione da e per la direzione Rivalta / Ospedale San Luigi per la strada delle ferrovie

L'intervento suddetto non è studiato per migliorare l'accesso dei mezzi pesanti all'area TRM ma rientra in un disegno di più ampio respiro (come del resto l'adeguamento dell'innesto su di strada del Portone) che mira a potenziare le possibilità di collegamento Rivalta - Torino Sud.

Si tratta quindi di un intervento collaterale legato a quelli più propriamente attinenti al progetto in esame per le conseguenti commistioni di traffico generate.

Più nello specifico si propone il completamento della viabilità esistente con la realizzazione di un nuovo tronco di circa 400 metri di strada a doppio senso di marcia per il by pass di un incrocio a T di lenta percorribilità.

La Provincia di Torino si impegna a curare tutte le fasi della progettazione e a realizzare l'opera.

Il Comune di Orbassano si impegna a recepire nel proprio PRG la realizzazione dell'intervento C così come descritto.

Restano confermati i rapporti patrimoniali in essere tra Provincia di Torino ed RFI.

TRM erogherà, per la realizzazione dell'intervento C, un contributo per un importo pari a euro 346.775,00. Tale importo trova copertura nel Quadro Economico - Sezione Somme a disposizione della Stazione Appaltante - del progetto definitivo, alla voce "Contributi".

Qualora il quadro economico risultante dal progetto definitivo per la realizzazione dell'intervento C superasse la copertura sopra indicata, la differenza sarà sostenuta dalla Provincia di Torino.

3) Competenze dei singoli soggetti

I soggetti firmatari si obbligano a collaborare attivamente al raggiungimento degli obiettivi del presente accordo e riconoscono reciprocamente i compiti e le attribuzioni di cui al precedente art. 2, come sintetizzati nei prospetti seguenti, con riferimento a ciascuno degli interventi.

In particolare, i soggetti riconoscono alla Provincia di Torino la funzione di stazione appaltante per gli interventi A1, A2, A3, A4 e C, ai sensi dell'art. 19, comma 3 L. 109/94 e s.m.i.

Intervento A1:

Provincia di Torino

- progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza; stazione appaltante.

- ottenimento in comodato dell'area interessata dall'intervento di proprietà RFI

Comune di Orbassano

- adeguamento PRG

SITO S.p.A.

- assenso a esecuzione lavori;

- trasferimento area a Provincia di TORINOcon apposita convenzione prima dell'esecuzione dei lavori.

TRM

contributo al finanziamento dell'opera entro l'ammontare precisato all'art.2

Intervento A2

Provincia di Torino

- progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza; stazione appaltante.

- ottenimento da RFI della concessione all'uso del sottopasso e dell'assenso all'esecuzione lavori.

TRM

- contributo al finanziamento dell'opera entro l'ammontare precisato all'art.2

Intervento A3

Provincia di Torino

- progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza; stazione appaltante.

Comune di Orbassano

- eventuale adeguamento PRG;

- acquisizione aree PEC.

TRM

- contributo al finanziamento dell'opera entro l'ammontare precisato all'art. 2

Intervento A4

Provincia di Torino

- progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza; stazione appaltante.
- ottenimento da RFI dell'assenso all'esecuzione lavori e dell'estensione del comodato in essere a parte del mappale 292.

TRM

contributo al finanziamento dell'opera entro l'ammontare precisato all'art. 2

Intervento B

Comune di Torino

- progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza; stazione appaltante.
- ottenimento da RFI dell'assenso all'esecuzione lavori

Provincia di Torino

- concessione uso area

TRM

- contributo al finanziamento dell'opera entro l'ammontare precisato all'art. 2

Intervento C

Provincia di Torino

- progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza; stazione appaltante.

Comune di Orbassano

- eventuale adeguamento PRG

TRM

- contributo al finanziamento dell'opera entro l'ammontare precisato all'art.2

4) Apporti finanziari

Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti punti 1 e 2 TRM, nell'ambito del finanziamento delle opere connesse e complementari, ha previsto nel proprio piano degli investimenti la somma di Euro 2.359.976,00

TRM si impegna a erogare il contributo nel modo seguente:

- una quota pari al 10%: entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di programma;
- una quota pari al 20%: entro 30 giorni dalla approvazione del progetto definitivo di ciascun intervento;
- una quota pari al 70%: all'affidamento dei lavori.

Fermo restando l'importo complessivo del contributo di TRM, la stazione appaltante può effettuare compensazioni tra gli importi da utilizzare per la realizzazione dei singoli interventi, anche con riferimento ai ribassi di gara da utlizzare per le varianti.

Ciascuna stazione appaltante sarà tenuta a rendicontare semestralmente a TRM le spese sostenute. I ribassi di gara potranno essere utilizzati per varianti, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 132 del D.Lgs. 163/2006.

Dopo il collaudo dell'opera le eventuali somme non utilizzate verranno restituite a TRM.

La Provincia di Torino ed il Comune di Torino, beneficiari dei contributi finanziari sopra specificati da parte di T.R.M., si impegnano a restituire le tranches già ricevute nell'eventualità della mancata realizzazione dell'impianto.

5) Vigilanza e poteri sostitutivi

La vigilanza sull'attuazione del presente accordo di programma, secondo quanto previsto dall'art. 34 del decreto legislativo 267/00 e s.m.i., è attribuita al Collegio di Vigilanza, presieduto dal Presidente della Provincia di Torino, e composto dai rappresentanti degli Enti che partecipano all'accordo.

Il Collegio è dotato di poteri sostitutivi a norma della stessa disposizione di legge.

Il Collegio è composto da un rappresentante nominato da ciascun ente firmatario.

6) Vincolatività dell'accordo

Le Parti si obbligano a rispettare il presente Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esso.

Si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

7) Modifiche dell'accordo

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Non costituiscono modifiche dell'Accordo eventuali altre convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente atto e che non ne limitino l'operatività.

8) Durata

Gli interventi previsti nel presente accordo di programma dovranno essere ultimati entro l'anno 2010.

Il presente accordo dura fino al collaudo finale di tutti gli interventi in esso previsti.

9) Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza di cui all'art. 5.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione entro 30 giorni, è facoltà di ciascuna delle parti adire la competente sede giurisdizionale.

10) Approvazione e pubblicazione dell'accordo

Il presente accordo è approvato, a norma dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., mediante provvedimento del Presidente della Provincia di Torino, il quale ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Provincia di Torino
Città di Torino
Comune di Orbassano
Società S.I.TO S.p.A.
Società T.R.M. S.p.A.

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Decreto n. 8/2007 del 22/03/2007 - R.I. n. 73 del 22/03/2007 - Accordo di programma per la realizzazione

della nuova scuola alberghiera "E. Maggia", tra Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Comune di Stresa e l' Associazione Hospes - Promosso ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione

Il Presidente della Provincia

Il sottoscritto Paolo Ravaioli, Presidente pro-tempore della Provincia del Verbano Cusio Ossola e, quindi, in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

Premesso che:

- la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola è il soggetto promotore ed attuatore della realizzazione della nuova scuola alberghiera "E. Maggia" localizzata nel territorio di Stresa e a tal fine ha promosso accordi con il Comune interessato e l'Associazione Hospes;

- la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, il Comune di Stresa e l'Associazione Hospes condividono l'iniziativa e hanno congiuntamente attivato risorse al fine di realizzare tale intervento;

- lo strumento individuato per coordinare gli interventi è quello dell'Accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. 267/2000;

(omissis)

Considerato, che la somma complessiva di euro 7.000.000,00 necessaria per la realizzazione dell'intervento, così come previsto dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 333/06, esecutiva, è prevista per euro 5.000.000,00 al capitolo 22523000 del bilancio 2006 e per euro 2.000.000,00 nella maggiore somma concordata con la Regione Piemonte, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale sottoscritta con la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola in data 18 maggio 2006 e repertoriata con n. 11269 del 5 giugno 2006.

Dato atto che in data 28 dicembre 2006 l'Accordo di Programma è stato debitamente sottoscritto;

Visti gli articoli 50 e 34 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente

decreta

- di approvare l'Accordo di Programma, per la realizzazione della nuova scuola alberghiera "E. Maggia", debitamente sottoscritto tra la Provincia del Verbano Cusio Ossola, il Comune di Stresa e l'Associazione Hospes, che allegato al presente documento ne costituisce parte integrante e sostanziale.

(omissis)

Il Presidente
Paolo Ravaioli

Il Dirigente del Settore IV
Giandomenico Vallesi

Accordo di programma tra la Provincia del Verbano Cusio Ossola, il comune di Stresa e l'Hospes per la realizzazione della nuova scuola alberghiera "E. Maggia" e contestuale variante urbanistica.

L'anno 2006, il giorno 28 del mese di Dicembre, presso la sede della Provincia del Verbano Cusio Ossola , Verbania Via dell'Industria n. 25

tra

La Provincia del Verbano Cusio Ossola, rappresentata da Paolo Ravaioli, Presidente pro-tempore della Provincia del Verbano Cusio Ossola, domiciliato per la carica in Via dell'Industria n. 25, Verbania

e

il Comune di Stresa, rappresentato da Canio Di Milia, Sindaco, domiciliato per la carica in Piazza G. Matteotti, n. 6 Stresa

e

l'Associazione Hospes, rappresentata dal Dott. Erminio Maggia, Presidente, domiciliato per la carica in Viale A. Mainardi, n. 3, Stresa

(omissis)

- a seguito di vari incontri e sopralluoghi congiunti è stato convenuto di costruire il nuovo edificio dell'Istituto Alberghiero "E. Maggia" in terreni privati siti nel Comune di Stresa, oggi urbanisticamente destinati ad aree agricole con conseguente predisposizione di variante urbanistica;

- la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha reperito le necessarie risorse economiche per la realizzazione del nuovo Istituto Alberghiero "E. Maggia" stanziando nel bilancio di previsione 2006 la somma di euro 6.000.000,00 demandando ai tecnici della Provincia di predisporre lo studio di fattibilità, il progetto preliminare e quello definitivo;

- la Provincia del Verbano Cusio Ossola è il soggetto promotore e attuatore della realizzazione del nuovo Istituto Alberghiero "E. Maggia" localizzato nel territorio di Stresa, promuovendo accordi con il Comune interessato e la Società Hospes;

- la Provincia del Verbano Cusio Ossola, il Comune di Stresa e la Società Hospes condividono l'iniziativa e intendono congiuntamente attivare risorse al fine di realizzare tale intervento;

che lo strumento individuato per coordinare gli interventi è quello dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

(omissis)

- la Provincia ha individuato nell'Ing. Giandomenico Vallesi, dirigente del IV Settore Viabilità e Lavori Pubblici, il responsabile del procedimento di stipulazione dell'Accordo di Programma;

- il Comune di Stresa ha individuato:

a) nel Dott. Ugo Palmieri, Segretario Comunale, il responsabile del procedimento per la stipulazione dell'Accordo di Programma, l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione del nuovo Istituto Alberghiero "E. Maggia" o mediante cessione volontaria o mediante la procedura espropriativa;

b) nell'Arch. Mario Ermini, Responsabile del Servizio del Territorio, il responsabile del procedimento per la predisposizione della variante urbanistica e la realizzazione dei lavori di urbanizzazione posti a carico del Comune nonché per l'eventuale alienazione dell'immobile donato a suo tempo dall'Associazione Hospes;

(omissis)

Art. 5 - Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma.

Con il presente Accordo di Programma

1) la Provincia del Verbano Cusio Ossola si impegna a:

a) predisporre il progetto preliminare e la progettazione definitiva, entro e non oltre il 15 novembre 2006;

b) accendere il mutuo con gli istituti autorizzati entro e non oltre il 31 dicembre 2006;

c) presentare al Comune di Stresa entro e non oltre il 31 marzo 2007 la richiesta di permesso a costruire per la costruzione del "nuovo Istituto Alberghiero E. Maggia", nonché, nel rispetto delle esigenze dell'Istituto Scolastico e su autorizzazione del Dirigente, concedere la facoltà di utilizzare le strutture del nuovo edificio per eventi e manifestazione organizzati dall'Associazione medesima nell'ambito delle proprie finalità statutarie;

d) realizzare nel Comune di Stresa le opere per la costruzione del "nuovo Istituto Alberghiero E. Maggia", nel rispetto dei tempi previsti del predetto cronoprogramma allegato sotto sub C;

e) a sistemare e allargare con propri fondi la strada di accesso all'area scolastica;

f) iniziare i lavori entro e non oltre luglio 2007 nel rispetto dei tempi previsti del predetto cronoprogramma allegato sotto sub C;

g) concedere alla Associazione Hospes un contributo annuo di euro 15.000,00 per la durata di anni 15 a decorrere dal 2007;

h) mettere a disposizione della Associazione Hospes due locali, per una superficie complessiva pari a mq 50, da individuarsi nel nuovo istituto alberghiero "E. Maggia", nonché, nel rispetto delle esigenze dell'Istituto scolastico e su autorizzazione dell'autorità scolastica competente, concedere la facoltà di utilizzare le strutture del nuovo edificio per eventi e manifestazioni organizzati dll'Associazione medesima nell'ambito delle proprie finalità statutarie;

i) destinare, fatta salva diversa destinazione per ragioni esclusivamente di pubblico interesse, l'edificio ceduto dalla Associazione Hospes alla Provincia del Verbano Cusio Ossola (immobile sito in Stresa Via A. Mainardi n. 3) per finalità scolastiche o comunque formative (compresa un'eventuale facoltà o dipartimento universitario), con priorità agli indirizzi turistico alberghieri;

l) mantenere a disposizione dell'Hospes un ambiente nell'edificio di Viale A. Mainardi n. 3, destinato al ricordo della storia dell'Istituto e della Associazione Hospes, ciò nel rispetto delle esigenze del nuovo utilizzo dell'edificio e salvo successivo specifico accordo;

2) la Città di Stresa si impegna a:

a) acquisire con propri fondi l'area individuata in planimetria allegata sotto sub D o mediante cessione volontaria o mediante procedura espropriativa;

b) cedere gratuitamente in diritto di superficie per 99 anni alla Provincia del Verbano Cusio Ossola l'area individuata in planimetria allegata sotto sub D;

c) realizzare con propri fondi le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel rispetto dei tempi previsti del predetto cronoprogramma allegato sotto sub C, e precisamente:

c1) la rete dell'acquedotto comunale, la rete della fognatura comunale, i collegamenti alle reti dei servizi pubblici del gas, energia elettrica e telefoni, sino al confine del lotto;

c2) il sottopassaggio ferroviario di collegamento con la Via Baveno, a condizione che con l'Ente Ferrovie si raggiunga a tale scopo apposito accordo;

d) predisporre la necessaria variante urbanistica che consenta la costruzione del nuovo complesso scolastico secondo gli indici minimi previsti nel prospetto qui allegato sotto sub E;

e) rilasciare il permesso a costruire alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, subordinatamente alla acquisizione delle necessarie autorizzazioni previste dalla vigente normativa entro e non oltre il 04/07 e a condizione che la Provincia trasmetta la necessaria documentazione entro e non oltre il 31/12/06;

3) la Associazione Hospes si impegna a:

a) donare alla Provincia del Verbano Cusio Ossola l'immobile sito in Stresa Via Mainardi da destinare per finalità scolastiche o comunque formative (compresa un'eventuale facoltà o dipartimento universitario), con priorità agli indirizzi turistico alberghieri, fatta salva diversa destinazione determinata con provvedimento motivato della provincia per ragioni esclusivamente di pubblico interesse, tenuto conto dell'avvenuto soddisfacimento delle finalità dell'Ass.ne con la realizzazione , a spese della Provincia, con la partecipazione del Comune , della nuova sede dell'Istituto.

La Provincia del Verbano Cusio Ossola, la Città di Stresa e l'Ass.ne Hospes concordano sulla opportunità e necessità che gli uffici tecnici dei rispettivi Enti ed un esperto indicato dall'Associazione, collaborino nella stesura della progettazione preliminare e definitiva demandando ai Dirigenti degli uffici stessi la definizione delle modalità, condizioni e termini di detta collaborazione.

La Associazione Hospes condivide la scelta della Città di Stresa di poter alienare l'immobile a suo tempo ricevuto in donazione (edificio denominato ex Cinema Italia), per reperire le risorse necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione poste a carico del Comune.

(omissis)

Per la Provincia del Verbano Cusio Ossola
Il Presidente Paolo Ravaioli

Per il Comune di Stresa
Il Sindaco Canio Di Milia

Per la Associazione Hospes
Erminio Maggia

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Aisone (Cuneo)

Statuto comunale (Deliberazione del Consiglio Comunale 24 aprile 2007, n. 13)

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

Art. 1
Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Aisone é Ente autonomo, nel contesto delle strutture politiche ed amministrative nelle quali é collocato e nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Il Comune, Ente locale di base, esercita funzioni proprie e attribuite o delegate per legge dallo Stato o dalla Regione.

3. Rappresenta la propria comunità alpina, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art. 2
Autonomia statutaria

1. L'autonomia statutaria é il presupposto primario per la realizzazione dell'autonomia comunale e si realizza nell'espletamento dell'autogoverno locale, nei limiti dei principi fissati dalla legge.

2. Il Comune, nell'esercizio della propria autonomia statutaria, si propone di emanare le norme fondamentali per il funzionamento della sua struttura organizzativa e delle proprie competenze.

3. Lo Statuto determina le attribuzioni degli organi amministrativi, l'ordinamento degli uffici e la strutturazione dei servizi, i principi di cooperazione ed associazione con gli altri Enti locali e le forme di collaborazione e partecipazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, assicurando pubblicità e trasparenza all'attività comunale e recependo nei propri presupposti ideali il patrimonio di storia, civiltà e cultura che caratterizza le tradizioni e le antiche consuetudini locali.

Art. 3
Territorio

1. Il Comune di Aisone comprende il territorio delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24.12.1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. L'intero territorio comunale é montano per la sua collocazione geografica e per le sue caratteristiche ambientali.

3. Eventuali modifiche della consistenza territoriale, in conseguenza dell'applicazione di norme statali e regionali, previa consultazione della popolazione locale, non comportano modificazioni statutarie, quando non prevedano una variazione superiore al 10% della superficie del territorio comunale;

Art. 4
Sede

1. Il Comune e gli organi comunali hanno sede legale nel capoluogo di Aisone.

2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale; per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, previa preventiva ed espressa informazione alla popolazione ed agli amministratori comunali della diversa sede prescelta.

Art. 5
Segni distintivi

1. Il Comune negli atti, documenti e sigilli si identifica con la denominazione di Aisone.

2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso ed ufficialmente approvati.

3. La denominazione del Comune può essere modificata con legge regionale, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.

Art. 6
Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1° avvalendosi di un impiegato delegato e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Responsabili della corretta tenuta dell'Albo Pretorio sono i Messi Comunali.

CAPO II
FINALITA' E COMPITI

Art. 7
Finalità'

1. Il Comune si avvale della propria autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

2. Il Comune rappresenta e cura organicamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, culturale, sociale, economico, ricreativo e sportivo; svolge le funzioni ed i compiti, programmatici e funzionali, che gli sono demandati dalla legge, tenendo presenti le differenti realtà territoriali comunali e garantendo la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla determinazione delle scelte politiche di indirizzo.

3. Il Comune considera la pace bene supremo ed insostituibile ed in tal senso, in conformità ai principi costituzionali ed al diritto internazionale che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie tra le nazioni e le nazionalità, promuovono la cooperazione tra i popoli e riconoscono nella pace un diritto fondamentale delle persone, promuove nei rapporti coi cittadini e nelle proprie relazioni esterne la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che indirizzino l'azione comunale ad effettivi e durevoli ideali di pace e collaborazione.

Art. 8
Collaboratori extracomunali

1. Il Comune si rende interprete, presso la Regione Piemonte, nell'esercizio dei suoi compiti di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale, delle specifiche esigenze e vocazioni della realtà geografica e sociale del proprio territorio.

2. Nell'ambito dei rispettivi problemi ed interessi, il Comune si impegna ad operare in forma coordinata con la Provincia relativamente alle funzioni ed ai compiti attribuiti a quest'ultima dall'ordinamento delle autonomie locali.

3. Il Comune partecipa alle iniziative degli Enti territoriali nei quali per legge é collocato, tenendo conto delle altre analoghe realtà confinanti e delle funzioni esercitate dalla Comunita' Montana.

4. Il Comune si adopera per promuovere, con i Comuni contermini e con la Comunita' Montana, forme di cooperazione finalizzate allo svolgimento e gestione in modo coordinato di funzioni e servizi, anche in previsione di una eventuale costituzione dell'unione di Comuni prevista dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

5. Il Comune partecipa ed aderisce, altresì, ad iniziative che si propongono di valorizzare e promuoverne le particolarità etnico-linguistiche, le risorse naturali ed ambientali, le caratteristiche economico-sociali, sia a livello associativo-cooperativo che politico-amministrativo in armonia con quanto previsto dall'ordinamento delle autonomie locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed, in generale, dalla legislazione vigente.

6. Per un'adeguata realizzazione sociale della propria popolazione e per un migliore sviluppo del proprio territorio, il Comune partecipa attivamente, per quanto di propria competenza, ad eventuali processi di revisione delle circoscrizioni provinciali e di suddivisione della Provincia in circondari che prevedano una precisa identificazione amministrativa dell'ambito geografico ed economico-sociale di carattere alpino in cui il Comune é collocato.

7. In tale direzione, il Comune si propone di aderire, in termini generali e nel contesto del processo di unificazione europea in corso, ad iniziative rivolte a sviluppare ed instaurare stretti legami e stabili rapporti con gli Enti locali del confinante versante alpino, anche tramite la costituzione di unità territoriali transfrontaliere, che facciano riferimento geograficamente e culturalmente alla locale regione alpina europea.

Art. 9
Tutela della salute

1. Il Comune, nell'ambito dei compiti ad esso assegnati dalla legge, si pone l'obiettivo prioritario della tutela della salute dei propri cittadini in relazione all'ambiente ed al territorio.

2. Il Comune concorre a garantire, all'interno delle proprie competenze, il diritto alla salute attivando idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia ed alla tutela della salute e delle condizioni di vita degli anziani e dei portatori di handicap.

3. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 10
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 11
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 12
Tutela del patrimonio naturale ed ambientale

1. Il Comune provvede per quanto di propria competenza, alla difesa del suolo, dell'ambiente e del paesaggio; tutela e valorizza il territorio, assicurando l'assetto fisico dello stesso e il razionale uso delle risorse primarie.

2. In tal senso il Comune promuove gli interventi necessari per sviluppare una migliore conoscenza e valorizzazione delle risorse locali naturali ed ambientali.

3. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Provincia, la Comunità Montana e con gli altri Enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio, con particolare attenzione alla grande importanza che ha la montagna a livello ambientale e naturalistico, alle sue potenzialità e capacità economiche ed alle risorse ed attività umane in essa presenti.

Art. 13
Sviluppo sociale e programmazione

1. Il Comune al fine di promuovere un ordinato sviluppo sociale, si impegna:

a) ad utilizzare la legislazione statale e regionale che prevede lo stanziamento di contributi a beneficio di iniziative dell'Ente locale o di privati operatori;

b) a registrare e ad aggiornare costantemente nel tempo una mappa delle esigenze della collettività;

c) ad adottare, d'intesa con la Comunità Montana, normative urbanistiche e programmatorie che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dell'ambiente, valgano a favorire la crescita dell'imprenditorialità locale e l'aumento dei livelli occupazionali;

d) a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche e a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative, cooperative o consortili interessanti i vari comparti economici;

e) a rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre di adeguate strutture e di servizi sociali efficienti.

2. Per realizzare le sue finalità, il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.

3. Il Comune partecipa, con la Comunità Montana ed i Comuni contermini, ad iniziative rivolte al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse, umane, naturali, ambientali e strutturali, presenti nel territorio montano, tramite lo sviluppo di forme di associazione e di cooperazione economica dirette alla promozione della funzione sociale rivestita dalla iniziativa economica pubblica e privata.

Art. 14
Tutela patrimonio storico, etnico-culturale e linguistico

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del proprio territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali e del loro particolare valore storico ai fini di una sua completa realizzazione culturale ed economico-sociale.

2. In considerazione della particolare appartenenza storico-geografica all'area alpina sud-occidentale di lingua e cultura occitanico-provenzale ed in armonia con quanto disposto dalla Costituzione e dallo Statuto regionale e con lo spirito federalistico che distingue il processo di unificazione europea in atto, il Comune con i propri mezzi favorisce la promozione, la valorizzazione e la tutela delle caratteristiche etnico-linguistiche della popolazione locale, incoraggiando e sostenendo i più ampi rapporti culturali sociali ed economici con i confinanti versanti dell'arco alpino europeo di uguale cultura ed esperienza storica.

3. L'utilizzo e la valorizzazione dei dialetti e della lingua locale possono in tal senso essere particolarmente favoriti e promossi nella toponomastica, nelle iniziative di sperimentazione scolastica intraprese dalle autorità competenti, nelle manifestazioni e cerimonie di particolare importanza storica e culturale cui partecipino direttamente organi istituzionali del Comune.

4. Al fine di favorire la partecipazione popolare e considerata la particolare originalità e caratterizzazione linguistica locale, durante le sedute del Consiglio comunale nelle quali sia prevista la diretta partecipazione del pubblico, gli interventi dei cittadini e degli amministratori comunali possono svolgersi, oltre che nella lingua ufficiale, nel dialetto locale; in tal caso ogni oratore prima di pronunciare il proprio intervento dovrà presentare al Presidente della seduta il testo in forma scritta ed in lingua italiana dell'intervento stesso; ai fini della verbalizzazione degli interventi della seduta consiliare verranno esclusivamente presi in considerazione i testi degli interventi scritti o manifestati nella lingua ufficiale dello Stato.

Art. 15
Realizzazione della pari opportunità uomo-donna

1. Il Comune, in armonia con l'indirizzo legislativo vigente, adotta, promuove ed attua idonee azioni positive dirette a garantire pari opportunità nella società e nel lavoro tra uomini e donne, attivando opportune iniziative indirizzate alla rimozione degli ostacoli e delle diseguaglianze di fatto esistenti ad ogni livello nella comunità locale, in sintonia con le proposte formulate dalle associazioni e organizzazioni femminili.

2. A tal proposito l'impegno del Comune é particolarmente finalizzato a migliorare le condizioni di vita e di lavoro della donna rese più gravose dalle caratteristiche socio-ambientali del locale territorio alpino in cui vive ed opera.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI ELETTIVI

Sezione I
Funzione degli organi elettivi

Art. 16
Organi del Comune

1. Gli organi del Comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. Il Consiglio é organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ha, nei limiti di legge, autonomia organizzativa e funzionale.

3. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

4. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo, di autorità sanitaria locale e di responsabile della protezione civile, secondo le leggi dello stato.

Sezione II
Il Consiglio Comunale

Art. 17
Elezione, composizione e durata in carica

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il suo scioglimento e la sua sospensione, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica, cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 18
Consiglieri comunali: funzioni e diritti

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincoli di mandato.

2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II, titolo 3° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni; l'iscrizione all'ordine del giorno della con-

valida degli eletti comprende, anche se non é detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge e dal regolamento.

4. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di informazione su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge; hanno il diritto di presentare mozioni ed interrogazioni secondo i modi e le forme stabiliti dal regolamento.

5. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, é subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

6. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

Art. 19
Consigliere Anziano

1. E' considerato Consigliere anziano, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

Art. 20
Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 21
Decadenza, rimozione e sospensione del Consigliere

1. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere comunale per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive,senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

4. La rimozione e la sospensione dei Consiglieri comunali sono regolate dalla legge.

Art. 22
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, dandone comunicazione, in uno con la indicazione del relativo capogruppo, al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more di designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Ogni gruppo consiliare é costituito di regola dai Consiglieri eletti nella stessa lista qualunque ne sia il numero; nel caso in cui uno o più Consiglieri comunali ritengano di dover abbandonare il proprio gruppo di appartenenza, essi possono concorrere alla costituzione di un gruppo autonomo o misto, purché lo stesso sia formato da almeno tre Consiglieri comunali.

3. I gruppi consiliari possono avvalersi degli uffici e delle strutture dell' Ente per lo svolgimento della propria attività a norma di regolamento.

4. Il regolamento può prevedere l'istituzione della conferenza dei capigruppo consiliari e le relative attribuzioni e funzioni.

Art. 23
Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa.

Art. 24
Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce. Al Sindaco sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

2. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento, approvato nell'ambito dei seguenti principi:

3. Per la validità delle sedute l' apposito regolamento comunale deve prevedere la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 25
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Art. 26
Validità delle deliberazioni consiliari

1. Nessuna deliberazione é valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Non concorrono a determinare la maggioranza dei votanti;

a) I Consiglieri che si astengano dalla votazione;

b) I Consiglieri che abbandonano la sala prima della votazione.

Non concorrono a determinare la maggioranza dei voti:

le schede bianche o quelle nulle.

3. Il Sindaco ed i Consiglieri devono astenersi da prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al 4° grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quale i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministrazione o di parenti o affini sino al 4° grado.

4. Nel caso di votazione non valida su di un argomento all'ordine del giorno, lo stesso non può essere ripresentato nella medesima seduta.

5. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, come disposto dall' art. 134, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

6. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio, ne cura la verbalizzazione e sottoscrive insieme con il Sindaco o con chi presiede l'adunanza, i relativi verbali di deliberazioni, nei casi in cui la legge preveda che debba astenersi, abbandonando l'aula, dalla partecipazione alla trattazione di un argomento all'ordine del giorno, é momentaneamente sostituito per le funzioni di verbalizzazioni, da un Consigliere comunale nominato da chi presiede la seduta del Consiglio.

7. Ogni Consigliere ha diritto di fare espressamente constatare nel verbale il proprio voto e le motivazioni del medesimo; la esatta, fedele e puntuale trascrizione dell'intervento nel verbale, eventualmente richiesta dal Consigliere, comporta da parte di quest'ultimo la presentazione al segretario comunale del relativo testo scritto.

8. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

9. In caso di assenza, vacanza o impedimento dei suddetti responsabili, il parere è espresso dal Segretario Comunale in relazione alle sue competenze.

Art. 27
Forme di votazione del Consiglio comunale

1. Le votazioni di norma si esprimono in forma palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

3. Per la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di cui all'art. 42, comma 2° lettera m) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, si applica il principio della maggioranza relativa da ottenersi con votazione palese.

4. Nei casi in cui la legge, lo Statuto od appositi regolamenti prevedano una specifica rappresentanza della minoranza consiliare, il Consiglio provvede con apposita deliberazione, si applica il principio della maggioranza relativa da ottenersi con votazione palese; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Art. 28
Rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana

1. I rappresentanti del Comune in seno al Consiglio di Comunità Montana sono eletti dal Consiglio Comunale con il sistema del voto limitato, garantendo la rappresentanza della minoranza.

Art. 29
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina la loro costituzione, le materie di competenza ed i relativi poteri, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Nelle commissioni speciali, in deroga a quanto stabilito dal precedente comma 1, possono essere nominati a far parte anche cittadini non eletti nel Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere nonché di particolari doti di professionalità e di esperienza amministrativa.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, Sindaco, Assessori, Segretario Comunale, organismi associativi e qualsiasi cittadino ritenuto esperto negli specifici argomenti.

5. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 30
Interrogazioni ed istanze del Consiglieri

1. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri, ai sensi dell' articolo 43, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinate dal regolamento.

Sezione III
La Giunta Comunale

Art. 31
Nomina della Giunta comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il vice-sindaco, tra persone componenti il Consiglio, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

2. La nomina della Giunta deve essere effettuata entro dieci giorni dall'insediamento ovvero dalla scadenza del precedente incarico.

3. La Giunta Comunale può essere anche composta da un assessore extraconsiliare secondo le modalità ed i principi indicati dal presente Statuto con particolare riguardo all' art. 33.

Art. 32
Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale é composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero massimo di quattro assessori, tra cui il Vicesindaco.

2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, presiede le riunioni della Giunta il Vicesindaco.

Art. 33
Vicesindaco - delegati del Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco, sino alla elezione del nuovo Sindaco.

4. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

5. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

6. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

7. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

8. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 34
L'assessore extraconsiliare

1. I componenti della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 47, comma 4 del decreto legislativo 18 agoso 2000, n. 267 e dall'articolo 31 comma 3 del presente Statuto, possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, nonché di riconosciute doti di professionalità e di esperienza amministrativa.

2. La presenza degli Assessori di cui al precedente comma 1 non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1 dell'articolo 32 del presente Statuto.

3. Il numero degli Assessori extraconsiliari non può essere superiore a uno.

4. L'Assessore extraconsiliare non può essere delegato dal Sindaco a ricoprire la carica di Vicesindaco.

5. L'Assessore extraconsiliare é equiparato, nelle funzioni proprie e delegate dal Sindaco, a tutti gli effetti, all'Assessore di estrazione consiliare: partecipa alle sedute della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori; può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ma senza diritto di voto.

Art. 35
Durata in carica e dimissioni della Giunta Comunale

1. La durata in carica della Giunta Comunale é determinata dalla Legge.

2. Le dimissioni dalla carica di Assessore non comportano lo scioglimento del Consiglio e, se presentate da oltre la metà degli Assessori, comportano la decadenza della rispettiva Giunta con effetto dalla nomina della nuova Giunta.

Art. 36
Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 37
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Art. 38
Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore della Giunta Comunale

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale gli ascendenti ed i discendenti, i fratelli, i coniugi, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.

3. Non possono inoltre far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 39
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

2. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in

materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

3. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei Responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimersi sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

Art. 40
Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E' altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

5. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio.

Art. 41
Funzionamento della Giunta comunale

1. L'attività della Giunta comunale é collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta é convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta, ogniqualvolta si renda necessario od il Sindaco stesso lo ritenga opportuno.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa; ogni Assessore deve periodicamente e costantemente informare il Sindaco in merito alle iniziative di maggiore importanza intraprese.

4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti (con arrotondamento per eccesso) se in numero dispari ovvero la metà più uno se in numero pari ed a maggioranza dei voti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa. Ad esse possono partecipare senza diritto di voto il revisore dei conti, nonché esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

6. Le votazioni sono palesi, salvo nei casi espressamente previsti dalla Legge e dal Regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale.

7. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

8. In caso di assenza, vacanza o impedimento dei suddetti responsabili, il parere è espresso dal Segretario Comunale in relazione alle sue competenze.

9. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e ne cura la verbalizzazione, nei casi in cui la legge prevede che debba astenersi, abbandonando l'aula, dalla partecipazione alla trattazione di un argomento all'ordine del giorno, é momentaneamente sostituito, per le funzioni di verbalizzazione, da un Assessore comunale nominato da chi presiede la riunione della Giunta.

10. Le deliberazioni della Giunta devono essere sottoscritte dal Sindaco, o da chi per lui presiede la seduta, e dal Segretario comunale.

11. La pubblicazione delle deliberazioni della Giunta, la relativa procedura di esecutività nonché la loro trasmissione e comunicazione agli organi ed a quanti di competenza sono regolate dalla legge; la iniziativa del Consiglio e della Giunta comunale e la richiesta da parte di un quinto dei consiglieri di sottoporre le deliberazioni della Giunta Comunale al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato Regionale di controllo deve essere comunicata al Segretario comunale, il quale provvede in merito; le deliberazioni della Giunta non soggette al suddetto controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

12. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio di competenza del Consiglio; le stesse deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

13. Con apposito regolamento, in armonia col presente articolo, potranno essere ulteriormente definiti il funzionamento della Giunta, le modalità di convocazione e di formazione dell'ordine del giorno, di iniziativa, di deposito degli atti e di votazione.

Sezione IV
Il Sindaco

Art. 42
Elezioni, dimissioni, durata in carica e decadenza

1. L'elezione del Sindaco e la sua durata in carica sono regolate dalla legge.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

5. I casi di decadenza del Sindaco sono regolati dalla legge.

Art. 43
Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco é capo dell'amministrazione comunale.

2. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale del governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale degli uffici comunali e delle risorse finanziarie e strumentali che sono nella disponibilità dell'Ente.

5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

6. Distintivo del Sindaco é la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 44
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, ha la rappresentanza generale dell'Ente, convoca e presiede la Giunta Comunale, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché all'esecuzione degli atti.

2. Svolge inoltre i seguenti principali compiti:

A) - Attribuzioni di Capo del Governo Locale:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio, previa autorizzazione della Giunta comunale, nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi, come attore o convenuto; promuove i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, riferendone alla Giunta nella prima seduta utile;

b) sovrintende alla direzione unitaria ed al coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune. Nomina il Segretario comunale scegliendolo tra gli iscritti all'Albo di cui all'art. 98 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ed il Direttore generale convenzionato con altri Comuni ai sensi dell'art. 108 del citato decreto legislativo 267/2000 o ne conferisce le relative funzioni al Segretario Comunale. Revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, il direttore generale e, per violazione dei doveri d'ufficio, il Segretario Comunale. Con provvedimento motivato attribuisce ai responsabili degli uffici e dei servizi le funzioni di cui al comma 2 dell'art. 109 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.

c) impartisce direttive generali al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

d) coordina l'attività dei singoli Assessori;

e) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, quando la legge od il presente Statuto non riservino tali competenze al Consiglio Comunale;

f) convoca i comizi per i referendum consultivi;

g) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

h) coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti

i) nomina il messo notificatore tra il personale del Comune;

l) sovrintende il corpo di polizia municipale e impartisce direttive nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, vigila sull'espletamento del servizio, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica le sanzioni pecuniarie amministrative;

m) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta comunale;

n) adotta ordinanze ordinarie per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, imponendo ai soggetti interessati, secondo i casi, obblighi positivi o negativi ad adempiere;

o) informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile"

p) riceve gli atti di notorietà nelle forme previste dall'art. 30 della Legge 7.8.1990 n. 241

B) - Attribuzioni di vigilanza

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) controlla l'attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un Assessore delegato;

d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

e) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, dipendenti o controllate dal Comune tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il Consiglio comunale;

f) coordina le funzioni di controllo che il revisore dei conti comunale esercita nei confronti delle istituzioni.

g) - in analogia a quanto previsto dall'art. 14 comma 3 del D. Lg.vo 03.02.1993 n. 29, ha potere di annullamento per motivi di legittimità delle determinazioni od altri atti emessi dai responsabili degli uffici e dei servizi

C) - Attribuzioni organizzative

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale;

b) convoca e presiede la eventuale conferenza dei capigruppi consiliari, di cui all'articolo 20 comma 4 del presente Statuto, e le commissioni consultive co-

munali secondo le previsioni di legge e la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di direzione di polizia e di ordine pubblico nelle adunanze degli organismi pubblici e di partecipazione popolare da lui presieduti,

d) propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da lui presieduta;

e) ha potere di delega generale delle proprie competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;

f) può attribuire, con proprio provvedimento, ai Consiglieri comunali particolari e determinati incarichi a termine, non aventi rilevanza provveditoriale esterna, in materie di sua competenza che rivestano una notevole importanza per l'attività del Comune;

g) vigila sull'attività della Giunta comunale, può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore e sospendere, sottoponendoli all'esame della Giunta, fatti da questo adottati, ogniqualvolta per motivi di coordinamento e di funzionalità e per esigenze di collegialità di gestione dell'attività amministrativa comunale, lo ritenga opportuno;

h) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

3. Nell'esercizio delle attività delegate di cui alla lettera C) punto e) del precedente comma, gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco, il quale nel rilascio delle deleghe uniforma i propri provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale, al Direttore generale o ai responsabili degli uffici e dei servizi; le attribuzioni delle deleghe e le eventuali comunicazioni di cui alla lettera C) punto h) del precedente comma devono risultare da apposito atto scritto ed essere comunicate al Consiglio comunale.

Art. 45
Attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende ai seguenti compiti attribuitigli dalla legge;

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità ed igiene pubblica;

c) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto

e) agli interventi immediati nella qualità di organo della protezione civile

f) alle informazioni alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali

2. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Chi sostituisce il Sindaco, in caso di assenza o impedimento esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

4. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempie ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse; alle spese per il commissario provvede il Comune.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 46
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavori in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n 626 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 47
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 48
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 49
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 50
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di Responsabile dei Servizi o degli Uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'art. 169 del D.Lgs 18/8/2000n 267, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs 3 Febbraio 1993, n 29 e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 51
Segretario comunale - Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 c. 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n 267.

3. Al Segretario Comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed attività unilaterali nell'interesse dell'Ente;

d) presiede l'ufficio per i procedimenti disciplinari;

e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai Regolamento conferitagli dal Sindaco.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 108 del D.Lgs 18/8/2000 n 267. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

5. Tra le funzioni di cui al precedente comma 3 possono essere anche previste quelle (responsabilità di servizi) di cui al secondo comma dell'art. 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n 267.

6. Il Segretario Comunale, se destinatario delle funzioni di Direttore Generale dispone gli atti organizzativi finalizzati all'adeguamento delle strutture.

Art. 52
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Ai responsabili di servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l' Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spese, di organizzazione delle risorse umane, e di controllo. I responsabili dei servizi e, su disposizioni di questi, i responsabili degli uffici svolgono tutti compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dell'organo politico e sono responsabili dei relativi risultati. Ai Responsabili di Servizio sono attribuiti i compiti previsti oltre che dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n 267, dallo Statuto e dai Regolamenti di attuazione.

2. In particolare, agli stessi, sono attribuiti:

- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

- la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso per posti del servizio di loro competenza;

- la stipulazione dei contratti;

- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- gli atti di amministrazione e gestione del personale;

- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

- tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

3. Competono in particolare, a titolo esemplificativo:

- l'adozione degli atti e provvedimenti autorizzativi, concessori ed ablativi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle Leggi, dai Regolamenti e da atti generali di indirizzo o da deliberazioni dell'Ente.

- Il rilascio di certificati, attestazioni, estratti e copie autentiche relativi ad atti d i competenza del servizio, il rilascio di ricevute o simili per istanze

presentate al proprio servizio; la contestazione di infrazioni e l'esame delle relative contro-deduzioni e difese, l'irrogazione di sanzioni amministrative e le ingiunzioni ed ordini di esecuzione necessari per portare ad esecuzione le sanzioni amministrative e per ottenere l'ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamento che disciplinano le attività sottoposte alla vigilanza del Comune;

- Atti di gestione finanziaria ed accertamenti relativi alla gestione delle entrate patrimoniali e tributarie, responsabilità su accesso e andamento dei procedimenti amministrativi. Il cui atto finale rientri nella competenza del proprio servizio, la verifica dei carichi di lavoro e della produttività degli uffici anche ai fini della determinazione dei trattamenti economici accessori, per quanto di competenza e nel rispetto dei contratti collettivi, trattazione dei rapporti con i consulenti esterni su argomenti di competenza del servizio.

- La formulazione di proposte di deliberazione o di altre determinazioni.

- Nei modi stabiliti dal regolamento, la responsabilità sull'accesso agli atti e ai documenti formati o detenuti presso il servizio affidato alla loro direzione.

- La formulazione delle risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti adottato o comunque presentati agli organi deliberativi dell'Ente dal proprio servizio.

4. La competenza alla stipulazione dei contratti spetta al Direttore Generale se diverso da Segretario Comunale o ad altro Responsabile di Servizio quando per qualsiasi ragione non vi sia il Responsabile di Servizio competente o esso non possa svolgere tale funzione e non sia possibile la sua sostituzione da parte del Segretario comunale, il quale svolge funzioni di ufficiale rogante il contratto.

5. Il regolamento di contabilità e quello dei contratti definiscono le modalità operative di esercizio delle competenze dei Responsabili dei servizi in materia di acquisizione dei beni, prestazioni e servizi di realizzazione di opere.

6. Spettano al Responsabile di Servizio i pareri interni all'Ente, quelli previsti per le proposte di deliberazione, a norma di legge, sulle materie di competenza del servizio medesimo.

7. Il Sindaco può delegare, ai singoli Responsabili di Servizio, ogni altro atto, di natura gestionale, non identificato nei precedenti commi.

8. In caso di inadempimento del competente Responsabile del Servizio, il Sindaco può diffidarlo, assegnandogli un congruo termine anche in relazione all'urgenza dell'atto. Decorso il termine assegnato, il Sindaco può incaricare altro Responsabile del Servizio o il Segretario Comunale; nel venir meno del rapporto fiduciario con il Responsabile del Servizio, il Sindaco può revocarne la nomina, in tal caso l'atto deve contenere congrua e specifica motivazione in ordine ai predetti presupposti

9. In caso di assenza od impedimento del Responsabile di un Servizio, le sue competenze sono espletate dal Segretario Comunale o da un sostituto del Responsabile di Servizio individuato dal Sindaco.

10. I suddetti responsabili devono riferire gerarchicamente al Segretario comunale, organizzare l'attività del servizio secondo le indicazioni e direttive della Giunta comunale, riferire all'Assessore di riferimento ogni significativa deviazione dai programmi concordati, gestire, oltre al personale del servizio, eventuali Obiettori di Coscienza e Lavoratori Socialmente Utili assegnati al servizio

11. I Responsabili di Servizio possono affidare a dipendenti assegnati al loro servizio, la responsabilità di singoli procedimenti, ferma restando la competenza all'adozione dell'atto finale.

12. I Responsabili dei Servizi sono responsabili della gestione e dei risultati.

Art. 53
Rappresentanza del Comune in giudizio

1. Fatto salvo quanto statuito dall'art. 27 comma 4 del presente statuto la rappresentanza in giudizio del comune in tutti i gradi di giudizio spetta al capo della Amministrazione qualora si verta in tema di atti di competenza degli organi di governo, ai dirigenti / responsabili dei servizi in relazione alle rispettive posizioni negli altri casi.

CAPO III
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 54
Attività amministrativa del Comune nell'esercizio di funzioni e servizi pubblici

1. Il Comune impronta la propria attività amministrativa di gestione dei servizi pubblici ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti in materia di azione amministrativa dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. Il Comune, per un'efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati, attua le forme associative e di cooperazione con i Comuni limitrofi, la Comunità Montana, la Provincia ed ogni altro Ente pubblico previste dalla legge e dal presente Statuto.

4. Il Comune può delegare alla Comunità Montana ed alla Provincia l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzarne una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 55
Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000 n 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27/7/00 n 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

a. all'informazione del contribuente (art. 5);

b. alla conoscenza degli atti e semplificazione (art.6);

c. alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);

d. alla remissione in termini (art.9);

e. alla tutela dell'affidamento e della buona fede ed agli errori del contribuente (art. 109;

f. all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19);

Art. 56
Forme di gestione dei servizi pubblici locali

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 46, comma 1;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 46, commi 2 e 3.

4. Il Comune può delegare alla Comunità Montana ed alla Provincia l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzarne una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 57
Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 58
Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 59
Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro

attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 60
Società

1. Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 61
Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 62
Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

CAPO IV
RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI COMUNALI

Art. 63
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da loro violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalla legge in materia.

3. Il Sindaco od il Segretario Comunale che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1°, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale, la denuncia é fatta a cura del Sindaco; altresì denunciata, nelle forme previste dalla legge, ogni irregolarità che dia luogo a responsabilità giuridica da parte del Sindaco o degli organi collegiali dell'Ente, riscontrata dal revisore dei conti del Comune o dal Comitato Regionale di Controllo.

Art. 64
Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Il Comune, ove abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E' danno ingiusto, agli effetti del precedente comma 1°, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore e del dipendente sussiste quando la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni o consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore ed il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto deriva da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od all'operazione; la responsabilità é esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 65
Responsabilità degli agenti contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, negli incarichi attribuiti a detti agenti ed in genere nel maneggio del denaro del Comune, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 66
Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché la sua inestensibilità agli eredi.

Art. 67
Assistenza legale e tutela dei diritti ed interessi del Comune

1. Il Comune nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli amministratori, al Segretario comunale ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non sussista conflitto di interesse con l'Ente.

TITOLO III
ATTIVITA' FUNZIONALI

CAPO I
LE FORME ASSOCIATIVE

Art. 68
Principio di cooperazione

1. L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza, avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dalla legge, attraverso accordi, intese e forme di cooperazione.

Art. 69
Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'amministrazione comunale può promuovere e stipulare apposite convenzioni con i Comuni e con la Provincia e con la Comunità Montana.

2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina forme di consultazione degli Enti contraenti, fini, tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione e reciproci obblighi e garanzie tra gli Enti.

3. Preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 70
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, la Provincia e la Comunità Montana per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali dalla legge e dal presente Statuto, in quanto compatibili.

2. A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere la trasmissione agli Enti contraenti degli atti fondamentali del consorzio e l'obbligo della loro pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori.

4. La composizione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio Statuto.

5. Il Comune non può aderire a più di un consorzio con gli stessi Comuni.

Art. 71
Unione con i Comuni contermini

1. Il Comune può aderire, con i Comuni contermini in previsione di una eventuale fusione, alla costituzione di una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi.

2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli Consigli comunali a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Sono organi dell'unione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente; la loro elezione e composizione sono regolate dalla legge e dal regolamento.

4. Il regolamento contiene altresì l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alla finanza dell'unione ed ai rapporti finanziari con i singoli Comuni; all'unione competono comunque le tasse, le tariffe ed i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

5. Nel caso l'unione interessi tutti i Comuni che fanno parte della Comunità Montana, questa può svolgere le attribuzioni dell'unione stessa, senza per altro essere privata dell'esercizio delle proprie funzioni.

6. La legge regola i limiti costitutivi di popolazione, la durata e l'eventuale scioglimento dell'unione.

Art. 72
Accordi di programma e conferenze di servizi

1. L'amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco, può partecipare ed aderire alla conclusione di appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro completa realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Comunità Montana, Provincia, Regione, amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici nei modi previsti dalla legge.

2. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana il Comune darà priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.

3. Qualora il Comune abbia competenza primaria o prevalente sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento da realizzarsi, l'iniziativa indirizzata a promuovere la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento, é intrapresa dal Sindaco, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

4. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

5. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, é approvato con atto formale del Sindaco, previa deliberazione d'intenti della Giunta Comunale.

6. L'accordo oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanzia-

mento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

7. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

8. Per una migliore cooperazione con gli altri Enti pubblici interessati ed una semplificazione della propria attività amministrativa, il Comune, tramite il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo o debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, può indire una conferenza dei servizi nei modi e nelle forme previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dall'apposito regolamento comunale.

Art. 73
Rapporti con la Comunità Montana

1. Se la natura e l'oggetto di un servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio può essere affidata alla medesima. In particolare l'affidamento può riguardare i servizi socio-sanitari e quelli territoriali di base.

2. L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, che determina, in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

3. Il Comune può usufruire, anche nel campo della informatizzazione, delle prestazioni tecniche rese dai competenti uffici della Comunità Montana, formalizzando le relative procedure nelle forme indicate nel comma precedente.

4. L'esercizio associato, con altri Comuni appartenenti alla stessa Comunità Montana, di funzioni proprie del Comune o delegate dalla Regione spetta in via prioritaria alla Comunità Montana quando lo consigli una loro più efficace ed efficiente gestione e nel caso dell'unione di Comuni di cui all'articolo 66 comma 5° del presente Statuto.

CAPO II
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 74
Collaborazione dei cittadini e partecipazione al procedimento amministrativo

1. Ai fini di garantire la massima tempestività ed efficacia della propria attività amministrativa ed ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità od espressamente previste dalla legge, dal presente Statuto o dal regolamento, l'amministrazione comunale é tenuta a comunicare, per mezzo del responsabile del servizio, l'avvio del procedimento ad ogni soggetto portatore di interessi pubblici, privati o diffusi, che debba intervenire o sia destinato a subire effetti diretti dal provvedimento finale del procedimento od al quale possa comunque derivare un pregiudizio dal procedimento stesso.

2. La notizia dell'avvio del procedimento é data ai soggetti di cui al precedente comma mediante comunicazione personale o forme di pubblicità idonee che contengano le indicazioni previste dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241; a tal fine il Comune utilizza il proprio Albo pretorio e gli appositi spazi di informazione alla popolazione per la pubblicazione di tutti i provvedimenti la cui divulgazione estesa ad una pluralità di soggetti é prevista dalla legge o ritenuta necessaria dall'amministrazione stessa e per i quali la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa.

3. L'amministrazione, attraverso il responsabile d'ufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

4. Onde evitare controversie e senza pregiudizio dei diritti dei terzi e contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'amministrazione e gli interessati, tramite atti scritti a pena di nullità, al fine di determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibile, pur restando le eventuali controversie riservate alla esclusiva competenza del giudice amministrativo.

5. I modi e le forme di attivazione, i casi di esclusione ed i meccanismi di individuazione dei responsabili delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

6. Ogni procedimento amministrativo, esclusi gli atti normativi ed a contenuto generale, attivato dall'amministrazione comunale, deve essere debitamente motivato e concluso nel termine di trenta giorni, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge o dal regolamento di cui al precedente comma.

7. Il regolamento deve prevedere che nella trattazione delle pratiche si segua strettamente il loro ordine cronologico di presentazione e protocollazione, salvi i casi d'urgenza appositamente disciplinati.

Art. 75
Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e previsione di regolamento o per effetto di una temporanea o motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione per non pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, Enti o imprese o per non recare danno agli interessi del Comune.

2. Al fine di assicurare la trasparenza della propria attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, l'amministrazione comunale riconosce ed assicura, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge e dall'apposito regolamento comunale.

3. Il regolamento individua le categorie di documenti sottratti all'accesso per esigenze determinate per legge; salvo diverse disposizioni di legge, non é comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti e procedimenti normativi, amministrativi generali, tributari, di pianificazione e di programmazione.

4. L'amministrazione comunale ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

5. Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

6. Il regolamento deve inoltre prevedere idonee forme di informazione dei cittadini sull'attività amministrativa del Comune di maggiore rilievo ed importanza.

Art. 76
Valorizzazione delle forme associative operanti sul territorio

1. L'amministrazione comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei comitati e degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici, sociali, ricreativi, sportivi.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita del Comune attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L'amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1°, nei modi e nelle forme determinati dall'apposito regolamento.

4. Presso la sede comunale viene istituito un apposito albo per la iscrizione delle associazioni e degli Enti esponenziali vari operanti nel territorio del Comune che presentino apposita richiesta, nella quale deve risultare il nominativo del proprio presidente a cui dovranno essere inviate tutte le comunicazioni relative alle procedure che li riguardino, previste dal presente Statuto e dal regolamento.

Art. 77
Forme di consultazione della popolazione

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle proprie iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite conferenze ed assemblee, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

3. L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale o i mezzi audiovisivi.

4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli od associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche ed attivando le disposizioni previste dal presente Statuto e dal regolamento.

5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con operazioni di voto.

Art. 78
Istanze - Petizioni - Proposte

1. I cittadini italiani maggiori di età residenti nel Comune o, se non residenti, esercenti attività economiche nello stesso, possono, in forma singola o associata, formulare agli organi dell'amministrazione comunale istanze, proposte o petizioni indirizzate all'esclusivo fine di tutelare interessi collettivi e diffusi.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte debbono essere presentate in forma scritta; le firme dei sottoscrittori delle petizioni e proposte, a pena di inammissibilità devono essere autenticate ai sensi di legge.

3. La Giunta comunale verifica il contenuto delle istanze, delle petizioni e delle proposte, sotto il profilo dell'ammissibilità della materia, dell'interesse tutelato e dell'osservanza delle formalità richieste.

4. La decisione sull'ammissibilità delle istanze, delle petizioni e delle proposte deve essere espressa entro trenta giorni dalla loro presentazione.

5. Nel caso di istruttoria negativa, viene fornita dal Sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati, tramite il primo firmatario delle rispettive richieste od i Presidenti delle associazioni firmatarie delle relative iniziative; con analoga procedura, nel caso di riscontro positivo, nella risposta devono essere indicati i futuri sviluppi procedimentali con l'indicazione degli uffici preposti e dei relativi responsabili.

6. Le istanze, le petizioni e le proposte giudicate ammissibili devono essere sottoposte all'esame del consiglio comunale, nelle materie di sua competenza, con iscrizione all'ordine del giorno, nei successivi trenta giorni.

7. Il Consiglio comunale esamina le istanze, petizioni e proposte ammesse e poste all'ordine del giorno, facendo pervenire al domicilio degli istanti o proponenti, nelle forme di cui al precedente comma 5°, le determinazioni espresse in merito con apposita deliberazione.

8. Analogamente provvede la Giunta comunale nelle materie di sua competenza.

9. Le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini, le petizioni e le proposte da non meno di 40 cittadini.

10. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa del presente articolo le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto

b) tributi e bilancio
c) espropriazioni per pubblica utilità
d) designazione e nomine.

11. Le modalità procedimentali per la presentazione, l'esame di ammissibilità e di merito e la decisione delle istanze, petizioni e proposte sono stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 79
Referendum consultivi

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa é prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva rilevanza locale.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti:
a) revisione dello statuto
b) tributi e bilancio
c) espropri per pubblica utilità
d) designazioni e nomine
e) norme statali e regionali contenenti disposizioni obbligatorie per il Comune
f) quesiti già oggetto, nei precedenti cinque anni, di referendum con esito negativo.

3. L'iniziativa per il referendum può essere intrapresa dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, o da un quinto dei cittadini elettori residenti nel Comune.

4. Presso il Consiglio Comunale agisce una apposita commissione, disciplinata dal regolamento, alla quale é affidato il giudizio tecnico di ammissibilità del referendum stesso, per regolarità di presentazione, di materia e di chiarezza del quesito referendario.

5. Il regolamento di cui al precedente comma disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

6. La proposta di referendum deve essere presentata al Sindaco, il quale entro quindici giorni dalla ricezione informa la Giunta comunale della stessa e l'affida alla commissione di cui al comma precedente, che esprime il proprio parere di ammissibilità e regolarità sotto forma di apposita relazione, entro i trenta giorni successivi.

7. Il Consiglio Comunale é tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa referendaria entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della commissione e, ove tutto sia regolare, indice il referendum, inviando gli atti nei venti giorni successivi alla Giunta Comunale per la fissazione della data, che non potrà essere stabilita prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla succitata delibera di indizione; il Sindaco provvede alla convocazione dei relativi comizi.

8. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

9. La decisione da parte del Consiglio comunale di non accogliere, totalmente o parzialmente, per motivi di legittimità, la proposta referendaria deve risultare da apposita deliberazione assunta con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

10. Nei casi di ammissibilità della proposta, le modalità per la consultazione devono formare oggetto di un disciplinare che, approvato dal Consiglio Comunale, viene depositato presso la segreteria comunale a disposizione dei cittadini interessati.

11. Il referendum non può considerarsi valido se non si registra la partecipazione al voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

12. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere dell'apposita commissione, può sospendere l'espletamento del referendum sino al decimo giorno precedente la data fissata per la consultazione, ove la richiesta formulata dal comitato promotore abbia trovato accoglimento e siano venute meno le ragioni per la consultazione referendaria.

13. Per le procedure di voto si segue la disciplina relativa all'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

14. La regolarità del procedimento della consultazione popolare é accertata dall'ufficio comunale per le elezioni in collaborazione con la commissione di cui al precedente comma 4°.

15. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati definitivi della consultazione, il Consiglio comunale deve pronunciarsi e provvedere, se occorrente, in merito all'esito ottenuto dalla proposta referendaria e ad eventuali ricorsi presentati nei termini di legge dalla avvenuta consultazione; il mancato immediato recepimento delle indicazioni referendarie deve risultare, adeguatamente motivato, nello stesso provvedimento, assunto nelle stesse forme di cui al precedente comma 9°.

16. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.

SEZIONE II
L'AZIONE POPOLARE

Art. 80
Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Il Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

2. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della Legge 8.7.1986 n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'Associazione.

Art. 81
Difensore Civico

1. Il Comune può promuovere ed aderire a convenzioni fra più Comuni e con la Comunità Montana per l'istituzione del difensore civico, il quale svolgerà il ruolo attribuitogli dalla legge.

2. In tal caso le modalità di elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico verranno concordati a mezzo di convenzione con gli Enti interessati sulla base di apposite norme disciplinari che formeranno oggetto di eventuali procedure di integrazione e di revisione del presente Statuto.

TITOLO IV
FINANZE E CONTABILITA'

CAPO I
LA GESTIONE ECONOMICA DELLA FINANZA LOCALE

Art. 82
Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 83
Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

TITOLO V
FUNZIONE NORMATIVA

CAPO I
STATUTO

Art. 84
Contenuto e modalità di revisione dello statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale; ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno un quinto di cittadini elettori residenti nel Comune rivolta a proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli; in tale ipotesi si applica, in quanto compatibile , la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte d'iniziativa popolare dall'articolo 77 e seguenti del presente Statuto e dall'apposito regolamento Comunale.

3. Le deliberazioni di revisione del presente Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267. Lo Statuto, per lo stesso argomento, non può essere modificato se non trascorsi 180 (centottanta) giorni, fatte salve le modifiche che si rendano necessarie in ottemperanza a speciali disposizioni di legge.

4. Il Consiglio Comunale non può deliberare l'abrogazione totale dello Statuto vigente se non provvede nella stessa seduta all'approvazione di un nuovo testo statutario; lo Statuto abrogato rimane in vigore sino a quando non diviene operante il nuovo testo che lo sostituisce.

5. Gli Statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

6. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

7. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

8. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli Statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette,

CAPO II
REGOLAMENTI

Art. 85
Potere normativo regolamentare

1. Il Comune ha potere normativo regolamentare:

a)-nelle materie previste dalla legge o dallo Statuto;

b)-nelle altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette prescrizioni legislative e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali o regionali e del presente Statuto, tenendo conto di analoghe disposizioni emanate da soggetti pubblici aventi una concorrente competenza nell'ambito delle stesse attività amministrative regolamentate.

Art. 86
Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla Giunta comunale, la quale deve attivare ogni mezzo utile al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formulazione, anche tramite le forme di iniziativa e consultazione popolare di cui al presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi della legge e del presente Statuto salvo quelli che la legge stessa assegna alla specifica competenza della Giunta Comunale.

3. Il Consiglio comunale adotta i propri regolamenti a maggioranza assoluta dei propri componenti.

4. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di idonea pubblicità al fine di consentirne una effettiva ed agevole conoscenza ai cittadini; essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli negli uffici comunali.

Art. 87
Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:

a)-non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b)-la loro efficacia é limitata all'ambito della competenza territoriale comunale;

c)-non possono contenere norme a carattere particolare, le norme transitorie possono eccezionalmente prevedere norme di carattere particolare per la definizione di situazioni giuridiche e per esigenze di pubblico interesse;

d)-non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse.

2. I regolamenti comunali, oltre che dalle disposizioni normative di cui alla lettera a) del precedente comma, non possono essere abrogati che da regolamenti posteriori, espressamente per apposita previsione nel provvedimento deliberativo del Consiglio comunale od implicitamente per incompatibilità assoluta tra le nuove disposizioni regolamentari e le precedenti e nel caso in cui un nuovo regolamento regoli ex novo l'intera materia già disciplinata da quello anteriore.

3. Le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi e si aggiorna automaticamente ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrato al 31 dicembre per il biennio precedente.

Art. 88
Entrata in vigore

1. Salvo diversa specifica disposizione di legge i regolamenti entrano in vigore non appena diventa esecutiva la deliberazione di adozione degli stessi.

CAPO III
ORDINANZE

Art. 89
Ordinanze ordinaria - Circolari e direttive

1. Il Sindaco e i responsabili degli uffici e dei servizi emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari, nelle materie di propria competenza.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive attuative od esplicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1° devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio; durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che ne permettano l' effettiva conoscenza ai cittadini, ed essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Le ordinanze, le circolari e le direttive di cui ai precedenti commi devono essere redatte in forma scritta ed essere notificate a mezzo del messo comunale ai diretti interessati.

5. Se gli interessati non adempiono all'ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito, i lavori eventualmente necessari verranno fatti eseguire d'ufficio, ove occorra con l'assistenza della forza pubblica; delle spese incontrate sarà redatta una nota che, resa esecutiva dal Prefetto, sarà trasmessa all'esattore, il quale riscuoterà la somma ivi indicata a carico degli inadempienti coi privilegi e nelle forme previste per la riscossione delle imposte dirette.

6. Le violazioni alle ordinanze possono essere punite con sanzioni amministrative pecuniarie stabilite nei Regolamenti comunali a cui fanno riferimento o la cui entità è definita nell'ordinanza stessa sulla base di quanto previsto per analoghe situazioni dai Regolamenti comunali".

Art. 90
Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti, nelle materie di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

2. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità; per la loro esecuzione il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del precedente comma 1° é rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi; per la riscossione delle spese incontrate il Sindaco si avvale della stessa procedura di cui al comma 5° del precedente articolo.

4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al comma 3° del precedente articolo.

6. Ove il Sindaco, o il suo sostituto delegato, non adotti provvedimenti di cui al presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

7. Le ordinanze contingibili ed urgenti devono essere comunicate al Prefetto all'atto della loro emanazione.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 91
Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 92
Entrata in vigore dello Statuto e delle variazioni

1. Lo Statuto, e le sue variazioni, é pubblicato nel bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per il suo inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Lo Statuto, e le sue variazioni, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all' Albo Pretorio del Comune

Comune di Brusnengo (Biella)

Statuto comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 16 marzo 2007.

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Il Comune di Brusnengo

1. Il Comune di Brusnengo è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dalle norme del presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali, regionali e del presente Statuto Comunale, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2
Autonomia
(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana. Dà il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato. Dà la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'Amministrazione Comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5 Il Comune tutela il patrimonio linguistico locale e valorizza la lingua locale promuovendone l'uso e favorendone così l'apprendimento

6. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, può promuovere anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

7. Il Comune può partecipare ad una sola unione di comuni, mentre può partecipare a più Società per azioni, consorzi ed associazioni.

8. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali. In particolare il Comune promuove, direttamente ed avvalendosi delle altre istituzioni e forme associative presenti sul suo territorio, le iniziative tese alla conservazione, riscoperta, salvaguardia e valorizzazione delle tradizioni culturali, storiche, artistiche e folkloristiche della propria comunità e la tutela del proprio ambiente naturale.

9. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obbiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4
Territorio e sede Comunale
(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo che ricomprende quale agglomerato storicamente riconosciuto la località (ex frazione) di Caraceto, è cioè costituita dall'intero territorio Comunale

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 10,42, confina con i Comuni di Masserano, Curino, Roasio, Rovasenda.

3. Il Palazzo Civico, sede Comunale, è ubicato nel Capoluogo in Via Chioso n. 46, presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi Comunale e le commissioni comunali.

4. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e delle commissioni in altra sede.

5. Sia gli organi che le commissioni di cui al terzo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

6. La modifica della ubicazione della sede Comunale può essere disposta dal Consiglio.

Art. 5
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore
Distintivo del Sindaco
(Artt. 6, c. 2 e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Brusnengo e ha diritto di fregiarsi con lo stemma, così blasonato: "Partito d'oro e di azzurro, alla pianura di verde: nel PRIMO, al grappolo d'uva, di porpora, munito di tralcio al naturale, posto in fascia e pampinoso di uno, verde; nel secondo, alle tre spighe di orzo, poste a ventaglio, d'oro; con il monte all'italiana di tre colli, posto sulla partizione, fondato sulla pianura, dell'uno all'altro. Ornamenti esteriori da Comune".

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un Assessore, si può esibire il gonfalone Comunale nella seguente foggia: "Drappo partito d'azzurro e di giallo, riccamente ornato con ricami d'argento e caricato dello

stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento Comune di Brusnengo".

3. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

4. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal Regolamento.

5. L'uso dello stemma può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6
Pari opportunità
(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 61, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, trova applicazione quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

Art. 7
Consiglio Comunale dei Ragazzi
(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha lo scopo di favorire la partecipazione degli studenti alla vita istituzionale.

2. Il Consiglio Comunale ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento che sarà redatto dal Consiglio Comunale dei ragazzi e approvato dal Consiglio Comunale in apposita seduta.

Art. 8
Consulta delle Associazioni

1. La Consulta delle Associazioni del Comune di Brusnengo, ha finalità consultive e di stimolo per le varie Associazioni presenti sul territorio; il suo scopo è quello coordinare ed eventualmente di migliorare le attività e le manifestazioni delle varie Associazioni, di redigere annualmente un calendario, concordato, delle future manifestazioni.

2. La Consulta rappresenterà un punto di aggregazione delle varie Associazioni, per ottenere contributi, agevolazioni ed eventuali sedi, in immobili comunali, le Associazioni dovranno aderire alla Consulta.

3. Tutte le Associazioni presenti sul territorio hanno diritto a partecipare, il funzionamento e le attività sono regolate dall'apposito Statuto della Consulta delle Associazioni, approvato dal Consiglio Comunale..

Art. 9
Consulta Giovanile

1. La Consulta Giovanile del Comune di Brusnengo, ha finalità consultive e di stimolo per l'Amministrazione Comunale nell'affrontare le politiche giovanili, il cui scopo è quello di migliorare il clima di grande disorientamento giovanile, la Consulta rappresenterà un punto di aggregazione dei giovani con il fine di prevenire il tipico diffuso disagio di questa fascia di età, prodromo non raramente, di attività e comportamenti al limite della liceità.

2. Le modalità di elezione e il funzionamento e le attività sono regolate dall'apposito Statuto della Consulta Giovanile, che risulta composto da n. 12 articoli.

Art. 10
Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della conferenza stato-città-autonomie locali, in particolare per:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

2. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie, in modo di applicare i principi e le regole della programmazione.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una miglior qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni ad altri enti intercomunali o forme associate tra enti locali.

Art. 11
Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12
Presidenza
(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.

2. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a no-

minare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i Consiglieri di maggioranza e di minoranza.

4. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio.

Art. 13
Consiglieri comunali - Convalida
Programma di governo
(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale, per fatti connessi all'espletamento del mandato dei Consiglieri, sono regolati dalla legge e dal Regolamento Comunale.

3. Il Consiglio provvede nelle prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art.41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice Sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capi gruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti, da realizzare nel corso del mandato.

6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio Comunale esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione approvando la relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale.

8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

9. I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi secondo quanto indicato dal Regolamento Comunale.

Art. 14
Funzionamento del Consiglio - Decadenza dei Consiglieri
(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno cinque giorni prima, per le convocazioni in seduta ordinaria, tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria ed un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al Presidente del Consiglio, da parte del responsabile del servizio, entro i termini prescritti per il recapito degli avvisi di convocazione ai Consiglieri;

c) prevedere, per la validità della seduta, almeno la presenza della metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; però alla seconda convocazione, che deve essere prevista già all'atto della prima convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni saranno valide, con la presenza di almeno quattro Consiglieri oltre il Sindaco;

d) richiedere, per l'approvazione, in eventuale seconda convocazione, del bilancio preventivo, del riequilibrio della gestione e del rendiconto della gestione, la stessa presenza dei Consiglieri, prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del Consiglio.

2. In pendenza dell'approvazione del Regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio con relativo capogruppo:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste elette.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare, per iscritto, l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dopo data della avvenuta seduta del Consiglio.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive oppure a cinque sedute anche non consecutive, nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dal recapito dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 15
Sessioni del Consiglio
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello Statuto.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 16
Esercizio della potestà regolamentare
(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria Comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio Comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 17
Commissioni consiliari
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consiliari permanenti o speciali, composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. Ferme restando le commissioni previste dalla legge, possono essere istituite commissioni speciali per materia o specifico argomento con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti, senza oneri per il Comune.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

5. Fanno parte di ciascuna commissione il Sindaco o suo delegato in qualità di Presidente, l'assessore competente più n. 2 rappresentanti di cui almeno uno di minoranza, oltre ad un rappresentante designato dalle Associazioni, gruppi ed organizzazioni esterne interessate ed individuate dal Consiglio Comunale con apposito atto. Le determinazioni delle commissioni consiliari vengono messe a verbale da funzionario Comunale o da membro designato dalla commissione stessa e sottoscritto dal medesimo unitamente al Presidente. Gli avvisi di convocazione della commissione, da recapitarsi almeno tre giorni prima, o, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima della seduta, sono destinate agli interessati che potranno intervenire alla riunione personalmente e nel caso di associazioni delegare altra persona.

Art. 18
Costituzione di commissioni speciali
(Art. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i Consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commisione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione, limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate dal comma 2 del presente articolo.

Art. 19
Referenti zonali o per materia

1. Il Sindaco con proprio provvedimento, sentito il Consiglio Comunale, può nominare per ambiti zonali o per materia, dei referenti con compiti consultivi definiti con il medesimo provvedimento.

Art. 20
Indirizzi per le nomine e le designazioni
(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento, per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 21
Interrogazioni, interpellanze e mozioni
(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni al Sindaco od agli assessori, disciplinate dl Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio.

2. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione, interpellanze e mozioni deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

3. Il Sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 20 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, di provvedere con immediatezza in sede di Consiglio Comunale, a voce apposita dell'ordine del giorno, quando le interrogazioni sono pervenute almeno cinque giorni prima della data di convocazione; diversamente in sede del primo Consiglio Comunale;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

CAPO II
SINDACO E GIUNTA

Art. 22
Elezione del Sindaco
(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al Vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

Art. 23
Linee programmatiche
(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 22, debbono analiticamente indicare le azioni ed i progetti da realizzare nel corso del mandato, in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 24
Vicesindaco
(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 25
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 26
La Giunta - Composizione e nomina - Presidenza
(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e dal numero massimo di quattro (4) assessori, compreso il Vicesindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere Comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non Consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli assessori, non Consiglieri, partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

3. Il Sindaco, per la nomina della Giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non Consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 27
Competenze della Giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della Giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 28
Funzionamento della Giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa l'ordine del giorno della seduta, nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta, assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della Giunta stessa. Il voto è palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal Regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale, con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito Regolamento disciplina il funzionamento della Giunta Comunale.

Art. 29
Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili dopo la protocollatura, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 30
Partecipazione dei cittadini
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato di utilità sociale, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 31
Riunioni e assemblee
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 32
Consultazioni
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito Regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 33
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai Regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. l responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo Comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittono orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1. hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 34
Istanze

1. I cittadini, le Associazioni, i Comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal Responsabile del servizio interessato a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 35
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento di cui al terzo comma dell'art. 51 determina la procedura della petizione, i tempi le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si conclude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 36
Proposte

1. n. 100 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati nonchè dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO IL
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 37
Principi generali

1. 1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 40 l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 38
Associazioni

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i finì di cui al precedente articolo, le Associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle Associazioni devono essere presedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 39
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. Il Consiglio Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio Comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art 40
Incentivazione

1. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

Art. 41
Partecipazione alle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari, su richiesta delle Associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art. 42
Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale
(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:

a) favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuoverà la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

CAPO III
REFERENDUM

Art. 43
Azione referendaria
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono previsti referendum consultativi in tutte le materie di esclusiva competenza Comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 20 per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio Comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 44
Disciplina del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito Regolamento Comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il Regolamento deve prevedere:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f) le modalità di attuazione.

Art. 45
Effetti del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato, se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è ragGiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 46
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 47
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione e delle Aziende speciali sono pubblici con le limitazioni previste dal precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26, legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 48
Istituzione dell'ufficio
(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale può essere istituito nel Comune l'ufficio del "Difensore Civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 49
Nomina - Funzioni - Disciplina
(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Con apposito Regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del Difensore Civico.

2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione di un Comune ufficio del Difensore Civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito Regolamento.

3. Il Regolamento dovrà prevedere la disciplina dello svolgimento delle funzioni di controllo di cui all'art. 127 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO III
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 50
Albo pretorio - Ripubblicazione dei regolamenti
(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio Co-

munale per la pubblicazione che la legge, lo Statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente e deve essere favorita ogni forma di divulgazione possibile degli atti anche mediante l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dal Consiglio Comunale, muniti degli estremi della pubblicazione e del provvedimento di esame da parte dell'organo di controllo, sono ripubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico mediante appositi manifesti nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun Regolamento, il primo giorno del mese successivo all'inizio della ripubblicazione.

4. Il Responsabile del Servizio cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo Comunale, su attestazione di questo, ne certifica l' avvenuta pubblicazione.

Art. 51
Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, con Enti sovracomunali e con la Provincia.

Art. 52
Statuto dei diritti del contribuente
(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

a) all'informazione del contribuente (art. 5);

b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);

c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);

d) alla remissione in termini (art. 9);

e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);

f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO IV
FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 53
Ordinamento finanziario e contabile
(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello stato.

2. Apposito Regolamento disciplinerà la contabilità Comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 54
Revisione economico-finanziaria

(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il Regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 53, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

TITOLO V
I SERVIZI

Art. 55
Forma di gestione
(Artt. 113 e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 46, comma 1;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 59, commi 2 e 3.

Art. 56
Gestione in economia
(Art. 113, c. 1.a, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 57
Aziende speciali
(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.

2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il direttore:

a) il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo Statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo Statuto, approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

7. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio Regolamento.

8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 58
Istituzioni
(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio Comunale.

3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 59
Società
(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 60
Concessione a terzi
(Art. 113, c. 1b, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 61
Tariffe dei servizi
(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla Giunta Comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VI
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 62
Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi.

Art. 63
Municipio

1. Laddove venisse istituito, con legge regionale, il Municipio, i compiti di gestione dei servizi di base e le altre attribuzioni delegate verranno disciplinate con apposito Regolamento.

CAPO II
FORME COLLABORATIVE

Art. 64
Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 65
Convenzioni
(Art. 30, c. 1 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

2. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi, anche individuando nuove attività di comune interesse, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali.

3. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Per ragioni di economicità e di efficienza dell'azione amministrativa, è possibile prevedere, tramite convenzione, la costituzione di Uffici comuni con altri Enti locali. A tali uffici si potranno affidare funzioni pubbliche o delegare funzioni proprie degli Enti partecipanti alla convenzione.

Art.66
Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di Azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 65, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli Albi pretori degli Enti consorziati.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 67
Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 44 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 68
Accordi di programma
(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo,con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto,

previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale.

TITOLO VII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 69
Criteri generali in materia di organizzazione
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 70
Ordinamento degli uffici e dei servizi
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune disciplina, con apposito Regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 71
Organizzazione del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 72
Stato giuridico e trattamento economico del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 73
Incarichi esterni
(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 74
Segretario Comunale - Direttore generale
(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario Comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario Comunale.

3. Al segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario Comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 75
Responsabili degli uffici e dei servizi
(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni, di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto o dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di Amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza Comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;

n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo Comunale" autorizzato a notificare gli atti del Comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

Art. 76
Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
(Art. 90, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta Comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica Amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 77
Rappresentanza del Comune in giudizio

(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In tutti i gradi di giudizio la rappresentanza del Comune, sia come attore che come convenuto è il Sindaco fatta eccezione:

a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il Comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 78
Violazioni di norme comunali - Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del Regolamento o dell'ordinanza.

2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a euro 50,00 né superiore a euro 500,00.

3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.

4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il Sindaco.

5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di . 50.00 e massima di u ro 500,00.

Art. 79
Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al Sindaco, ovvero genericamente al Comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al Comune stesso dei relativi proventi, il Direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il Segretario Comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al Sindaco o, genericamente, al Comune.

Art. 80
Modifiche dello Statuto
(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione

ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto o di nuove norme.

Art. 81
Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.

2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 82
Entrata in vigore
(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge ed i regolamenti vigenti se compatibili.

Comunita' Montana Valli Orco e Soana - Locana (Torino)

Modifiche ed integrazioni allo Statuto (Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 27.04.2007

a. il comma 1, dell'art. 1 è sostituito dal seguente: "1. Fra i Comuni di Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana è costituita, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 68 del 19 Luglio 2004, la Comunità Montana Valli Orco e Soana".

b. alla lett. g), del c. 3, dell'art. 5 la parola "industriale" è sostituita con "economica" e al termine del capoverso la lett. "g" è sostituita con la lett. "f".

c. dopo il comma 3, dell'art. 9 è inserito il seguente comma: "4. La seduta destinata alla convalida è pubblica ed alla relativa votazione partecipano i candidati, designati dai Comuni, anche nel caso in cui siano evidenziate, nei loro confronti, condizioni ostative a ricoprire la carica di Consigliere della Comunità Montana".

d. dopo il comma 2, dell'art. 14 è inserito il seguente comma: "2-bis. L'avviso di convocazione può essere inviato ai Comuni membri a mezzo posta elettronica certificata; in tal modo l'avviso medesimo è sottoscritto con firma digitale. L'avviso di convocazione può essere trasmesso anche a mezzo fax; sul documento è apposta la seguente dicitura "in originale firmato: Il Presidente del Consiglio". I Comuni membri, per il tramite dei propri messi notificatori, provvedono a restituire una copia degli avvisi di convocazione inviati con le modalità sopra citate".

e. dopo il comma 2, dell'art. 21 è inserito il seguente comma: "3. La seduta, nella quale si procede alla surroga di cui al comma 2, è pubblica e alla relativa votazione partecipano i rappresentanti nominati dai Comuni in sostituzione di quelli cessati. Analoga procedura si adotta nel caso di nomine conseguenti a consultazioni elettorali non interessanti la maggioranza dei Comuni membri".

f. al comma 1, dell'art. 24 le parole "della Comunità Montana" sono sostituite con le seguenti: "del Consiglio".

g. al comma 1, dell'art. 25 la parola "cinque" è sostituita con "sette".

h. al comma 2, dell'art. 26 dopo la parola "giorni" è inserita la seguente locuzione: "liberi, ovvero non computando il giorno iniziale e quello finale".

i. dopo il comma 2, dell'art. 26 è inserito il seguente comma: "2-bis. I Consiglieri, pena la non registrazione degli atti al Registro di Protocollo da parte dell'Ufficio di Segreteria Generale, possono sottoscrivere esclusivamente un solo documento programmatico. In caso contrario, l'Ufficio di Segreteria Generale invita i candidati alla carica di Presidente della Comunità Montana a regolarizzare, sempre entro il termine di cui al c. 2, del presente articolo, i documenti programmatici".

j. l'art. 67 è abrogato.

ALTRI ANNUNCI

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Cuneo

Pubblicazione graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di ERP nel Comune di Alba

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.03.1995 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Alba e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 11/10/2005 dal Comune di Alba.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 3 maggio 2007

Il Presidente
Ugo Reppuci

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Cuneo

Pubblicazione graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di ERP nel Comune di Alba per appartenenti alle Forze dell'Ordine

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.03.1995 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Alba e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva per appartenenti alle Forze dell'Ordine relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 11/10/2005 dal Comune di Alba.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 3 maggio 2007

Il Presidente
Ugo Reppuci

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Cuneo

Pubblicazione graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di ERP nel Comune di Saluzzo

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.03.1995 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Saluzzo e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 23/01/2006 dal Comune di Saluzzo.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 3 maggio 2007

Il Presidente
Ugo Reppuci

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Cuneo

Pubblicazione graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di ERP nel Comune di Saluzzo per appartenenti alle Forze dell'Ordine

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.03.1995 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Saluzzo e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva per appartenenti alle Forze dell'Ordine relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 23/01/2006 dal Comune di Saluzzo.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 3 maggio 2007

Il Presidente
Ugo Reppuci

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Cuneo

Pubblicazione graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di ERP nel Comune di Verzuolo

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.03.1995 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Verzuolo e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 10/08/2006 dal Comune di Verzuolo.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 3 maggio 2007

Il Presidente
Ugo Reppuci

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Cuneo

Pubblicazione graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di ERP nel Comune di Villanova Mondovì

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.03.1995 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Villanova Mondovi' e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 09/03/2006 dal Comune di Villanova Mondovi'.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 3 maggio 2007

Il Presidente
Ugo Reppuci

Agenzia Torino 2006 - Torino

Decreto di espropriazione e asservimento n. 02-R02 - Impianto di risalita Fraiteve 3 a favore della Regione Piemonte, con sede in Torino, Piazza Castello, 165, dei beni immobili siti nei Comuni di Sestriere e Cesana Torinese inerenti i lavori di realizzazione dell'impianto di risalita "Fraiteve 3"

Il Dirigente Amministrativo Responsabile del Procedimento Espropriativo

(omissis)

decreta

A favore della Regione Piemonte con sede in Torino - Piazza Castello, 165 - (omissis) - viene autorizzata l'espropriazione dei beni immobili siti nei Comuni di Sestriere e Cesana Torinese di proprietà delle Ditte riportate nell'elenco allegato "B" facente parte integrante del presente Decreto.

(omissis)

E' altresì autorizzata in favore della Regione Piemonte l'imposizione di servitù sugli immobili indicati nell'allegato elenco "B".

(omissis)

Torino, 9 maggio 2007

Il Dirigente Amministrativo
Responsabile del procedimento espropriativo
Giovanni Iodice

Comune di Alessandria

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 02/04/2007: piano esecutivo convenzionato Area Urbana Cristo in Alessandria, prolungamento di via U. Giordano. Proprietà: Comune di Alessandria, Soc. PICA S.a.s., Sig.ra Maccagno Maria Vittoria, D.Immobiliare S.r.l.- Approvazione

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Approvare ai sensi dell'art. 17 comma 8 lettera c) della Legge Regionale n. 56/77 la riperimetrazione dell'area soggetta a strumento urbanistico esecutivo *omissis.*

2. Approvare ai sensi dell'art. 17 comma 8 lettera b) della Legge Regionale n. 56/77 la rilocalizzazione delle aree destinate a "spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport" di cui all'art. 32 quinquies delle N.T.A. del P.R.G.C. Vigente.

3. Approvare ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale 56/77 il presente piano esecutivo unitamente al relativo schema di convenzione, alle particolari condizioni indicate nel parere del Direttore della Direzione proponente *omissis.*

(omissis)

Comune di Alice Castello (Vercelli)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 05/05/2007 "Approvazione nuovo regolamento edilizio ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 19/1999"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare il nuovo Regolamento Edilizio composto da n. 71 art. n. 10 allegati e n. 1 appendice all'art. 31, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che il citato nuovo Regolamento Edilizio è stato esaminato dalla Commissione Igienico Edilizia, ai sensi dell'art. 3, della L.R. 8.7.1999 n. 19.

3) di dichiarare, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della Legge Regionale 08.07.1999 n. 19, che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con Deliberazione C. R. n. 548-9691 del 29 Luglio 1999 ed adeguato alle vigenti disposizioni di legge in materia di Edilizia (D.P.R. 380/2001).

4) Di dare atto che tale nuovo regolamento edilizio sostituisce quello vigente approvato con delibera del C.C. n. 71 del 28.09.1977 e successive modifiche, che con il presente provvedimento si abroga.

5) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione Consiliare ed il Regolamento Edilizio alla Giunta Regionale nonchè la pubblicazione della stessa per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione così come disposto dall'art. 3 della L.R. 19 del 8 luglio 1999.

6) Di dare atto che il nuovo regolamento edilizio entrerà in vigore, nei limiti di cui all'art. 27 bis del regolamento stesso, con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19 del 8.7.1999.

(omissis)

Comune di Beinasco (Torino)

Avviso bando di concorso generale ai sensi della L.R. 28 marzo 1995, n. 46 e s. m. e i. per l'assegnazione in affitto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in disponibilità al Comune di Beinasco

Il Dirigente

rende noto

Il Comune di Beinasco ha indetto il "Bando Generale per l'assegnazione di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica" ai sensi della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 e s. m. e i..

L'istanza potrà essere ritirata presso l'ufficio per il Cittadino:

- Beinasco: orario dal lunedì al venerdì, ore 8,30/14,30, il mercoledì fino alle ore 18,30;
- Borgaretto: orario dal lunedì al venerdì, ore 8,30/14,30;
- Fornaci: orario dal lunedì al venerdì, ore 8,30/12,30 - 13,30/14,30,
- L'istanza dovrà essere presentata presso l'Ufficio Casa del Comune dal 28 maggio 2007 al 12 luglio 2007;

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Casa del Comune di Beinasco, Viale Cavour 3, telefono 011/3989-292 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì ore 9,00/12,00.

Beinasco, 7 maggio 2007

Il Dirigente
Gaetano Chiantia

Comune di Borgaro Torinese (Torino)

Bando di concorso generale n. 4 per l'assegnazione e locazione di alloggi edilizia residenziale pubblica e di proprieta' comunale

Si avvisa

Che è stato indetto il bando di concorso generale n. 4 ai sensi dell'art. 6 Legge Regionale n. 46/95 e s.m.i., per l'assegnazione in locazione di alloggi E.R.P. e di proprietà comunale ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria o disponibili per risulta.

Le domande devono essere presentate al 3° Settore Territorio Ambiente - Ufficio Casa della Città di Borgaro P.zza Vittorio Veneto n. 12, dal 21.05.2007 alle ore 12,00 del giorno 06.07.2007.

Borgaro T.se, 17 maggio 2007

Assessore alla Casa
Carmen Auda

Il Sindaco
Vincenzo Barrea

Comune di Brogomanero (Novara)

Decreto n. 14740 del 19.03.2007 - D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 - L.R. n. 86 del 21/11/1996. Sdemanializzazione area attigua al sedime stradale di via Matteotti, costituente appendice alla S.R. n. 142 nel tratto individuato al Km. 42+200

(omissis)

Decreta

Di sdemanializzare l'area pertinenziale attigua alla strada regionale n. 142 all'altezza del Km. 42+200, dichiarando il passaggio di tale appendice stradale dal demanio al patrimonio disponibile, come meglio rappresentato nella copia del tipo di frazionamento ed individuato al Foglio n. 22 mappale n. 2207.

Il Sindaco
Pier Luigi Pastore

Comune di Calliano (Asti)

Avviso di avvenuta approvazione del Regolamento Edilizio comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici

Si comunica che il Consiglio Comunale con provvedimento n. ro 17 in data 24.04.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, ha approvato il "regolamento comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici"

Calliano, 3 maggio 2007

Il Responsabile del Servizio
Luciano Oldano

Comune di Candia Canavese (Torino)

Adozione progetto preliminare della 1ª variante al vigente PRGC

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Visto l'art. 17 comma 4 della Legge Regionale 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato adottato il progetto preliminare della prima variante al vigente P.R.G.C.;

rende noto

che il suddetto progetto preliminare della 1ª variante al vigente P.R.G.C. resta depositato presso l'ufficio tecnico comunale e pubblicato per estratto all'albo pretorio dal giorno 17.05.2007 al giorno 15.06.2007.

Durante tale periodo chiunque può prenderne visione presso l'ufficio tecnico nei giorni dal Lunedì al Venerdi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle 15,00 alle 16,30 nonchè il Sabato, la Domenica ed i festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Eventuali osservazioni e proposte nel pubblico interesse possono essere presentate nei trenta giorni successivi è cioè entro il 16.07.2007.

Nel medesimo periodo possono essere presentate alla Regione Piemonte - Assessorato all'urbanistica e per conoscenza al comune di Candia C.se, osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale ai sensi della Legge Regionale n. 40 del 14.12.1998

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Enrico Carlo

Comune di Desana (Vercelli)

Approvazione nuovo Regolamento Edilizio Comunale (estratto D.C. n. 07/06)

(omissis)

delibera

1) Di approvare il nuovo Regolamento Edilizio Comunale, redatto ai sensi art. 2 L.R. 19 del 08.07.99, qui allegato quale parte integrante ed essenziale;

2) Di demandare al R.S. i provvedimenti di competenza;

3) Di dare ampia pubblicità al medesimo;

4) Di dare atto che, fino ad avvenuta esecutività della presente, avrà vigore il vecchio Regolamento.

Il Sindaco
Renato Graneris

Comune di Desana (Vercelli)

Integrazione propria precedente n. 7 del 13.02.06 "Approvazione regolamento edilizio comunale" (estratto D.C. n. 09/07)

(omissis)

delibera

1) Di integrare la propria precedente n. 07/06, così come richiesto dalla Regione Piemonte con nota prot. 5998/19.8 del 22.02.07, dichiarando che il regolamento di cui trattasi è conforme al Regolamento tipo formato dalla Regione;

2) Di procedere alla successiva ripubblicazione sul BUR dell'estratto di quanto contenuto nella delibera C.C. 07/06 e della presente.

Il Sindaco
Renato Graneris

Comune di Forno Canavese (Torino)

Progetto preliminare di variante strutturale n. 2 di carattere generale al vigente P.R.G.C.M. assunta a norma dell'art.17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art.15 della Legge Regionale 56/77 e s.m.i., avvisa che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/07 del 26/04/2007, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato adottato il progetto preliminare della variante strutturale n. 2 di carattere generale al vigente P.R.G.C.M. assunta a norma dell'art.17 della L.R.56/77 e s.m.i., unitamente al progetto medesimo, è depositata presso gli Uffici Comunali e pubblicata all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, e precisamente dal 17/05/2007 al 16/06/2007 durante i quali chiunque, ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interesse diffusi, hanno la facoltà di prenderne visione nei seguenti giorni e orari:

- giorni feriali 10,00 - 12,00
- giorni festivi 14,00 - 15,00

Nei successivi 30 giorni, e quindi dal 17/06/2007 al 17/07/2007, chiunque potrà presentare osservazioni, anche munite di supporti esplicativi.

Le osservazioni dovranno essere prodotte in 3 copie, di cui 1 su carta legale ed indirizzate al Sindaco

e presentate all'Ufficio Protocollo. Gli atti sono adottati e pubblicati anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 delle L.R. 14/12/1998 n. 40, pertanto chiunque intenda formulare osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale delle scelte del piano potrà farlo nel periodo sopraindicato per iscritto al Comune di Forno Canavese ed alla Regione Piemonte - Assessorato Urbanistica Direzione 19 con sede in C.so Bolzano n. 44 - 10121 Torino.

Forno Canavese, 16 maggio 2007

Il Funzionario responsabile
Elio Cesiano

Comune di Gattinara (Vercelli)

Decreto n. 7 dell' 8 maggio 2007 - Esproprio degli immobili per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi e delle Opere Infrastrutturali a servizio delle Aree per Insediamenti Produttivi

Il Dirigente

(omissis)

Decreta

1. È disposta a favore del Comune di Gattinara, con sede in Gattinara, corso Valsesia n. 119, in qualità di Autorità espropriante, l'espropriazione degli immobili siti sul Comune di Gattinara e necessari alla realizzazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi e delle Opere Infrastrutturali a servizio delle Aree per Insediamenti Produttivi e riportati di seguito:

Estratto dal Piano Particellare di esproprio

N.	*Ditta*	*Foglio*	*mappale*	*sup.mq*
1	Caramellino Sergio - Caramellino Gianni	51	102	1.580
		51	105	620
		52	102	2.210

2. E' disposto altresì il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di cui al punto n. 1 a condizione che il presente decreto sia notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili ed eseguito mediante l'immissione nel possesso da parte del Comune di Gattinara, beneficiario dell'esproprio

3. Il presente decreto di esproprio:

- Sarà oggetto di trascrizione e voltura presso l'Agenzia del Territorio e dei Servizi Tecnici Erariali di Vercelli;
- Sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
- È opponibile da terzi entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto
- Comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.
- Sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui ne è prevista l'esecuzione, almeno sette giorni prima di essa;
- Verrà eseguito mediante immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio, con la redazione del verbale di cui all'art. 24 del D.P.R. 8/06/2001 n. 327 e s.m.i.

Gattinara, 8 maggio 2007

Il Dirigente
Giuseppe Scaramozzino

Comune di Gattinara (Vercelli)

Decreto n. 8 dell' 8 maggio 2007 - Esproprio degli immobili per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi e delle Opere Infrastrutturali a servizio delle Aree per Insediamenti Produttivi

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. È disposta a favore del Comune di Gattinara, con sede in Gattinara, corso Valsesia n. 119, in qualità di Autorità espropriante, l'espropriazione degli immobili siti sul Comune di Gattinara e necessari alla realizzazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi e delle Opere Infrastrutturali a servizio delle Aree per Insediamenti Produttivi e riportati di seguito:

Estratto dal Piano Particellare di esproprio

N.	*Ditta*	*Foglio*	*mappale*	*sup.mq*
1	Zeno Cesare - Zeno Max - Pozzo Iside	51	78	770

2. E' disposto altresì il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di cui al punto n. 1 a condizione che il presente decreto sia notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili ed eseguito mediante l'immissione nel possesso da parte del Comune di Gattinara, beneficiario dell'esproprio

3. Il presente decreto di esproprio:

- Sarà oggetto di trascrizione e voltura presso l'Agenzia del Territorio e dei Servizi Tecnici Erariali di Vercelli;
- Sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
- È opponibile da terzi entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto
- Comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.
- Sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui ne è prevista l'esecuzione, almeno sette giorni prima di essa;
- Verrà eseguito mediante immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio, con la redazione del verbale di cui all'art. 24 del D.P.R. 8/06/2001 n. 327 e s.m.i.

Gattinara, 8 maggio 2007

Il Dirigente
Giuseppe Scaramozzino

Comune di Grugliasco (Torino)

Acquisizione di immobili necessari alla realizzazione delle opere di sistemazione viaria e costruzione parcheggi in questo Comune, nelle vie Corso M.L.King e C.so Cervi. Decreto n. 2 del 24 aprile 2007

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici

(omissis)

- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 05.12.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'opera è stata dichiarata di pubblica utilità e dato atto che il termine di efficacia della stessa decade il 05 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del DPR 327/2001 e s.m.i.;
- Dato atto che sussistono i presupposti per disporre l'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio e la determinazione urgente dell'indennità, come previsti dall'art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001, modificato dal D.Lgs. n. 302/2002, in quanto trattasi di opere di essenziale importanza da eseguirsi nel più breve tempo possibile;

(omissis)

determina

Art. 1

Il Comune di Grugliasco, è autorizzato all'occupazione degli immobili di cui all'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Per l'esproprio dei medesimi beni, necessari alla realizzazione delle opere di sistemazione viaria e costruzione parcheggi in questo Comune, nelle vie Corso M.L.king e C.so Cervi., è determinata l'indennità da corrispondere, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 327/2001, agli aventi diritto indicati nel succitato allegato elenco;

Art. 2

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio Comunale, e a cura e spese del Comune di Grugliasco, sarà notificata ai relativi proprietari espropriati nelle forme degli atti processuali civili con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista la redazione del verbale di immissione nel possesso e la contestuale redazione dello stato di consistenza da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. L'avviso di esecuzione, ai fini dell'immissione nel possesso, della presente determinazione deve pervenire almeno sette giorni prima della stessa e deve aver luogo nel termine perentorio di tre mesi dalla data della determinazione medesima pena perdita efficacia.

Art. 3

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla immissione nel possesso possono convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto di occupazione con i benefici previsti dalla normativa.

Nello stesso termine i proprietari possono limitarsi a designare un tecnico per la costituzione, ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, del collegio tecnico per la rideterminazione dell'indennità oppure presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

Sempre entro i trenta giorni successivi l'immissione nel possesso, i proprietari interessati possono convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto d'occupazione.

Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria, verrà riconosciuta l' indennità prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Nel caso che l'area in esproprio non sia agricola e che il proprietario ne abbia condiviso l'indennità non verrà applicata la decurtazione del 40% ai sensi dell'art. 20 comma 14 del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.lgs. n. 302/2002.

Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell' 80% con le modalità di cui all'art. 20, comma 6 del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 302/2002 decurtato del 20% per trattenute di legge se dovute.

Spetta, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 327/2001, un'indennità aggiuntiva a favore dei fittavoli, dei mezzadri, dei coloni o compartecipanti, costretti ad abbandonare i terreni da espropriare, che coltivino i terreni medesimi da almeno un anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.

Art. 4

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell' indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta al proprietario un'indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione e, per ogni mese o frazione di mese, un'indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

Art. 5

Il pagamento delle indennità accettate avverrà entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, saranno riconosciuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto. Le indennità proposte non accettate verranno depositate alla Cassa DD e PP ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.P.R. 327/2001 s.m.i.

Art. 6

Il Geom. Pio Poli con studio in Torino, via G. Casalis 59, procederà alla compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare per gli scopi indicati in premessa e descritti nell'allegato elenco, di cui all'art. 1.

A tal fine il perito anzidetto potrà introdursi nelle proprietà private previo avviso da notificare agli aventi diritto, a cura e spese del Comune di Grugliasco almeno 7 giorni prima dell'accesso.

Art. 7

Si da atto che le superfici da occupare sono presunte e quindi suscettibili, in percentuali modeste, di maggiorazioni o diminuzioni e che le esatte superfici saranno determinate nel tipo di frazionamento catastale che sarà redatto ad avvenuta definitiva esecuzione dell'opera.

Art. 8

La presente determinazione perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'art. 13 D.P.R. 327/2001 s.m.i..

Art. 9

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data medesima.

Il Dirigente Settore LL.PP.
Matteo Tricarico

Comune di Monasterolo di Savigliano (Cuneo)

Adozione Piano Esecutivo Convenzionato in zona R5.2 dei signori Sarale Lorenzo, Frossasco Margherita, Casale Sergio, Casale Antonella e Degiovanni Giovanna

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24.04.2007 è stato adottato il Piano Esecutivo Convenzionato in zona R5.2 dei sigg. Sarale Lorenzo, Frossasco Margherita, Casale Sergio, Casale Antonella e Degiovanni Giovanna.

Essa è depositata, unitamente al suddetto piano esecutivo convenzionato, presso la Segreteria del Comune e pubblicata per estratto all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 17.05.2007.

Chiunque, nei 15 giorni successivi, può presentare al Comune, su carta legale, osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Monasterolo di Savigliano, 17 maggio 2007

Il Funzionario
Bruno Parizia

Comune di Mosso (Biella)

Emissione bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata - Comune di Valle Mosso - Provincia di Biella - Ambito territoriale n. 26

Il Responsabile del Servizio

rende noto

che, ai sensi della legge regionale 28 marzo 1995 n. 46 e s.m.i. è stato pubblicato in data 9 maggio 2007 il Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, che si renderanno disponibili nel Comune di Mosso durante il periodo di efficacia della graduatoria

La partecipazione è consentita ai residenti o a coloro che vi svolgono la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

Le domande di partecipazione, compilate su moduli appositamente predisposti ed in distribuzione presso gli Uffici dei Comuni facenti parte del suddetto ambito territoriale, dovranno essere presentate entro il termine tassativo del giorno 27 giugno 2007, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali il termine è prorogato di trenta giomi.

Mosso 7 maggio 2007

Il Responsabile del Servizio
Laureato Tuttolomondo

Comune di Pinerolo (Torino)

Estratto Deliberazione Consiliare n. 17 del 6 marzo 2007 di Approvazione Variante al Regolamento Edilizio Comunale vigente

Premesso che

(omissis)

- con deliberazione consiliare n. 58 in data 22 luglio 2005 è stato approvato, in conformità al modello "tipo" della Regione Piemonte di cui al provvedimento D.C.R. n. 548-9691 del 29.7.1999, il nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Pinerolo;

Considerato che

- onde rendere più snello l'iter procedurale afferente le varie pratiche edilizie , si ritiene opportuno circoscrivere l'entità numerica di quelle da assoggettare all'acquisizione del preventivo parere consultivo della Commissione Edilizia Comunale;

(omissis)

- la tipologia delle pratiche da sottoporre alla C.E.C. deve pertanto interessare gli interventi ricadenti nelle aree soggette al regime di tutela di cui alla predetta L.R. n. 20/89 e quindi all'applicazione degli artt. 13 e 13 bis nonché , fuori dall'ambito d'applicazione dei predetti articoli, gli edifici di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire e gli S.U.E. di iniziativa privata quando se ne preveda l'attuazione con D.I.A.;

- è pertanto necessario procedere all'armonizzazione del R.E.C. apportando le modifiche in appresso:

(omissis)

Dato atto che

- le su elencate modifiche ed integrazioni non inficiano la conformità del Regolamento Edilizio a quello "tipo" approvato dalla Regione Piemonte;

- gli Allegati al R.E.C. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 e 8 approvati con la deliberazione consiliare n. 58 del 22.7.2005 non vengono modificati dalla presente variante;

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare , per le causali espresse in narrativa, le sottoelencate modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento Edilizio del Comune di Pinerolo:

A) il comma 1 dell'Art. 2:

(omissis)

viene sostituito dal seguente:

"1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo urbanistico , architettonico ed edilizio per gli interventi di cui al successivo art. 3"

B) il seguente testo dell'Art. 3:

(omissis)

viene sostituito dal seguente:

"1. La Commissione esprime parere preventivo obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente) non vincolante, esclusivamente per i seguenti interventi:

a) edifici di nuova costruzione (escluse le tombe e i monumenti funerari, sottoposti ad apposito regolamento) soggetti a permesso di costruire;

b) interventi soggetti all'applicazione ed alle condizioni di cui agli artt. 13 e 13 bis della Legge Regionale 3 aprile 1989 n. 20 recante "Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici";

c) gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata quando si prevede l'attuazione con D.I.A..

2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio o i Dirigenti del Settore competente - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

a) convenzioni;

b) programmi pluriennali di attuazione;

c) regolamenti edilizi e loro modifiche;

d) modalità di applicazione del contributo relativo al permesso di costruzione;

e) progetti di opere pubbliche ancorché non soggetti a permesso di costruzione;

f) progetti e criteri interpretativi generali della normativa in merito alla congruenza estetica e di inserimento ambientale e paesistico per opere e interventi di competenza della Commissione.

g) altri interventi edilizi non di ordinaria competenza della Commissione Edilizia.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno la C.E. trasmette al Sindaco, tramite il proprio Presidente, al Consiglio comunale e alla Giunta comunale una Relazione sull'attività svolta nell'anno precedente evidenziando i problemi riscontrati ed i criteri adottati per la loro soluzione. Il Sindaco sottopone la relazione alle valutazioni della competente commissione consigliare."

C) il seguente testo dell' Art. 27 bis

(omissis)

viene sostituito dal seguente:

"1. Fino all'adeguamento previsto dall'Art. 12, comma 5, della LR 8 luglio 1999, n. 19, in luogo delle definizioni di cui ai precedenti articoli 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23, 24, 25, 26, 27 continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale."

D) il seguente punto 2a) del comma 2 dell'Art. 35

(omissis)

viene sostituito dal seguente:

2a) preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l'Autorità comunale, sentita, esclusivamente per gli interventi di cui all'art. 3 del presente Regolamento, la Commissione Edilizia, ovvero l'Organo competente, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle NTA del PRG vigente per il caso in questione, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente"

E) i seguenti commi 4 , 5 e 6 dell'Art. 43

(omissis)

vengono sostituiti dai seguenti:

" 4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, fatti salvi i casi di cui al comma seguente, debbono essere realizzati con facciata in masselli di pietra a vista di profondità minima non inferiore a m. 0,10 o in muratura di mattoni lavorati a vista; sono ammessi, in contesti privi di sistemazioni in pietra o mattone, escluse le aree agricole, i Centri Storici e le aree circostanti edifici vincolati 6 e purché con soluzioni adatte all'inserimento ambientale, muri in calcestruzzo con superficie trattata appositamente o muri "verdi" realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica che garantiscano l'attecchimento e la manutenzione spontanea della vegetazione.

5. Per i muri di sostegno isolati, l'Autorità comunale sentita , la Commissione Edilizia, per i soli interventi ad essa sottoposti, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.

6. L'Autorità comunale, sentita , la Commissione Edilizia, per i soli interventi ad essa sottoposti, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione."

F) il seguente comma 4 dell'Art. 49:

(omissis)

viene sostituito dal seguente:

"4. Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, per i soli interventi ad essa sottoposti, ovvero l'Organo competente, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature, previsti dagli allegate normative per il colore, l'arredo urbano, nonché dal regolamento per la pubblicità."

G) il seguente comma 3 dell'Art. 53:

(omissis)

viene sostituito dal seguente:

"3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, per i soli interventi ad essa sottoposti, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture, con particolare riferimento a quanto indicato nelle indicazioni per il Colore allegate al presente RE."

H) il seguente comma 1 dell'Art. 69:

(omissis)

viene sostituito dal seguente:

"1. E' facoltà dell'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, esclusivamente per gli interventi di cui all'art. 3 del presente Regolamento, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo".

2) Di dare atto che il R.E.C. , che si allega alla presente, cosi come variato è conforme al modello "tipo" della Regione Piemonte di cui al provvedimento D.C.R. n. 548-9691 del 29.7.1999;

(omissis)

6) Di dare atto che il presente provvedimento , ai sensi dell'art. 3, c.3, della L.R. n. 19/1999, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione

(omissis)

Comune di San Damiano d'Asti (Asti)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19/04/2007 - Piano Regolatore Cimiteriale. Cimiteri: Concentrico, Gorzano, S.Pietro. Con previsione di ampliamento cimitero del concentrico e presa d'atto dell'ampliamento dei cimiteri di Gorzano e S.Pietro e riduzione fascia di rispetto cimitero concentrico. Approvazione

(omissis)

Per quanto sopra esposto il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, responsabile del Procedimento, propone che il Consiglio Comunale

deliberi

1. Di approvare la proposta di deliberazione così come formulata dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale - responsabile del Procedimento -.

2. Di approvare - il Piano Regolatore Cimiteriale, costituito dai seguenti elaborati modificati:

- Relazione tecnico sanitaria;
- Relazione: Riduzione della fascia di rispetto cimiteriale;
- Tav. 1 - Planimetria cimitero del capoluogo (sc. 1:250);
- Tav. 2 - Planimetria cimitero Gorzano e S. Pietro (sc. 1:200);
- Tav. 3 - Fascia di rispetto cimitero del capoluogo (sc. 1:2.000);
- Tav. 4 - Fascia di rispetto cimiteri delle fr Gorzano e S. Pietro (sc. 1:2.000).

3. Di dare atto che il suddetto piano prevede contestualmente:

- l'ampliamento in previsione del cimitero del concentrico;
- l'ampliamento (in recepimento) dei due cimiteri: Gorzano e S.Pietro;
- la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale del cimitero del concentrico - riportata ex se a 200 mt. dalla legge 166/2002, modificante l'art. 338 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265 - nelle parti di territorio abitate dove le particolari situazioni locali non giustificano una fascia di rispetto maggiore;

4. Di autorizzare il Sindaco all'emanazione del Decreto di riduzione della fascia di rispetti cimiteriale, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge 833/1978 e s.m.i., come precisato dalla Circolare Regionale Assessorato alla Sanità n. 7579/27.002 del 6/7/1998.

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Delibera

Di approvare, come approva, la proposta deliberativa come sopra allegata e trascritta.

(omissis)

Comune di San Damiano d'Asti (Asti)

Decreto del Sindaco n. 13 del 03.05.2007. Riduzione fascia di rispetto Cimitero concentrico

Il Sindaco

(omissis)

decreta

La riduzione della fascia di rispetto del Cimitero del Capoluogo:

lati sud ed est: dagli attuali ml. 200 a ml. 85,

altri lati: ml. 200,

così come riportato nell'elaborato grafico "Tavola 3 - Fascia di rispetto Cimitero del Capoluogo" approvato con D.C.C. n. 18 del 19/4/2007, precisando che la fascia di rispetto del Cimitero di Gorzano e del Cimitero di San Pietro viene confermata in ml. 200.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avverte che:

Responsabile del procedimento è il Sig. Gardino geom. Paolo;

contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica , da produrre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Comune di Settime (Asti)

Avviso di avvenuta approvazione del Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici

Si comunica che il Consiglio Comunale con provvedimento n. 111 in data 18.04.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, ha approvato il "Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici".

Settime, 3 maggio 2007

Il Responsabile del Servizio
Luciano Oldano

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Piano di recupero di libera iniziativa sito in Vicolo Macchiavelli, zona normativa - At26 - di P.R.G.C. - ai sensi del comma 8 dell'art. 43 e richiamati della L.R. 56/77 e s.m.i. - Approvazione (SUE 123). Deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 19 aprile 2007

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di approvare il progetto di Piano di Recupero, proposto dalla Società "Immobiliare La Stella S.n.c. di Pitarelli Angelo e Cristiano Antonio", per l'attuazione di un intervento terziario-commerciale e residenziale, in zona normativa "At26", sito in Vicolo Macchiavelli, ai sensi dell'art. 43 e richiamati della L.R. n. 56/77 e s.m.i., composto dai seguenti elaborati:
- Relazione illustrativa;
- Schema di convenzione
- Tavola 1: estratti-conteggi;
- Tavola 2: stato di fatto, sovrapposizione, progetto;
- Relazione geotecnica preliminare;
- Valutazione del clima acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

conchè sia acquisito il parere favorevole della Commissione Regionale per la Tutela e la Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali, ai sensi dell'art. 91 bis della Legge Regionale 56/77;

2. di dare atto che l'importo del contributo per gli oneri di urbanizzazione è il seguente:
- oneri di urbanizzazione primaria Euro 10.409,37;
- oneri di urbanizzazione secondaria Euro 7.335,21;

3. di dare atto che l'importo per la monetizzazione degli standard dovuti ai sensi dell'art. 21 della L.R. 56/77 ammonta a Euro 27.117,02;

4. di dare atto che il progetto contenuto negli elaborati approvati con il presente atto non ha le caratteristiche per essere realizzato in base a semplice denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 443 del 21.12.2001;

5. di dare mandato al Responsabile di Servizio e al Direttore del Settore, per quanto di rispettiva competenza, per l'espletamento dei vari adempimenti per il perfezionamento della pratica.

Comune di Usseglio (Torino)

Avviso di vendita di fabbricato rurale di proprietà comunale

Il Sindaco,

Responsabile del Servizio

(omissis)

rende noto

che, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 26/09/2006, esecutiva ai sensi di legge, è stato pubblicato avviso d'asta pubblica per la vendita al miglior offerente del fabbricato rurale, di proprietà comunale, sito in località Margone frazione Losera, individuato al catasto al foglio 23, mappale 35, del N.C.T., per il prezzo a base d'asta di euro 18.500,00.

Il bando integrale può essere richiesto al seguente indirizzo di posta elettronica:

ragioneria.usseglio@ruparpiemonte.it e potrà essere ricevuto anche a mezzo fax.

Per maggiori informazioni telefonare al n. 0123/83702.

Usseglio, 17 aprile 2007

Il Sindaco
Domenico Perino Bert

Comune di Vinzaglio (Novara)

Adozione definitiva della zonizzazione acustica comunale

Il Sindaco

rende noto

Che il Comune di Vinzaglio (NO) nella seduta Consiliare in data 22/03/2007 con atto n. 11, ha deliberato l'adozione definitiva relativa alla Zonizzazione Acustica Comunale, ai sensi dell'art. 7 Legge Regionale n. 52/2000.

Vinzaglio, 8 maggio 2007

Il Sindaco
Gian Mauro Paderno

Provincia di Alessandria

Determinazione dirigenziale n. 126-29274 del 01/03/2007 - Subingresso concessione preferenziale a favore della ditta Rossi Cristiano

Il Dirigente di Direzione

(omissis)

determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, alla Ditta Rossi Cristiano, il subingresso nella concessione preferenziale di derivazione di

acque sotterranee tramite un pozzo ubicato nel Comune di Frassineto Po, che serve per irrigare circa 8 ha, autorizzata in via provvisoria alla Ditta Rossi Giuseppe con Determinazione Dirigenziale n. 219 prot. 46384 del 10/04/2006;

L'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti e' a carico della ditta Rossi Cristiano.

(omissis)

Il Dirigente Direzione
Tutela e valorizzazione ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Provincia di Alessandria

Determinazione dirigenziale n. 135-30523 del 05/03/2007 - Derivazione n. 2376 - Subingresso concessione preferenziale a favore della ditta Bricola Giancarlo

Il Dirigente di Direzione

(omissis)

determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, alla Ditta Bricola Giancarlo, il subingresso nella concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite due pozzi ubicati nel Comune di Predosa località Arlui, nella misura massima di l/s 20 che serve per irrigare circa 20 ha, autorizzata in via provvisoria alla Ditta Sturla Giuseppe con Determinazione Dirigenziale n. 76 prot. 10123 del 28/01/2003;

L'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti e' a carico della ditta Bricola Giancarlo.

(omissis)

Il Dirigente Direzione
Tutela e valorizzazione ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Provincia di Alessandria

Determinazione dirigenziale n. 138-30613 del 05/03/2007. Derivazione n. 2197 - Subingresso nella concessione preferenziale a favore della ditta Costanzo Paolo - Comune di Frassineto Po

Il Dirigente di Direzione

(omissis)

determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, alla Ditta Costanzo Paolo, il subingresso nella concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato nel Comune di Frassineto Po, che serve per irrigare circa 7 ha, autorizzata in via provvisoria alla Ditta Ubertazzi Giuseppe con Determinazione Dirigenziale n. 76 prot. 10213 del 28/01/2003;

L'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti e' a carico della ditta Costanzo Paolo.

(omissis)

Il Dirigente Direzione
Tutela e valorizzazione ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Provincia di Asti

Ordinanza di istruttoria ex art. 11 D.P.G.R. 10/R 29/07/2003 - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo in Comune di Costigliole d'Asti - Ditta IN.EL.PI. S.p.A. - Istanza 740/06

Il Dirigente del Settore Ambiente

Vista la domanda presentata in data 24/11/2006 dal Sig. Graziano Franco (omissis) in qualità di legale rappresentante della Ditta IN.EL.PI. S.p.A., con sede in Corso Langhe 2 a Costigliole d'Asti (AT), intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua da un pozzo con le seguenti caratteristiche:

Portata massima 5 l/s; portata media 1 l/s; volume massimo annuo 31.540 mc/anno ad uso civile;

Comune dove è ubicata l'opera di presa Costigliole; F 27 e p 847;

Intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: da gennaio a dicembre.

Acquisiti i pareri prescritti;

Vista la L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i., che attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Visto il D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R Regolamento Regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29/12/2000 n. 61)";

Visto il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000;

ordina

che la domanda di derivazione n. 740/06 sopracitata allegata in copia al presente avviso, ed i documenti ad essa allegati, siano depositati presso questo Servizio per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi a decorrere dal 07/05/2007 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio;

che copia della predetta ordinanza, unita a copia dell'istanza, sia pubblicata, dal 07/05/2007, per giorni 15 (quindici) consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune di Costigliole d'Asti (AT);

che la visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art 14 della L. n. 241/90 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 25/05/2007 con ritrovo alle ore 10:00 presso la Saletta Ambiente della Provincia di Asti; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data;

che la presente ordinanza venga pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e Avvisi del sito internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre 40 giorni dalla data

di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria relativa alla prima domanda;

che copia dell'ordinanza sia inoltre trasmessa all'Autorità di Bacino del Fiume Po; all'A.I.PO; all'A.R.P.A. Dipartimento Prov.le di Asti; al Comando R.F.C. Interregionale Nord; al Comune di Costigliole d'Asti (AT); al richiedente e, p.c. alla Regione Piemonte-Settore Pianificazione delle Risorse Idriche, Bilancio Idrico e Disciplina delle Utilizzazioni di Torino.

La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90; a tal proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Asti, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Risorse Idriche e la persona responsabile del procedimento è il Dott. Angelo Marengo.

Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle opere della derivazione, se necessaria.

Asti, 2 maggio 2007

Il Dirigente del Settore Ambiente
A. Marengo

Provincia di Asti

Indennità di esproprio per i lavori di adeguamento della viabilità a favore della struttura turistico-religiosa e di ricettività di gruppo esistente al Colle Don Bosco - S.P. 16 "Casalborgone Pralormo" e S.P. 32 "Cinzano-Riva di Chieri" - Variante di Buttigliera d'Asti - Comune di Moriondo Torinese

Ordine di pagamento del saldo dell'indennità definitiva di esproprio di complessivi Euro 56.027,95 (D.D. n. 3315 del 20/04/2007) a favore di:

Comune di Moriondo Torinese

[Fg. n. 7 map. n. 153: Ditta Cottino Cesare - Ind. espr. Euro 97,50] [Fg. n. 7 map. n. 444: Ditta Pozzo Teresa - Ind. espr. Euro 312,50] [Fg. n. 7 map. n. 444: Ditta Cottino Claudio - Ind. espr. affitt. Euro 97,50] [Fg. n. 7 map. n. 442: Ditta Aiassa Vittorina - Ind. espr. Euro 404,80] [Fg. n. 7 map. n. 442: Ditta Cottino Claudio - Ind. espr. affitt. Euro 265,20] [Fg. n. 6 map. n. 459 e 460: Ditta Matta Felice - Ind. espr. Euro 272,37; Matta Giancarlo - Ind. espr. Euro 272,37; Matta Luigi - Ind. espr. Euro 272,38; Matta Maria Letizia - Ind. espr. Euro 272,38] [Fg. n. 6 map. n. 474 e 468: Ditta Angrisani Luigi - Ind. espr. Euro 337,65; Angrisani Carla - Ind. espr. Euro 337,65; Angrisani Ornella - Ind. espr. Euro 337,65; Aricetti Dario - Ind. espr. Euro 337,65; Bechis Anna Maria - Ind. espr. Euro 168,83; Bechis Albino - Ind. espr. Euro 168,83] [Fg. n. 6 map. n. 478, 470 e 471: Ditta Bertola Giuseppe - Ind. espr. Euro 953.98; Mammano Duilio Giuseppe - Ind. espr. Euro 953,97] [Fg. n. 6 map. n. 478, 470 e 471: Ditta Bosso Annamaria - Ind. espr. affitt. Euro 1.887,28] [Fg. n. 7 map. n. 439, 440 e 468: Ditta Cottino Susanna - Ind. espr. Euro 1.961,92; Navone Teresa - Ind. espr. Euro 1.961,92] [Fg. n. 7 map. n. 439, 440 e 468: Ditta Cottino Claudio - Ind. espr. affitt. Euro 3.001,70] [Fg. n. 7 map. n. 475: Ditta Cottino Susanna - Ind. espr. Euro 1.111,50] [Fg. n. 7 map. n. 475: Ditta Cottino Claudio - Ind. espr. affitt. Euro 666,90] [Fg. n. 6 map. n. 480 e 476: Ditta Cottino Sergio - Ind. espr. Euro 1.187,74; Torretta Giuliana - Ind. espr. Euro 1.187,74] [Fg. n. 6 map. n. 418, 419, 464 e 466: Ditta Matta Carla - Ind. espr. Euro 436,48; Matta Maria Maddalena - Ind. espr. Euro 436,48] [Fg. n. 6 map. n. 248: Ditta Chiais Carla - Ind. espr. Euro 890,78] [Fg. n. 6 map. n. 453 e 461: Ditta Ferrero Sebastiano - Ind. espr. Euro 1.088,44] [Fg. n. 6 map. n. 456: Ditta Rodella Claudio - Ind. espr. Euro 674,10; Rodella Rosetta - Ind. espr. Euro 674,10] [Fg. n. 6 map. n. 457 e 458: Ditta Bava Maria - Ind. espr. Euro 1.623,87] [Fg. n. 8 map. n. 473: Ditta Matta Carlo - Ind. espr. Euro 143,00] [Fg. n. 8 map. n. 473: Ditta Pelissero Domenico - Ind. espr. affitt. Euro 39,00] [Fg. n. 8 map. n. 500: Ditta Caretto Bernardo - Ind. espr. Euro 30,33; Musso Maddalena - Ind. espr. Euro 30,34] [Fg. n. 8 map. n. 500: Ditta Marzano Emilio - Ind. espr. affitt. Euro 13,00] [Fg. n. 8 map. n. 467: Ditta Caranzano Graziella - Ind. espr. Euro 37,38; Matteis Aldo - Ind. espr. Euro 74,74; Matteis Salvo - Ind. espr. Euro 37,38] [Fg. n. 8 map. n. 475: Ditta Bechis Giovanni - Ind. espr. Euro 1.214,17] [Fg. n. 8 map. n. 471: Ditta Bechis Giovanni - Ind. espr. Euro 957,90; Tarraran Luigina - Ind. espr. Euro 957,90] [Fg. n. 8 map. n. 477 e 478: Ditta Gili Roberto - Ind. espr. Euro 3.780,92] [Fg. n. 8 map. n. 480: Ditta Gili Antonella Mariangela - Ind. espr. Euro 1.308,64; Gili Nicola - Ind. espr. Euro 1.308,65; Gili Teresa - Ind. espr. Euro 1.308,65] [Fg. n. 8 map. n. 502, 469, 483 e 484: Ditta Aiassa Marina - Ind. espr. Euro 3.959,36] [Fg. n. 8 map. n. 502, 469, 483 e 484: Ditta Azienda agricola Matteis Aldo e Salvo - Ind. espr. affitt. Euro 2.364,46] [Fg. n. 8 map. n. 362: Ditta Gili Antonella Mariangela - Ind. espr. Euro 21,18; Gili Nicola - Ind. espr. Euro 21,19] [Fg. n. 8 map. n. 366: Ditta Cassa Angiolina Margherita - Ind. espr. Euro 25,84; Marzano Emilio - Ind. espr. Euro 25,83] [Fg. n. 8 map. n. 486 e 487: Ditta Bechis Maria Teresa - Ind. espr. Euro 786,17; Caretto Bernardo - Ind. espr. Euro 786,18] [Fg. n. 8 map. n. 486 e 487: Ditta Marzano Emilio - Ind. espr. affitt. Euro 1.237,60] [Fg. n. 8 map. n. 492 e 493: Ditta Matteis Luigi - Ind. espr. Euro 2.608,67] [Fg. n. 8 map. n. 492 e 493: Ditta Matteis Flavio - Ind. espr. affitt. Euro 1.959,10] [Fg. n. 8 map. n. 494, 495 e 496: Ditta Caramellino Daniela - Ind. espr. Euro 1.784,64] [Fg. n. 8 map. n. 497, 498 e 499: Ditta Carpinello Franca - Ind. espr. Euro 1.459.87; Torta Silvia - Ind. espr. Euro 1.459.86] [Fg. n. 8 map. n. 497, 498 e 499: Ditta Azienda agricola Matteis Aldo e Salvo - Ind. espr. affitt. Euro 1.631,84]

(omissis)

Il Dirigente dei Servizi LL.PP. e Viabilità
Paolo Biletta

Provincia di Asti
Servizio Promozione Socio Culturale

Determinazione n. 3093 del 17/4/2007 - Organizzazione di Volontariato "Unione dei Pensionati Asti-Est (UPAE)"

Il Dirigente

(omissis)

determina

1. Di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Provinciale di Asti - Sezione Socio-Assistenziale, l'Organizzazione di Volontariato "Unione dei Pensionati Asti-Est (UPAE)" con sede in Asti, Via Monti, 60, (omissis);

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

3. Di inviare, successivamente, il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza alle disposizioni del vigente regolamento, nonché al competente Settore della Regione Piemonte e all'Organizzazione di Volontariato sopra indicata;

Il Dirigente
Angelo Borgogno

Provincia di Asti
Servizio Promozione Socio Culturale

Determinazione n. 3094 del 17/4/2007 - Associazione Europea Operatori Polizia

Il Dirigente

(omissis)

determina

1. Di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Provinciale di Asti - Sezione Protezione Civile, l'"Associazione Europea Operatori Polizia", con sede in Nizza Monferrato, Via Gioberti, 39, (omissis);

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

3. Di inviare, successivamente, il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza alle disposizioni del vigente regolamento, nonché al competente Settore della Regione Piemonte e all'Organizzazione di Volontariato sopra indicata.

Il Dirigente
Angelo Borgogno

Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 3572 del 02/05/2007 - Codice Utenza AT10367

Il Dirigente del Settore Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Incisa Della Rocchetta Daniele la derivazione di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Rocchetta Tanaro (AT) per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 8 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 20,40 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione. - (omissis) -

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà dì introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Cuneo
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R. Istanza di variante non sostanziale 08.09.06 della Società Granda Energia 2000 s.r.l. per concessione di derivazione n. 5303 vns dal torrente Maira in comune di Villafalletto ad uso energetico. Assenso. Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R

Provincia di Cuneo (omissis) 02.04.2007 n. 287 del registro determinazioni (omissis)

Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche

(omissis)

determina

(omissis)

di assentire alla Società Granda Energia 2000 S.r.l., con sede in Villafalletto Via Monera, n. 7/A (omissis), la concessione trentennale di derivare, dal torrente Maira in Comune di Villafalletto, la portata massima di 20.000 litri al secondo e media di 4.060 litri al secondo atti a produrre, sul salto di metri 6,30, la potenza nominale media di kW 251, ad uso energetico; (omissis).

Art. 13 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni

reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico della Società Concessionaria tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Maira in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

La società concessionaria è tenuta all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. (omissis).

Cuneo, 19 aprile 2007

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Provincia di Cuneo

S.P. n. 25 tr. Cuneo - Villafalletto. Lavori di sistemazione intersezione con la S.P. 184 in località Villafalletto

(omissis)

decreta

Art. 1 che in favore della Provincia di Cuneo (omissis) con sede in 12100 Cuneo - Corso Nizza, n. 21, è pronunciata l'espropriazione dei terreni siti nel Comune di Villafalletto identificati a Catasto Terreni come segue:

Foglio 31 mappali 1210 (mq. 1), 1202(mq. 10), 1203 (mq. 230), 1139 (mq. 50), 1140 (mq. 1), 1206 (mq. 2), 1141 (mq. 247), 1207 (mq. 22), 1209 (mq. 174) e 1144 (mq. 188) di proprietà in quota pari al 100% di Villa 2000 s.r.l.

Foglio 31 mappale 1211 (mq. 1185) di proprietà in quota pari ad 1/1 di Marengo Giovanna

Foglio 31 mappali 1204 (mq. 110), 1205 (mq. 25), 1137 (mq. 345) e 1138 (mq. 89) di proprietà in quota pari al 100% di Agrileasing Banca per il leasing delle banche di credito cooperativo casse rurali ed artigiane S.p.A.

Art. 2 che il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato ai sensi dell'art. 23 commi 2 e 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Il Dirigente Settore Contratti ed Espropri
Servizio Espropri
Raffaella Musso

Provincia di Cuneo
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Ordinanza n. 1597 del 30 aprile 2007

Il Dirigente

Vista la domanda del 30/06/06 della Sig.ra Origlia Nadia, (omissis), intesa ad ottenere la concessione di derivare dal Rio Savaresch nel Comune di Pontechianale, la portata massima di moduli 0,35 ad uso energetico per la produzione di energia elettrica;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Pontechianale, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Idriche ed Energetiche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Pontechianale, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Pontechianale; potranno inoltre essere prodotte in sede della visita locale di istruttoria.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di 12020 Pontechianale

Alla Sig.ra Origlia Nadia, (omissis)

Il richiedente dovrà presenziare alla visita locale di istruttoria di cui alla lettera f), comma 4, art. 11 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, fissata per il giorno 25/06/07 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Pontechianale; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Pontechianale restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche ed Energetiche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita locale di istruttoria sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Idriche ed Energetiche della Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il Dirigente sottoscritto e che il referente è il Dott. Ing. Andrea Rubin Pedrazzo.

Cuneo, 30 aprile 2007

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Ordinanza n. 1637 del 3.4.2007

Il Dirigente

Vista la domanda in data 10.1.2007 dell'Azienda agricola Maccario Valter e Dario, con sede in Barge Via Cardé n. 35, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5813 in Comune di Barge per moduli massimi 0,47 e medi 0,01 ad uso agricolo (irrigazione) e moduli 0,01 e medi 0,005 ad uso zootecnico;

Visto il nulla osta dell'Autorità' di Bacino del distretto idrografico Padano - ai sensi del D.L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. n. 1497 in data 23.3.2007.

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Barge, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Barge, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Barge; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopraluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R.F.C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di Barge 12032 Barge

All'Azienda agricola Maccario Valter e Davide Via Cardè n. 35 12032 Barge

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all'art.11, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 28 Giugno 2007 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Barge; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Barge restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell' art. 11, 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento é il sottoscritto e che il referente è il Sig.Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 3 aprile 2007

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Ordinanza n. 1638 del 3.4.2006

Il Dirigente

Vista la domanda in data 2.11.2006 dell'Azienda agricola Chirardi Giovanni, con sede in Manta Via Vernea n. 4, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5899 in Comune di Manta per moduli massimi 0,04 e medi 0,002 ad uso agricolo (irriguo);

Visto il nulla osta dell'Autorità' di Bacino del distretto idrografico Padano - ai sensi del D.L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. n. 1497 in data 23.3.2007.

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Manta, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Manta, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Manta;potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopraluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di Manta 12030 Manta

All'Azienda agricola Ghirardi Giovanni Via Vernea n. 4 12030 Manta

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all' art.11, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 25 Giugno 2007 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Manta; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Manta restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell' art. 11, 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento é il sottoscritto e che il referente è il Sig.Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 3 aprile 2007

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Novara

Lavori di risoluzione dell'intersezione mediante rotatoria, lungo la S.P. dell'Alto Vergante e S.R. Biellese. Estratto decreto di esproprio

Per ogni effetto di legge si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 2090 del 07/05/2007 è stata disposta, a favore della Provincia di Novara, l'espropriazione definitiva dell'immobile sito nel Comune Gattico in Catasto al Foglio n. 1 ora Mapp. 1132, per l'importo complessivo accettato e liquidato al proprietario di euro 602,47. Il testo integrale della determinazione è affisso all'Albo Pretorio della Provincia di Novara ed è consultabile presso il Settore Tecnico Viabilità - Ufficio Espropri.

Novara, 7 maggio 2007

L'Ingegnere Capo del Settore Tecnico Viabilità
Giuseppe Gambaro

Provincia di Torino

Nodo Idraulico di Ivrea - opere di sistemazione idraulica Rio Ribes II Stralcio - arginatura in sponda destra Dora Baltea - Banchette Est

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni

(omissis)

determina

Art. 1 - Le indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili siti nei Comuni di Banchette ed Ivrea necessari a: "Nodo Idraulico di Ivrea - opere di sistemazione idraulica Rio Ribes II Stralcio - arginatura in sponda destra Dora Baltea - Banchette Est", sono stabiliti nella misura indicata negli allegati elenchi ditte che formano parte integrante della presente determinazione;

Art. 2 - Copia della presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zona agricola - ai sensi dell'art.12 della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, entro trenta giorni dalla notifica della presente determinazione, potranno comunicare all'Ente espropriante:

1 - se intendono accettare l'indennità proposta;

2 - se intendono convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo maggiorato del 50% dell'indennità provvisoria (per aree agricole);

Ove l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zone edificabili - potranno comunicare, fino al momento dell'adozione del decreto di espropriazione, se intendono accettare l'indennità proposta, che in caso di rifiuto verrà ridotta del 40% ai sensi dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992.

In caso di silenzio le indennità si intendono rifiutate.

Art. 3 Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché affisso all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Banchette e del Comune di Ivrea.

Art. 4 Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 7 maggio 2007

Il Direttore dell'Area Istituzionale
Nicola Tutino

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 153-327579 del 9.10.2006 - LR. n. 18/94 e s.m.i. - Cooperativa Sociale "Sartoria Il Gelso - Società Cooperativa Sociale" con sede legale in Torino, Via delle Rosine, 15. Iscrizione alla Sezione Provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione B

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

1. Di iscrivere la Cooperativa Sociale "Sartoria Il Gelso - Società Cooperativa Sociale", con sede legale in Torino, Via delle Rosine, 15, alla Sezione Provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione B (cooperative la cui finalità è l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate);

2. Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile;

3. Avverso il presente provvedimento amministrativo e' ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60

giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

4. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/94.

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 167-391070 del 6.11.2006 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Organismi di Collegamento e Coordinamento a carattere provinciale - dell'Associazione di volontariato "Centro di Volontariato Val Pellice", siglabile C.V.V.P. con sede legale in Torre Pellice (TO), Via Alfieri, 2

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

L'Associazione di volontariato "Centro di Volontariato Val Pellice", siglabile C.V.V.P con sede legale in Torre Pellice (TO), Via Alfieri , 2, è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Organismi di Collegamento e Coordinamento a carattere provinciale;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.:

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.UR. ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/94e s.m.i.;

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 170-425223 del 14.11.2006 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio-Assistenziale - dell'Associazione di volontariato "Auser Volontariato di Nichelino - Onlus" con sede legale in Nichelino, Via Galimberti, 3

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

L'Associazione di volontariato AUSER Volontariato di Nichelino - ONLUS, con sede legale in Nichelino, Via Galimberti 3, è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio-Assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 38/94e s.m.i.;

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 176-465288 del 27.11.2006 - LR. n. 18/94 e s.m.i. - Cooperativa Sociale "Ergonauti - Societa' Cooperativa Sociale" validamente siglabile in "Ergonauti - S.C.S." con sede legale in Torino, Via Pertinace, 29. Iscrizione alla Sezione Provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione B

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

1. Di iscrivere la Cooperativa Sociale "Ergonauti Società Cooperativa Sociale" validamente siglabile "Ergonauti S.C.S.", con sede legale in Torino, Via Pertinace, 29, alla Sezione Provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione B (cooperative la cui finalità è l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate);

2. Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile;

3. Avverso il presente provvedimento amministrativo e' ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

4. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/94.

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 177-465257 del 27.11.2006 - LR n. 18/94 e s.m.i. - Cooperativa Sociale "La Girandola - Societa' Cooperativa Sociale" validamente siglabile in "La Girandola - S.C.S." con sede legale in Torino, Via Ettore de Sonnaz, 14. Iscrizione alla Sezione Provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione B

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

1. Di iscrivere la Cooperativa Sociale "La Girandola Società Cooperativa Sociale" validamente siglabile "La Girandola S.C.S.", con sede legale in Torino, Via Ettore de Sonnaz, 14, alla Sezione Provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione B (cooperative la cui finalità è l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate);

2. Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile;

3. Avverso il presente provvedimento amministrativo e ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

4. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'ari. 3 della L.R. n. 18/94.

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 191-548063 del 21.12.2006 - L. 266/91 e L.R. 38/94 e s.m.i. - Ass.ne "Nucleo Assistenza Adozione e Affido Onlus", con sede in Cirie' (TO). Modifica della denominazione in "N.A.A.A. Network Aiuto Assistenza Accoglienza - Onlus - AID Assistance Acceptance Network - Onlus", siglabile "N.A.A.A. - Onlus" con sede legale in Cirie' (TO), V. S. Maurizio, 6

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

1. Di prendere atto, dell'avvenuta modifica della denominazione sociale dell'associazione "Nucleo Assistenza Adozione e Affido Onlus", con sede legale in Cirie' (TO), via San Maurizio, 6 in "N.A.A.A. Network Aiuto Assistenza Accoglienza - Onlus - AID Assistenze Acceptance Network - Onlus" siglabile "N.A.A.A. - Onlus" con sede legale in Cirie', via San Maurizio, 6.

2. Di registrare tale modifica nella sezione provinciale del Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato, sezione socio-assistenziale, in cui l'associazione risulta iscritta.

3. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

4. Avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

5. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata per estratto sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 38/94.

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 193-551273 21.12.2006 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio-Assistenziale - dell'Associazione di volontariato "Auser Volontariato di Torino" con sede legale in Torino, Via Delle Orfane, 5/B

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

L'Associazione di volontariato "AUSER Volontariato di Torino", con sede legale in Torino, Via delle Orfane, 5/B, è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio-Assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 38/94e s.m.i.;

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 2-54640 del 18.1.2007 - L.R. n. 18/94 e s.m.i. - Cooperativa Sociale "L'Arte della Cura - Societa' Cooperativa Sociale, validamente siglabile in "L'Arte della Cura - s.c.s." con sede legale in Ivrea (TO) Via Burolo n. 41/c. Iscrizione alla Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione A

II Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

1. Di iscrivere la Cooperativa Sociale "L'Arte della Cura - Società Cooperativa Sociale ", validamente siglabile in: "L'Arte della Cura - s.c.s. "con sede legale in Ivrea (TO) Via Burolo n. 41/c, alla sezione provinciale dell'Albo Regionale delle cooperative sociali della Provincia di Torino, sezione A (cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi).

2. Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

3. Avverso il presente provvedimento amministrativo e ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

4. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/94.

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 3-54698 del 18.1.2007 - L.R. n. 18/94 e s.m.i. - Cooperativa Sociale "Consorzio Agenzia Reti Cooperative Associate Societa' Cooperativa Sociale", siglabile in "Consorzio Sociale Arca S.C.S." con sede legale in Torino Via Eritrea, 20. Iscrizione alla Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione C (Consorzi)

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

1. Di iscrivere la Cooperativa Sociale "Consorzio Agenzia Reti Cooperative Associate Societa' Cooperativa Sociale", siglabile in: "Consorzio Sociale Arca S.C.S." con sede legale in Torino Via Eritrea, 20, alla sezione provinciale dell'Albo Regionale delle cooperative sociali della Provincia di Torino, sezione C (Consorzi).

2. Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

3. Avverso il presente provvedimento amministrativo e' ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

4. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/94.

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 7-109158 del 31.1.2007 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio-Assistenziale - dell'Associazione di volontariato "Promozione Donna" con sede legale in Torino, C.so Brescia, 10

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

L'Associazione di volontariato "Promozione Donna", con sede legale in Torino, C.so Brescia, 10, è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio-Assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'ari 4 della L.R 38/94e s.m.i.;

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 13-190163 del 19.2.2007 - Cancellazione dalla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Impegno Civile - dell'Organizzazione di Volontariato "GIPSI - Gruppo Incontro per Solidarietà Interetnica", con sede legale in Torino - Via Ormea, 29 bis

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

L'Organizzazione di Volontariato "GIPSI - Gruppo Incontro per Solidarietà Interetnica" con sede legale in Torino - Via Ormea, 29 bis, è cancellata dalla Sezione provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, sezione Impegno Civile.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giomi dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente detenninazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 14-190205 del 19/2/2007 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio Assistenziale - dell'associazione "San Massimiliano Kolbe" con sede legale in Grugliasco (TO), Via Germonio, 6

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

L'Associazione di volontariato "San Massimiliano Kolbe" con sede legale in Grugliasco (TO), Via Germonio, 6, è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio Assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 38/94e s.m.i.;

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 15-190106 del 19.2.2007 - Cancellazione dalla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio-assistenziale - dell'Organizzazione di Volontariato "La Nostra Via", con sede legale in Torino - Corso Moncalieri, 498

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

L'Organizzazione di Volontariato "La Nostra Via" con sede legale in Torino - Corso Moncalieri, 498, è cancellata dalla Sezione provinciale di Torino del

Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, sezione socio-assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 16-189958 del 19.2.2007 - Cancellazione dalla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio-assistenziale - dell'Organizzazione di Volontariato "Associazione Fiocco Rosso", con sede legale in Ivrea (TO) - Via Varmondo Arborio, c/o Fondazione Ruffini

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

L'Organizzazione di Volontariato "Associazione Fiocco Rosso", con sede legale in Ivrea - Loc. Monte Navale, Via Varmondo Arborio, c/o Fondazione Ruffini è cancellata dalla Sezione provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, sezione socio-assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 17-189864 del 19.2.2007 - Cancellazione dalla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Impegno Civile - dell'Organizzazione di Volontariato "Il Quartiere", con sede legale in Ivrea (TO) - Viale Kennedy, 83

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

L'Organizzazione di Volontariato Il Quartiere, con sede legale in Ivrea (TO), Viale Kennedy, 83, è cancellata dalla Sezione provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, sezione Impegno Civile.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 22-231324 del 27.2.2007 - L.R. n. 18/94 e s.m.i. - Cooperativa Sociale "Consorzio Ravviva Società Cooperativa Sociale", siglabile in: "Ravviva S.C.S." con sede legale in Torino Via Onorato Vigliani, 102. Iscrizione alla Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione C (Consorzi)

II Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

1. Di iscrivere la Cooperativa Sociale "Consorzio Ravviva Societa' Cooperativa Sociale", siglabile in: "Ravviva S.C.S. " con sede legale in Torino Via Onorato Vigliani,102, alla sezione provinciale dell'Albo Regionale delle cooperative sociali della Provincia di Torino, sezione C (Consorzi).

2. Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

3. Avverso il presente provvedimento amministrativo e' ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

4. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/94.

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 23-231967 - L.R. n. 18/94 e s.m.i. - Cooperativa Sociale "Consorzio Gentes Societa' Cooperativa Sociale, siglabile in: "Gentes S.C.S." con sede legale in Torino Strada della Pronda, 69. Iscrizione alla Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione C (Consorzi)

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

1. Di iscrivere la Cooperativa Sociale "Consorzio Gentes Societa' Cooperativa Sociale", siglabile in: "Gentes S.C.S." con sede legale in Torino Strada della Pronda, 69, alla sezione provinciale dell'Albo Regionale delle cooperative sociali della Provincia di Torino, sezione C (consorzi).

2. Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

3. Avverso il presente provvedimento amministrativo e ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

4. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/94.

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 24-236632 del 27.2.2007 - L.R. n. 18/94 e s.m.i. - Cooperativa Sociale "Alce - Società Cooperativa Sociale", validamente siglabile in "Alce -S.C.S.", con sede legale in Chivasso Via del Collegio n. 16. Iscrizione alla Sezione Provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione A

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

l. Di iscrivere la Cooperativa Sociale Cooperativa Sociale "Alce - Società Cooperativa Sociale, validamente siglabile in: "Alce - S.C.S.", con sede legale in Chivasso Via del Collegio n. 16 alla sezione provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali, sezione A (cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi).

2. Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

3. Avverso il presente provvedimento amministrativo e' ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

4. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/94.

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 25-243643 del 2.3.2007 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio-Assistenziale - dell'Associazione di volontariato "Krearte, Arte e Artigianato" con sede legale in Torino, Via Perosi, 11

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

L'Associazione di volontariato "Krearte, Arte e Artigianato" con sede legale in Torino, Via Perosi, 11, è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio-Assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 38/94e s.m.i.;

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 30-313238 del 15.3.2007 - LL.RR. n. 18/94 e n. 76/96 - Cooperativa Sociale "Tenda Servizi S.C.S." con sede legale in Torino, Via Ettore De Sonnaz, 14. Trasferimento dalla sezione B alla sezione A della sezione Provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

1. Di trasferire l'iscrizione della Cooperativa Sociale Tenda Servizi S.C.S." con sede legale in Torino, Via Ettore De Sonnaz, 14, dalla sezione B (cooperative la cui finalità è l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate) alla sezione A (cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi) della Sezione Provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali.

2. Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

3. Avverso il presente provvedimento amministrativo e' ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

4. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/94.

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 33-319484 del 19/3/2007 - Iscrizione alla Sezione Provinciale- del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio-Assistenziale - dell'Associazione di volontariato "Nema Frontiera" con sede legale in Torino, presso Biava Michele, Corso Vittorio Emanuele II, 205

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

L'Associazione di volontariato "Nema Frontiera" con sede legale in Torino, presso Biava Michele, Corso Vittorio Emanuele II, 205, è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale

delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio-Assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 38/94 e s.m.i.;

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 35-355179 del 28.3.2007 - Cancellazione dalla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio-assistenziale - dell'Organizzazione di Volontariato "Servizio Emergenza Anziani Chivasso", siglabile "S.E.A. Chivasso" con sede legale in Torino, via Toselli, 1

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

L'Organizzazione di Volontariato "Servizio Emergenza Anziani Chivasso", siglabile "S.E.A. Chivasso" con sede legale in Torino, via Toselli, 1, è cancellata dalla Sezione provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, sezione socio-assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 36-355401 del 28.3.2007 - L.R. n. 18/94 e s.m.i. - Cooperativa Sociale "Il Corallo Societa' Cooperativa Sociale", con sede legale in Bruino (TO) Via Volvera, 5. Iscrizione alla Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione A

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

1. Di iscrivere la Cooperativa Sociale Il Corallo Societa' Cooperativa Sociale", con sede legale in Bruino (TO) Via Volvera, 5, alla sezione provinciale dell'Albo Regionale delle cooperative sociali della Provincia di Torino, sezione A (cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi).

2. Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

3. Avverso il presente provvedimento amministrativo e' ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

4. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/94.

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 92-177995/2007 del 13-2-2007 - Codice univoco: TO-P-10211

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 92-177995/2007 del 13-2-2007 - Codice univoco: TO-P-10211

" Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Metzeler Automotive Profile System Italy S.p.A. (omissis) con sede legale in Cirié, Via Torino n. 140, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda profonda mediante pozzo, in Comune di Cirié - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 16 n. 39 - in misura di litri/sec massimi 5 e medi 1,27 per complessivi metri cubi annui 40.000 ad uso potabile, corrispondente all'uso potabile ai sensi del DPGR 10.10.2005 n. 6/R, da utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 13-2-2007 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in

tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di'dame notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.(omissis)"

Provincia di Torino

Alluvione ottobre 2000 S.P. 193 della Colletta. Lavori per la ricostruzione del ponte sul torrente Sangone. Procedura espropriativa

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni

(omissis)

determina

Art. 1 - Le indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili siti nel Comune di Giaveno necessari ai lavori per la ricostruzione del ponte sul torrente Sangone, sono stabiliti nella misura indicata nell'allegato elenco ditte che forma parte integrante della presente determinazione;

Art. 2 - Copia della presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zona agricola - ai sensi dell'art.12 della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, entro trenta giorni dalla notifica della presente determinazione, potranno comunicare all'Ente espropriante:

1 - se intendono accettare l'indennità proposta;

2 - se intendono convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo maggiorato del 50% dell'indennità provvisoria;

Ove l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zone edificabili - potranno comunicare, fino al momento dell'adozione del decreto di espropriazione, se intendono accettare l'indennità proposta, che in caso di rifiuto verrà ridotta del 40% ai sensi dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992.

In caso di silenzio le indennità si intendono rifiutate.

Art. 3 - Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché affisso all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Giaveno.

Art. 4 - Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile ed é efficace dalla data della sua emanazione, indicata in calce.

Torino, 03/05/2007

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Nicola Tutino

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 169 del 21/03/2007 - Concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio Croso,in Comune di Baveno, ad uso domestico Sig. Guidoni Carlo Antonio

Il Dirigente

(omissis)

determina:

1. Di assentire al sig. Guidoni Carlo Antonio (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione d'acqua da rio senza nome, in Comune di Mergozzo, località Bracchio, ad uso domestico (innaffiamento orti e giardini), per una portata massima di prelievo di l/s 0,50 ed una portata media di prelievo di l/s 0,025 pari ad un volume annuo di prelievo di m^3 800,00.

2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 37 del 16/02/2007) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

3. Di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 37 del 16/02/2007 (omissis)

Art. 6 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del rio in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario é tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione (omissis).

Verbania, 7 maggio 2007

per Il Dirigente
Fabrizio Pizzorni

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determina n. 170 del 21/03/2007 -Concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio della Peste in Comune di Mergozzo ad uso domestico - sig. Grossi Saverio

Il Dirigente

(omissis)

determina:

1. Di assentire al sig. Grossi Saverio (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio della Peste, in Comune di Mergozzo, ad uso domestico (innaffiamento orti e giardini), per una portata massima di prelievo di l/s 0,83 ed una portata media di prelievo di l/s 0,05 pari ad un volume annuo di prelievo di m^3 800,00, da esercitarsi nel periodo 01/04 - 30/09 di ogni anno. 2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 30 del 15/02/2007) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

2. Di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 30 del 15/02/2007 (omissis)

Art. 6 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del rio della Peste in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario é tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione (omissis)

Verbania, 7 maggio 2007

per Il Dirigente
Fabrizio Pizzorni

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determina n. 171 del 21/03/2007 - Concessione di piccola derivazione d'acqua dal Lago di Mergozzo, in Comune di Mergozzo, ad uso domestico - sig. Grossi Renzo

Il Dirigente

(omissis)

determina:

1. Di assentire al sig. Grossi Renzo (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione d'acqua dal Lago di Mergozzo, in Comune di Mergozzo, ad uso domestico (innaffiamento orti e giardini), per una portata massima di prelievo di l/s 0,83 ed una portata media di prelievo di l/s 0,05 pari ad un volume annuo di prelievo di m^3 800,00, da esercitarsi nel periodo 01/04 - 30/09 di ogni anno.

2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 29 del 15/02/2007) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

2. Di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 29 del 15/02/2007 (omissis)

Art. 5 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Lago in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario é tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione (omissis).

Verbania, 7 maggio 2007

per Il Dirigente
Fabrizio Pizzorni

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determina n. 197 del 02/04/2007. Concessione di piccola derivazione d'acqua da rio senza nome in Comune di Cesara ad uso domestico. - sig.ra Cerutti Susanna

Il Dirigente

(omissis)

determina:

1. Di assentire alla sig.ra Cerutti Susanna (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione d'acqua da rio senza nome, in Comune di Cesara, ad uso domestico (innaffiamento di orti e giardini), per una portata massima di prelievo di l/s 1,00 ed una portata media di prelievo di l/s 0,11 pari ad un volume annuo di prelievo di m^3 2.000,00, da esercitarsi nel periodo 01/04 - 31/10 di ogni anno.

2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 46 del 01/03/2007) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

3. Di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare.(omissis).

Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 46 del 01/03/2007 (omissis)

Art. 6 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del rio in dipendenza della concessa derivazione.

Il concessionario é tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione (omissis).

Verbania, 7 maggio 2007

per Il Dirigente
Fabrizio Pizzorni

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 205 del 04/04/2007 - Concessione di piccola derivazioe d'acqua dal rio Croso, in Comune di Baveno, ad uso domestico - sig. Basalini Aldo

Il Dirigente

(omissis)

determina

1. Di assentire al sig. Basalini Aldo (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio Croso, in Comune di Baveno, località Oltrefiume, ad uso domestico (innaffiamento di orti e giardini), per una portata massima di prelievo di l/s 0,05 ed una portata media di prelievo di l/s 0,016 pari ad un volume annuo di prelievo di m^3 516,00.

2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 86 del 04/04/2007) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

3. Di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 86 del 04/04/2007 (omissis)

Art. 6 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del rio Croso in dipendenza della concessa derivazione.

Il concessionario é tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione (omissis).

Verbania, 7 maggio 2007

per Il Dirigente
Fabrizio Pizzorni

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determina n. 228 del 11/04/2007 - Concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio Resega, in Comune di Mergozzo, ad uso domestico - sig. Lietta Silvestro

Il Dirigente

(omissis)

determina:

1. Di assentire al sig. Lietta Silvestro (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio Resega, in Comune di Mergozzo, ad uso domestico (innaffiamento di orti e giardini), per una portata massima di prelievo di l/s 0,50 ed una portata media di prelievo di l/s 0,007, pari ad un volume annuo di prelievo di m^3 108,00, da esercitarsi nel periodo 01/04 - 30/09 di ogni anno.

2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 88 del 11/04/2007) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto

3. Di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 05/02/2007, giorno successivo alla scadenza della licenza di attingimento autorizzata con D.D. n. 100 del 13/02/2006 e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 88 del 11/04/2007 (omissis)

Art. 6 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del rio Resega in dipendenza della concessa derivazione.

Il concessionario é tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione (omissis).

Verbania, 7 maggio 2007

per Il Dirigente
Fabrizio Pizzorni

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 254 del 30/04/2007-Trasferimento di utenza a favore della ditta K Energy S.r.l. nella concessione di piccola derivazione d'acqua dal t.Flogno in Comune di Quarna Sopra, ad uso energetico

Il Dirigente

(omissis)

determina:

1. Di riconoscere alla ditta K Energy S.r.l. (omissis), la titolarità della concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente Flogno, in Comune di Quarna Sopra, ad uso energetico (produzione di energia elettrica), assentita con DGR n. 66-23374 del 08/03/1993.

2. Di stabilire che la concessione dovrà continuare ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni previste dalla suddetta DGR nonché dal relativo disciplinare di concessione del 28/10/1992.

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 comma 6 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti risulta a carico del nuovo titolare (omissis).

Verbania, 9 maggio 2007

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 255 del 30/04/2007-Trasferimento di utenza a favore della ditta K Energy S.r.l. nella concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio Ballona, in Comune di Ghiffa, ad uso energetico, potabile e domestico

Il Dirigente

(omissis)

determina

1. Di riconoscere alla ditta K Energy S.r.l. (omissis), la titolarità della concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio Ballona, in Comune di Ghiffa, ad uso energetico assentita con DD n. 96 del 18/05/1998 e dell'autorizzazione alla continuazione provvisoria del prelievo, ad uso potabile e domestico, rilasciata con DD n. 669 del 11/10/2005.

2. Di stabilire che la concessione ad uso energetico dovrà continuare ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni previste dal DM n. 1407 del 09/07/1931.

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 comma 6 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti risulta a carico del nuovo titolare (omissis).

Verbania, 9 maggio 2007

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia di Vercelli

Realizzazione e sistemazione corsie d'innesto, piazzole, banchine e posa di dispositivi di sicurezza sulla S.R. n. 11 "Padana superiore". Decreto di occupazione d'urgenza dei terreni

Il Dirigente Responsabile

Premesso che questa Amministrazione, con deliberazione G.P. n. 857 del 22.2.2007, ha approvato il progetto definitivo dell'opera, per l'importo complessivo di euro 542.869,00;

Che con determinazione dirigenziale n. 1203 del 2.3.2007 è stato affidato al Geom. Franco Dondè di Desana (VC) l'incarico finalizzato alla redazione degli stati di consistenza dei terreni necessari alla realizzazione dell'intervento;

Ritenuto di provvedere in merito, autorizzando l'occupazione d'urgenza dei terreni in questione, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 8.6.2001, n. 327;

determina

E' autorizzata l'occupazione d'urgenza dei terreni necessari ai lavori di realizzazione e sistemazione di corsie d'innesto, piazzole, banchine e posa di dispositivi di sicurezza sulla S.R. n. 11 "Padana Superiore";

L'Amministrazione Provinciale di Vercelli è incaricata della notifica del presente provvedimento agli aventi diritto, secondo le modalità previste dall'art. 20, comma 4 e seguenti del D.P.R. 327/2001;

Gli interessati, qualora non condividano l'indennità offerta, potranno presentare all'Amministrazione Provinciale di Vercelli osservazioni scritte e depositare documenti entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; in caso di rifiuto espresso o tacito questa Amministrazione procederà a norma dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001, previo deposito della somma alla Cassa Depositi e Prestiti;

A norma dell'art.22/bis, comma 4, del D.P.R. 327/2001, l'esecuzione del presente provvedimento è effettuata con le modalità di cui all'art. 24 del citato D.P.R. e deve avere luogo entro tre mesi dalla data di emissione del presente atto.

Provincia di Vercelli

Concessione di derivazione d'acqua dal Roggione Belgioioso in Comune di Palazzolo V.se per uso agricolo assentita a Perazzo Tommaso con determinazione n. 1570 del 23/03/2007. Prat. n. 209

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare integrativo di concessione, sottoscritto in data 12/03/2007, relativo alla

derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, a Perazzo Tommaso, (omissis), il rinnovo della concessione, già oggetto dei provvedimenti D.P.G.R. n. 8861 del 25/10/1982 e D.P.G.R. n. 1575 del 22/02/1985, per poter continuare a derivare dal Roggione Belgioioso in Comune di Palazzolo Vercellese, di l/s 212 massimi e medi d'acqua, da utilizzare per scopi agricoli per irrigare ha 52.44.10 di terreni in Comune di Palazzolo V.se e Trino;

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 01/02/2007 giorno successivo alla scadenza della precedente concessione assentita con provvedimento D.P.G.R. n. 8861 del 25/10/1982. L'esercizio dell'utenza continuerà ad essere subordinata alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 4480 del 02/10/1981 regolante la precedente concessione nonché nel disciplinare integrativo sottoscritto in data 12/03/2007, previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte;

4) Di stabilire che il canone dovrà essere corrisposto alla Regione Piemonte mediante versamento o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice ABI 07601, codice CAB 01000 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche". Successivamente, il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno in corso detto canone sarà di euro 97,00 ammesso ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R 06/12/2004 n. 15/R ed ai termini della determinazione regionale n. 283 del 15/11/2006, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

(omissis)

6) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Il Responsabile del Settore
Pianificazione Risorse Territoriali

Provincia di Vercelli

Concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Cervo in Comune di Balocco per uso agricolo assentita alla Azienda Agricola Cavagnone di Cerri G. & C. s.a.s. con determinazione n. 1572 del 23/03/2007. Pratica n. 270

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare integrativo di concessione, sottoscritto in data 13/03/2007, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Azienda Agricola Cavagnone di Cerri Giuseppe & C. s.a.s., con sede legale in Via Balocco, 4 - 13040 Buronzo (omissis), il rinnovo della concessione, già oggetto dei provvedimenti D.P.G.R. n. 1903 del 9/3/1980 e D.P.G.R. n. 322-30335 del 30/11/1993, per poter continuare a derivare dal Torrente Cervo, a mezzo della Roggia Berzetti, in Comune di Balocco, Regione Isola, l/s 929,25 massimi e medi d'acqua, da utilizzare per scopi agricoli per irrigare ha 205.27 di terreni in Comune di Balocco, Formigliana e Villarboit.

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 01/02/2007 giorno successivo alla scadenza della precedente concessione assentita con provvedimenti D.P.G.R. n. 1903 del 09/03/1980 e D.P.G.R. n. 322-30335 del 30/11/1993. L'esercizio dell'utenza continuerà ad essere subordinata alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 184 del 27/04/1978 regolante la precedente concessione nonché il disciplinare integrativo sottoscritto in data 13/03/2007, previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte.

4) Di stabilire che il canone dovrà essere corrisposto alla Regione Piemonte mediante versamento o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice ABI 07601, codice CAB 01000 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche". Successivamente, il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno in corso detto canone sarà di euro 427,00 ammesso ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R 06/12/2004 n. 15/R ed ai termini della determinazione regionale n. 283 del 15/11/2006, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

(omissis)

6) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni late-

rali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Il Responsabile del Settore Pianificazione Risorse Territoriali

Provincia di Vercelli

Concessione derivazione d'acqua dal Rio Sanguinolento in Comune di Costanzana per uso agricolo assentita alla ditta Agriter di Poletti L. & C. S.S.Agricola con determinazione n. 1575 del 23/03/2007. Prat. n. 244

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare integrativo di concessione, sottoscritto in data 14/03/2007, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Agriter di Poletti L. & C. S.S.Agricola, con sede legale in Via della Fiera, 12 - 26013 Crema (CR) (omissis), il rinnovo della concessione, già oggetto dei provvedimenti D.P.G.R. n. 1908 del 9/3/1980 e D.D. n. 1766 del 5/4/2004, per poter continuare a derivare dal Rio Sanguinolento, in Comune di Costanzana, l/s 386 massimi e medi d'acqua, da utilizzare per scopi agricoli per irrigare ha 151.05.55 di terreni in Comune di Costanzana.

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 01/02/2007 giorno successivo alla scadenza della precedente concessione assentita con provvedimenti D.P.G.R. n. 1908 del 09/03/1980 e D.D. n. 1766 del 05/04/2004. L'esercizio dell'utenza continuerà ad essere subordinata alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2709 del 04/09/1979 regolante la precedente concessione nonché nel disciplinare integrativo sottoscritto il 14/03/2007, previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte.

4) Di stabilire che il canone dovrà essere corrisposto alla Regione Piemonte mediante versamento o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte, P.zza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino", cod. ABI 07601, cod. CAB 01000 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche". Successivamente, il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno in corso detto canone sarà di euro 177,00 ammesso ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R 6/12/2004 n. 15/R ed ai termini della determinazione regionale n. 283 del 15/11/2006, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

(omissis)

6) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Il Responsabile del Settore Pianificazione Risorse Territoriali

Provincia di Vercelli

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune di Balocco per uso potabile e produzione beni e servizi assentita alla ditta Fiat Group con determinazione n. 1407 del 16/03/2007. Pratica n. 1071

Il Dirigente responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 28.02.2007, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Fiat Group Automobiles S.p.A. con sede legale in C.so Agnelli, 200 del Comune di Torino (omissis), la concessione di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di due pozzi in Comune di Balocco, di lt/sec. 6,9 massimi d'acqua corrispondenti ad un volume annuo di metri cubi 36.000 da utilizzare per scopi potabili e di lt/sec. 3,3 massimi d'acqua corrispondenti ad un volume annuo di metri cubi 8.000 per produzione beni e servizi (di processo);

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte;

4) Di stabilire che il canone relativo alla suddetta concessione dovrà essere versato ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice ABI 07601, codice CAB 01000 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche", riportando nel modulo gli estremi identificativi dell'utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione; Relativamente all'anno in corso detto canone è così fissato:

- per l'uso potabile euro 336 (trecentotrentasei), pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R ed a termini della determinazione regionale n. 283 del 15.11.2006;

- per l'uso produzione beni e servizi euro 1020 (milleventi), pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R ed a termini della determinazione regionale n. 283 del 15.11.2006;

Detti canoni sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Responsabile del Settore (Ing. Giorgetta J. Liardo)

Estratto del Disciplinare n. 9 del 12/04/2007

Art. 7 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione

(omissis)

Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Egli e' tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Provincia di Vercelli

Licenza di attingimento d'acqua dal torr. Elvo in Comune di Carisio assentita alla ditta Calliera Pier Emilio con determinazione n. 1089 del 26.02.2007. Pratica n. 1428

Il Dirigente responsabile

(omissis)

determina

1) di rilasciare, ai sensi dell'art. dell'art. 35 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, alla ditta Calliera Pier Emilio con sede in Carisio (VC) - Fraz. S. Damiano - (omissis) il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal torrente Elvo in località S.Damiano del Comune di Carisio per usi irrigui di cui alla determinazione n. 3261 del 05.07.2006;

(omissis)

Il Responsabile del Settore Pianificazione
RisorseTerritoriali
Giorgetta J. Liardo

Regione Piemonte
Settore Pianificazione e Verifica Attivita' Estrattiva

Istanza del 3 novembre 2006 di rinnovo della Concessione Mineraria denominata "Coccola Rolleja", sita nel Comune di Lozzolo (VC), dalla Società Refrattari Motta s.r.l.

Il Direttore Regionale dell'Industria rende noto che la Ditta Refrattari Motta s.r.l. con sede legale in via Roma 53 - 13060 Lozzolo (VC), (omissis), in persona del rappresentante legale Signor Ernestino Motta, (omissis), ha chiesto - con istanza in data 3 novembre 2006 - il rinnovo della concessione mineraria per caolino, argille per porcellane e terraglie forti, terre con grado di refrattarietà, denominata "Coccola Rolleja", nel territorio del Comune di Lozzolo (VC).

La domanda - con i relativi allegati - sarà pubblicata all' Albo Pretorio del Comune di Lozzolo (VC) per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 17 maggio 2007.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate alla Segreteria del Comune sopra indicato durante il periodo di pubblicazione dell'istanza.

Il Direttore regionale Industria
Giuseppe Benedetto

Regione Piemonte
Settore Attivita' negoziale e contrattuale

Vendita di terreno derivante dal frazionamento di una porzione di area di proprietà regionale originariamente appartenente alla partita 5 "strade pubbliche" del foglio n° 47, particella n° 662 del Comune Censuario di Pinerolo (TO), località "la Losa" avente la superficie di mq 10324 (ha 1 a 3 ca 24)

1. Oggetto: vendita di terreno derivante dal frazionamento di una porzione di area di proprietà regionale originariamente appartenente alla partita 5 "strade pubbliche" del foglio n. 47, particella n. 662 del Comune Censuario di Pinerolo (To), località "la Losa" avente la superficie di mq 10324 (ha 1 a 3 ca 24).

2. Prezzo a base d'asta: Euro 68.200,00

3. Termine presentazione offerte: ore 12.00 del 6.6.2007; apertura offerte: ore 10.00 del 7.6.2007.

4. Documentazione: "Disciplinare di gara", cui si rinvia per le modalità di partecipazione, consultabile sul sito internet www.regione.piemonte.it.

5. Aggiudicazione: prezzo più vantaggioso purché migliorativo rispetto a quello a base d'asta. Non ammesse offerte alla pari o in ribasso.

Il Direttore Regionale Patrimonio e Tecnico
Maria Grazia Ferreri

Studio legale Nizzola - Gattinara (Vercelli)

Tribunale di Vercelli - Sezione distaccata di Varallo - Ricorso ex art. 1 e segg. L. 10/05/1976 n. 346

Con ricorso 28.10.2004, il sig. Badarelli Raimondo, richiedeva al Tribunale di Vercelli, sezione distaccata di Varallo, il riconoscimento in suo favore, del seguente fondo censito al Catasto Terreni del Comune di Campertogno: F. 21 Particella 44 Classe U, are 0,54, seminativo, RD euro 0,80 RA euro 0,06; il Giudice del Tribunale di Vercelli, sezione distaccata di Varallo, con decreto 24.10.2006, preso atto che l'istanza è stata notificata con il rispetto dei termini e delle modalità di cui alla Legge 10/05/1976 n. 346, ha riconosciuto che il suddetto fondo è di esclusiva proprietà del sig. Badarelli Raimondo, nato a Lione (Francia) il 09.10.1927, residente in Campertogno, Via Piana Ponte 11, disponendo che il decreto sia affisso per giorni novanta agli Albi del Comune di Campertogno e del Tribunale di Vercelli, sezione Distaccata di Varallo, nonchè pubblicato per estratto al B.U.R. Piemonte non oltre quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione agli Albi predetti, e notificato alla sig.ra De Marchi Maria nei modi stabiliti dall'art. 143 c.p.a. Avverso il predetto decreto è ammessa opposizione nel termine di giorni sessanta dalla scadenza dei termini di affissione agli Albi.

Varallo, 24 ottobre 2006

Lucetta Patriarca

Studio legale Nizzola - Gattinara (Vercelli)

Tribunale di Vercelli - Sezione distaccata di Varallo - Ricorso ex art. 1 e segg. L. 10/05/1976 n. 346

Con ricorso 28.10.2004, la Sig.ra Morelli Luigina, richiedeva al Tribunale di Vercelli, sezione distaccata di Varallo, il riconoscimento in suo favore, dei seguenti fondi censiti al Catasto Terreni del Comune di Campertogno: F. 10 Particella 24 Classe 2, are 11,90, prato, RD euro 1,23 RA euro 1,04; F. 10 Particella 163 Classe 2, are 2,80, prato, RD euro 0,29 RA euro 0,25; F. 10 Particella 282, are 1,80, seminativo, RD euro 0,28 RA euro 0,19; il Giudice del Tribunale di Vercelli, sezione distaccata di Varallo, con decreto 24.10.2006, preso atto che l'istanza è stata notificata con il rispetto dei termini e delle modalità di cui alla Legge 10/05/1976 n. 346, ha riconosciuto che il suddetto fondo è di esclusiva proprietà della sig.ra Morelli Luigina, nata a Campertogno (VC) il 22.02.1926, residente in Campertogno, Via Piana Ponte 11, disponendo che il decreto sia affisso per giorni novanta agli Albi del Comune di Campertogno e del Tribunale di Vercelli, sezione Distaccata di Varallo, nonchè pubblicato per estratto al B.U.R. Piemonte non oltre quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione agli Albi predetti, e notificato ai Sigg.ri Gallinotti Pietro e Gallinotti Teresa nei modi stabiliti dall'art. 143 c.p.a.. Avverso il predetto decreto è ammessa opposizione nel termine di giorni sessanta dalla scadenza dei termini di affissione agli Albi.

Varallo, 24 ottobre 2006

Lucetta Patriarca

Terna S.p.A. - Torino

Decreto n. 239/EL-62/21/2007 datato 2.4.2007 del Ministero dello Sviluppo Economico di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di varianti alle linee aeree a 132 kV in arrivo alla Cabina Primaria Gravellona, nel comune di Gravellona Toce, in Provincia del Verbano Cusio Ossola

Il Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie

di concerto con il

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione generale per la difesa del suolo

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto l'articolo 1, comma 26 della suddetta legge in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visti il decreto 25 giugno 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante determinazione della rete elettrica di trasmissione nazionale:

Visto il decreto 23 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, recante ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica;

Visti i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.a.;

Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Visto il decreto del Presidente dei consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato d.P.R. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 agosto 1988, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale emanato in attuazione della citata legge n. 349/1986;

Vista l'istanza n. TEAOTTO/P2006001201 del 4 luglio 2006, corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna - S.p.a. - Mantenimento Impianti - Area Operativa Trasmissione di Torino - Corso Regina Margherita, 267 - 10143 Torino (omissis intestato a Terna S.p.a. con sede in Roma, Via Arno, 64) ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla costruzione ed all'esercizio di varianti alle linee aeree a 132 kV in arrivo alla Cabina Primaria Gravellona, nel comune di Gravellona Toce, in provincia del Verbano Cusio Ossola;

Considerato che le suddette varianti prevedono interventi sui seguenti elettrodotti a 132 kV:

- "Pallanzeno - Gravellona" T. 435;
- "Gravellona - Verbania" T. 044:
- "Gravellona— Utente Ferrovie dello Stato Baveno - Verbania " T. 041
- "Gravellona-Borgomanero Nord" T. 436.

Considerato che i suddetti interventi sono stati richiesti dal Comune di Gravellona Toce al fine di risolvere le interferenze che si verranno a creare a seguito della costruzione del Palazzetto dello Sport polifunzionale in un'area adiacente alla Cabina Primaria Gravellona;

Considerato che in data 24 maggio 2006 è stata sottoscritta tra il Comune di Gravellona Toce e Terna S.p.A. una specifica "Convenzione" avente ad oggetto le modifiche alle suddette linee aeree a 132 kV in ingresso alla Cabina Primaria Gravellona al fine di adeguarne le distanze di rispetto dal costruendo Palazzetto dello Sport;

Considerato che la stipula della suddetta "Convenzione" è stata prevista nel Protocollo d'Intesa per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), sottoscritto dalla Regione Piemonte, il Gestore della rete di trasmissione nazionale, Terna S.p.a. e gli Enti locali interessati, in merito ad un ampio programma di interventi denominato "Razionalizzazione della rete elettrica a 132 kV Val d'Ossola Sud";

Considerato che l'intervento, nel complesso, prevede lo spostamento delle citate quattro linee esistenti tramite la costruzione di tre nuovi sostegni e la demolizione di un sostegno esistente, in particolare:

- Elettrodotto "Pallanzeno - Gravellona" T. 435: costruzione di un nuovo sostegno (n. 94) a traliccio troncopiramidale unificato TERNA tipo P 42 in semplice terna e demolizione dell'esistente sostegno (n. 94) con conseguente innalzamento dei conduttori da terra;

- Elettrodotto "Gravellona - Verbania" T. 044: costruzione di un nuovo sostegno (n. 1 bis) a traliccio troncopiramidale unificato TERNA tipo C 33 in semplice terna fuori asse linea per permettere lo spostamento e l'innalzamento dei conduttori esistenti al fine di liberare l'area dedicata al futuro palazzetto;

- Elettrodotti "Gravellona - Utente Ferrovie dello Stato Baveno - Verbania " T. 041 e "Gravellona - Borgomanero Nord" T. 436: costruzione di un nuovo sostegno (n. 1 bis), comune alle due linee, a traliccio troncopiramidale unificato TERNA tipo E 30 in doppia terna per permettere lo spostamento e l'innalzamento dei conduttori esistenti.

Gli elettrodotti T. 435 e T. 436 saranno sottoposti ad ulteriori modifiche nel corso degli interventi di "Razionalizzazione della rete elettrica a 132 kV Val d'Ossola Sud".

Considerato che la pubblica utilità dell'intervento discende dalla funzione cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale;

Considerato che gli interventi in questione risultano urgenti e indifferibili in quanto devono essere eseguiti per poter realizzare il Palazzetto dello Sport polifunzionale, il cui progetto di realizzazione è stato approvato con delibera del Consiglio comunale di Gravellona Toce n. 33 del 10 novembre 2005;

Considerato che gli interventi di cui trattasi non rientrano nelle categorie di opere da assoggettare a procedura di V.I.A.;

Vista la dichiarazione n. TEAOTTO/P2007000550 dell'8 marzo 2007 che il valore delle opere in questione è inferiore a Euro 5.000.000 (cinque milioni di euro);

Considerato che la Società Terna S.p.a. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Considerato che, con raccomandate del 10 luglio 2006, è stata data comunicazione personale, alle ditte interessate, dell'avvio del procedimento e del deposito, presso la Segreteria del Comune di Gravellona Toce, della relativa documentazione;

Considerato che è stato anche affisso all'Albo Pretorio del suddetto comune l'avviso dell'avvio del procedimento ed è stata depositata, presso la segreteria comunale, la relativa documentazione dal 10 luglio 2006 al 23 agosto 2006;

Atteso che, a seguito delle notifiche individuali e delle pubblicazioni di cui sopra non sono pervenute opposizioni, sia entro i termini di legge sia successivamente, da parte di terzi;

Considerato che, con nota n. 0016838 dell'11 ottobre 2006, il Ministero dello sviluppo economico, ha convocato una Conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del dPR 327/2001;

Visto il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 30 ottobre 2006 (Allegato 1), che forma parte integrante del

presente decreto, trasmesso con nota n. 0020422 del 7 dicembre 2006 a tutti i soggetti interessati:

Considerato che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nullaosta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni:

Considerato che i suddetti pareri, assensi e nullaosta, elencati nell'Allegato 2 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto:

Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alle suddette Conferenze di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990 e successive modificazioni, quale parere favorevole o nulla osta;

Visto l'"Atto di accettazione" n. TEAOT-TO/P2007000550 dell'8 marzo 2007. con il quale Terna S.p.a. si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza dei servizi;

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

Vista la delibera n. 12 - 5088 del 15 gennaio 2007, con prescrizioni, con la quale la Giunta Regionale del Piemonte ha espresso la prescritta intesa;

Considerato che, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, il Comune di Gravellona ha espresso, con nota n. 11107 del 18 ottobre 2006, parere favorevole alla realizzazione delle opere;

Ritenuto, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendo favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

Visto l'articolo 6, comma 8 del citato dPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

Vista la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

Decreta

Articolo 1

E' approvato il progetto definitivo per la realizzazione, da parte della Terna S.p.a., delle varianti alle linee aeree a 132 kV in arrivo alla Cabina Primaria Gravellona, nel comune di Gravellona Toce, in provincia del Verbano Cusio Ossola, con le prescrizioni di cui in premessa.

Articolo 2

1. La Società Terna S.p.a, con sede in Roma, Via Arno, 64 (omissis) è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nel comune di Gravellona Toce, in provincia del Verbano Cusio Ossola. in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nullaosta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;

3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le opere autorizzate sono inamovibili.

5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

6. La presente autorizzazione è trasmessa al Comune di Gravellona Toce, in provincia del Verbano Cusio Ossola, per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni citate in premessa, di quelle contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza dei servizi allegato.

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della Società Terna S.p.a., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, al Ministero delle infrastrutture, alla regione ed al comune interessati, mentre gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti devono essere inviati alle società proprietarie delle opere interferite.

Trascorsi trenta giorni dalla ricezione del progetto esecutivo da parte dei suddetti soggetti, la Società proponente comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le eventuali osservazioni ricevute.

3. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

4. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio la Terna S.p.a. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal dPcm 8 luglio 2003.

La Terna S.p.a. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data e l'ora dell'entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell'esercizio dell'elettrodotto la Terna S.p.a. dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal dPcm 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

5. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3 la Terna S.p.a deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione ai fini del collaudo.

6. Le opere oggetto del presente decreto sono collaudate, dopo tre anni di esercizio, da apposita commissione nominata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la difesa del suolo, sentito il Ministero dello

sviluppo economico - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

7. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico della Terna S.p.a..

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento.

Articolo 7

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna S.p.a., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal dPR 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato dPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 8

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.a.

Roma, 2 aprile 2007

Il Direttore generale per l'Energia e le Risorse minerarie
Rosaria Romano

Il Direttore generale per la Difesa del Suolo
Mauro Luciani

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Omegna (Verbano Cusio Ossola)

Predisposizione della Variante n. 17 al PRGC ex Art. 17, comma 7 LR 56/77 relativa alla "Circonvallazione di Agrano" proposta in sede di trattativa con la Società Terna come intervento da realizzare in concomitanza con la prevista razionalizzazione dell'elettrodotto ad alta tensione che interessa anche una parte dell'abitato della frazione. Comunicazione di avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio, ex art. 11 comma 1 lett. a) del DPT 327/8.6.2001

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 1 lett. a) del DPR 327/2001 il responsabile del Procedimento comunica l'avvio del Procedimento diretto all'approvazione del vincolo equivalente a dichiarazione di pubblica utilità.

Entro 30 giorni decorrenti dal giorno 7.5.2007 coloro che vi abbiano interesse, possono presentare in forma scritta le loro eventuali osservazioni all'Ufficio Urbanistica del Comune di Omegna via de Angeli 109.

A tal fine si rende noto: che la presente comunicazione sostituisce, avendone titolo, a tutti gli effetti la comunicazione personale agli interessati poiché nella fattispecie è superiore a 50 il numero dei destinatari della procedura.

Che il progetto per la predisposizione della Variante n. 17 al PRGC ex Art. 17, comma 7 LR 56/77 con tutta la connessa documentazione, trovasi depositata presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di omegna dove può essere presa in visione ed estratta in copia.

Che sono interessati alle procedure di acquisizione le seguenti ditte:

Fg 22 - Mapp.587,

Fg 24 Mapp200,242,244,252,257,258,259,260,262,399, 401,402,

Fg 27 - Mapp 14,22,23,24,25,26,30,31,32,35,36,37,40, 41,42,43,70,72,

Fg 30 Mapp 25,26,27,44,45,47,50,55,74,75,78,79, 80,81,82,547,567,568, 569, 599,600,601,620,621,624,680, 683

Ai sensi dell'art. 32 comma 2 dpr 327/2001 non si terrà conto delle costruzioni piantagioni migliorie ecc. che sono state effettuate dopo la presente comunicazione dell'avvio del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento

Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di centrale idroelettrica ad acqua fluente nel vallone del Rio Freddo in Comune di Vinadio. Proponente: R.E.T.I. S.r.l, Via Capitello di Sopra 42, Marano Vicentino. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 16 Aprile 2007 il Sig. Domenico Sartore in qualità di legale rappresentante della R.E.T.I.

S.r.l., con sede in Via Capitello di Sopra 42, Marano Vicentino, ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso la Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di centrale idroelettrica ad acqua fluente nel vallone del Rio Freddo in Comune di Vinadio (prot. generale di ricevimento n. 19692 in data 13.04.2007; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 16.04.2007 con n. ord. 11/VAL/2007).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Corriere della Sera", pubblicato in data 05.04.2007.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati - e cioè entro il 30 Maggio 2007 - e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè in data 12.09.2007, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art.12, comma 7, L.R. 40/98 e s.m.i., qualora il giudizio di compatibilità ambientale non sia espresso nei termini fissati, la Società proponente potrà segnalare l'inerzia alla Regione Piemonte che inviterà questa Provincia ad emanare il provvedimento nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente tale termine, la Regione stessa agirà in via sostitutiva nel termine di sessanta giorni.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il Dott. Ing. Fabrizio Cavallo, Dirigente dell'Area Funzionale del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni o al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica dell'atto.

Il Dirigente dell'Area funzionale del territorio
Fabrizio Cavallo

Provincia di Torino
Servizio Valutazione Impatto Ambientale e attività estrattive

Richiesta adeguamento volumetrico della discarica di Chivasso 3, in località Regione Pozzo ex Fornace Slet, Chivasso. Proponente: SMC Smaltimenti Controllati S.p.A., Torino. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

Si comunica che in data 02/04/2007, la ditta SMC Smaltimenti Controllati S.p.A. con sede legale in Galleria San Francesco, n. 54, Torino ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente- della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. n. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto Richiesta adeguamento volumetrico della discarica di Chivasso 3, in località Regione Pozzo ex Fornace Slet, Chivasso, rientrante nella categoria progettuale n. 32 dell'Allegato B2.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (lun/ven 9-12 mer 9-17.00), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica e' stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorità Competente, i progetti sono da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine dei procedimenti.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento è l'arch. Marta Petruzzelli del Servizio V.I.A., tel. 011/861.3825 fax. 011/861.4930.

La Dirigente del Servizio V.I.A.
Paola Molina

Regione Piemonte
Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva

"Progetto di sistemazione ambientale mediante attività estrattiva da realizzare a mezzo di coltivazione di cava di sabbia e ghiaia situata in località La Gorra del Comune di Carignano (TO)" - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 11 aprile 2007 la Società Unicalcestruzzi S.p.A. con sede legale in Casale Monferrato (AL), Via Luigi Buzzi, 6 ha depositato, presso l'Ufficio di deposito regionale di Via Principe Amedeo, 17 in Torino, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 lettera a) della l.r. n. 40/1998, copia degli elaborati, relativi al "Progetto di sistemazione ambientale mediante attività estrattiva da realizzare a mezzo di coltivazione di cava di sabbia e ghiaia situata in località La Gorra del Comune di Carignano (TO)", allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, prot. n. 4615 dell'11 aprile 2007, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

Contestualmente il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale", pagine dell'inserto "Il Giornale nuovo del Piemonte", pubblicato in data 11 aprile 2007.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per 45 (quarantacinque) giorni a partire dal 11 aprile 2007, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il dott. Giuseppe Benedetto, Responsabile della Direzione Industria; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il dott. Pierpaolo Varetto del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva - tel. 011.4323552.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto

Regione Piemonte
Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Enel Divisione Infrastrutture e Reti Unita' Territoriale Rete elettrica zona di Cuneo - Attraversamento corso d'acqua pubblica " Rio Fiolera" in Comune di Chiusa Pesio con linea elettrica a 0.380/0.220 KV. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005. art. 13 e 14 c.2)

Data di avvio: 07/05/2007 prot. 20131;
Responsabile del procedimento
Direzione: Opere Pubbliche
Settore: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.
Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo
Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg
Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP. - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo
Per informazioni sul procedimento:
Nome: Luisa Cognome: Piola
Telefono: 0171/321911 e-mail: luisa.piola@regione.piemonte.it
Data di conclusione del procedimento: 120 gg
Organo competente all'adozione del provvedimento finale:
Direzione OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico Settore Decentrato Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.
In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte
Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Barra Elio Michele Revello - realizzazione di impianto frutticolo e relativi accessori in area demaniale ex alveo fiume Po in comune di Revello. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005. art. 13 e 14 c.2)

data di avvio: 07/05/2007 prot. 20075;
Responsabile del procedimento
Direzione: Opere Pubbliche
Settore: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.
Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo
Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg
Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP.
Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo
Per informazioni sul procedimento:
Nome: Livio Cognome: Gullino
Telefono: 0171/321911 e-mail: livio.gullino@regione.piemonte.it
Data di conclusione del procedimento: 180 gg
Organo competente all'adozione del provvedimento finale:
Direzione OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico Settore Decentrato Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.
In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte
Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Consorzio Irriguo Canale Losa Villafalletto - Manutenzione straordinaria traversa in cemento armato del torrente Maira in comune di Busca. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005. art. 13 e 14 c.2)

Data di avvio: 08/05/2007 prot. 20536;
Responsabile del procedimento
Direzione: Opere Pubbliche
Settore: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo
Corso Kennedy n. 7 bis.
Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo
Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg
Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP.
Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Nome: Livio Cognome: Gullino

Telefono: 0171/321911 e-mail: livio.gullino@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 90 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico Settore Decentrato Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte
Direzione Trasporti

Definizione dell'Accordo di programma, tra Regione Piemonte e la Provincia di Novara finalizzato alla "Realizzazione del II° lotto della Variante nord-est di Romagnano sulla ex S.S. 299". Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 7, della D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 "Direttiva della Giunta Regionale relativa al procedimento amministrativo sugli accordi di programma"

In data 18.10.2006 è stata sottoscritta tra Regione Piemonte e la Provincia di Novara l'Intesa Istituzionale di Programma con la quale sono stati individuati alcuni interventi prioritari per il territorio provinciale, tra i quali è inclusa la "Realizzazione del II° lotto della Variante nord-est di Romagnano sulla ex S.S. 299".

La suddetta Intesa prevede inoltre che l'attuazione della stessa avvenga attraverso la stipula di apposito Accordo di Programma.

Al fine di concordare i contenuti dell'Accordo di Programma, è necessario convocare una Conferenza dei Servizi tra gli Enti sottoscrittori dello stesso, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della "Direttiva della Giunta Regionale relativa al procedimento amministrativo sugli accordi di programma", approvata con D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997.

Con nota prot. n. 6107/5.1/1.45 del 30/03/2007 la Presidente della Giunta Regionale ha individuato quale Responsabile del procedimento della conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 4 - comma 5 - della sopra citata Direttiva, l'Ing. Giuseppe Iacopino - Dirigente responsabile del Settore Viabilità ed Impianti Fissi della Direzione regionale Trasporti (tel. 011/4324245).

Per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'Ing. Roberto Delponte (tel. 011/4324786) ed all'Arch. Cristina Fabrizio (011/4325716), funzionari del Settore Viabilità ed Impianti Fissi

Data di avvio del procedimento: 30/03/2007, data di individuazione del Responsabile del procedimento.

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla L.R. 7/2005.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notificazione dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Iacopino

MITTENTE

_____

_____

_____

_____

PROT.N. DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
REGIONE PIEMONTE
Piazza Castello 165
10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)	TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO A1 ☐	12 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 104,00
TIPO S1 ☐	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO A3 ☐	12 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 46,00
TIPO S3 ☐	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

	COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
RINNOVO ☐	INTESTATARIO	
CODICE ABBONAMENTO [ ]	INDIRIZZO	

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

	INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
NUOVO ☐	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

In allegato si trasmette copia del versamento su C.C.P. n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore protocollo ed archivio generali, piazza Castello 165, Torino

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

modello predisposto a cura della Redazione

PAGINA NON UTILIZZATA

Inaugurata per festeggiare il cinquantenario dello Statuto Albertino,
la Fontana dei 12 Mesi, sintesi fra i primi spunti floreali e
nostalgie rococò, fu progettata dall'ingegnere Carlo Ceppi,
e rappresentò una delle principali attrazioni
dell'Esposizione Nazionale del 1898.
L'opera, composta da un'ampia vasca ovale la cui particolare
disposizione è dovuta alla pendenza del terreno,
è circondata da una balaustra ornata da statue allegoriche
che simboleggiano i mesi dell'anno e le stagioni, ed è arricchita
da un grande gruppo scultoreo raffigurante
i fiumi che bagnano Torino.

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione
Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: http://www.regione.piemonte.it
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino
Direttore responsabile Roberto Moisio
Abbonamenti Daniela Romano
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio
Dirigente Valeria Repaci
Redazione Carmen Cimicchi, Rosario Copia
Roberto Falco, Sauro Paglini
Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso
Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.

Autorizzazione del tribunale di Torino n. 2100 del 9/7/1970
Fotocomposizione e stampa Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - La Spezia - Genova
Progetto Grafico Studio Franco Turcati Adv - Torino

euro 1,60